

Tela

RESOCONTO STENOGRAFICO

365-370

365^a SEDUTA (Pomeridiana)

MARTEDÌ 23 APRILE 1991

Presidenza del Vicepresidente ORDILE
indi
del Vicepresidente DAMIGELLA

INDICE

Congedi	Pag.	
	13169	
Commissioni legislative		
(Comunicazione di richieste di parere)	13170	
Disegni di legge		
(Annuncio di presentazione e contestuale invio alla competente Commissione)	13169	
Interventi a favore dell'occupazione» (873 - 708 - 785 - 840 - 842 - 843 - 844 - 852 - 913 - 934/A) (Seguito della discussione):		
PRESIDENTE	13170, 13178, 13179, 13181, 13182, 13184 13188, 13191, 13194, 13195, 13197, 13199, 13204, 13206, 13208 13212, 13213, 13215, 13216, 13217, 13219, 13222, 13223, 13224, 13230 PIRO (Gruppo Misto)	13170, 13183, 13184, 13188, 13194, 13199 13206, 13209, 13217, 13220
MAGRO (PRI)	13175	
GULIANA, Assessore per il lavoro, la previdenza sociale, <i>la formazione professionale e l'emigrazione</i>	13176, 13179 13186, 13190, 13191, 13195, 13200, 13201, 13207, 13212, 13214	
GUEL (PCI-PDS)	13179, 13182, 13183, 13185, 13187, 13189	
TRICOLI (MSI-DN)*	13180, 13183, 13185, 13189, 13192, 13204 13207, 13210, 13213, 13214, 13221, 13226	
COLOMBO (PCI-PDS)	13186, 13194	
GULINO (PCI-PDS)	13190	
CULICCHIA (DC), Presidente della Commissione e relatore	13191, 13193, 13202, 13213, 13218, 13221	
BONO (MSI-DN)	13192	
CUSIMANO (MSI-DN)	13201, 13211, 13215, 13219, 13223	
PARISI (PCI-PDS)*	13201, 13208	
CAPITUMMINO (DC), Presidente della Commissione Bilancio	13214, 13230	
PAOLONE (MSI-DN)	13228	
XIUMÈ (MSI-DN)	13222	
SCIANGULA, Assessore per il bilancio e le finanze	13217, 13223 13225, 13227	
(Richiesta di procedura d'urgenza):		
PRESIDENTE	13231	
GRAZIANO (DC)	13231	
Interrogazioni		
(Annuncio)	13170	
(Comunicazione di trasformazione di interrogazione con richiesta di risposta in commissione in interrogazione con richiesta di risposta scritta)	13170	

Sull'ordine dei lavori

PRESIDENTE	13218
PAOLONE (MSI-DN)	13218

(*) Intervento corretto dall'oratore

La seduta è aperta alle ore 17,25.

FERRANTE, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta precedente che, non sorgendo osservazioni, si intende approvato.

Congedi.

PRESIDENTE. Comunico che hanno chiesto congedo per la presente seduta gli onorevoli Cagliano e Di Stefano.

Non sorgendo osservazioni, i congedi s'intendono accordati.

Annuncio di presentazione di disegno di legge e di contestuale invio alla competente Commissione legislativa.

PRESIDENTE. Comunico che è stato presentato dagli onorevoli Graziano, Ordile, Galipò, Colombo, in data 23 aprile 1991, ed inviato in pari data alla Commissione legislativa «Ambiente e territorio» (IV) il disegno di legge numero 1076: «Modifiche ed integrazioni della legge regionale 15 maggio 1986, numero 27 riguardante "Disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli scarichi degli insediamenti civili che non scaricano in pubbliche fognature"».

Comunicazione di richieste di parere.

PRESIDENTE. Comunico che sono pervenute dal Governo e che sono state assegnate alle competenti Commissioni legislative le seguenti richieste di parere:

«Ambiente e territorio» (IV)

— Legge regionale numero 98 del 1981, articolo 5, secondo comma. Schema decreto di approvazione del piano regionale dei parchi e delle riserve naturali (954), pervenuta in data 19 aprile 1991.

«Servizi sociali e sanitari» (VI)

— Unità sanitaria locale numero 4 di Mazara del Vallo. Richiesta autorizzazione trasformazione posto vacante in organico (956);

— Unità sanitaria locale numero 18 di Nicchia. Richiesta autorizzazione istituzione day-hospital di diabetologia e di geriatria in aggregazione alla Divisione di medicina interna del Presidio ospedaliero (957);

— Unità sanitaria locale numero 11 di Agrigento. Richiesta autorizzazione trasformazione posti vacanti (958),

pervenute in data 22 aprile 1991,
trasmesse in data 23 aprile 1991.

Annunzio di interrogazioni.

PRESIDENTE. Invito il deputato segretario a dare lettura della interrogazione con richiesta di risposta orale presentata.

FERRANTE, segretario:

«All'Assessore per i Beni culturali e ambientali e per la pubblica istruzione, premesso che:

— a Letojanni esiste un manufatto di notevole valore artistico, storico e culturale denominato Villa Hauser con annessa oasi di verde;

— secondo notizie riportate dalla stampa, sull'area in cui sorge la Villa vi sarebbe richiesta di concessione edilizia per la realizzazione di un complesso residenziale;

considerato che tale recupero costituisce parte integrante del patrimonio artistico e culturale del comune di Letojanni;

per sapere se intenda porre in essere tutti gli

strumenti per recuperare tale inestimabile patrimonio per restituirlo alla piena fruizione di tutta la cittadinanza» (2667).

ORDILE.

PRESIDENTE. L'interrogazione ora annunciata sarà iscritta all'ordine del giorno per essere svolta al proprio turno.

Comunicazione di trasformazione di interrogazione con richiesta di risposta in Commissione in interrogazione con richiesta di risposta scritta.

PRESIDENTE. Comunico che è stata trasformata in interrogazione con richiesta di risposta scritta l'interrogazione con richiesta di risposta in Commissione:

numero 2493: «Apertura della seconda farmacia nel centro cittadino di San Giovanni La Punta (Catania)», degli onorevoli D'Urso, Laudani, Damigella, Gulino.

Discussione di disegni di legge.

PRESIDENTE. Si passa al secondo punto dell'ordine del giorno: Discussione di disegni di legge.

Informo che i disegni di legge posti ai numeri 1, 2 e 3 rimangono accantonati.

Avverto, ai sensi dell'articolo 127, comma nono, del Regolamento che nel corso della seduta potrà procedersi a votazioni mediante sistema elettronico.

Seguito della discussione del disegno di legge: «Interventi a favore dell'occupazione» (873 - 708 - 785 - 840 - 842 - 843 - 844 - 852 - 913 - 934/A).

PRESIDENTE. Si procede al seguito della discussione generale del disegno di legge numeri 873 - 708 - 785 - 840 - 842 - 843 - 844 - 852 - 913 - 934/A, «Interventi a favore dell'occupazione», interrottasi nella precedente seduta.

È iscritto a parlare l'onorevole Piro. Ne ha facoltà.

PIRO. Signor Presidente, signor Assessore, signori deputati, non è certo questo il tempo

in cui è possibile fare grandi e approfondite discussioni e quindi concentrerò il mio intervento su pochi punti essenziali, attraverso i quali è possibile anche ricostruire l'orientamento che, rispetto al disegno di legge, noi abbiamo maturato e che complessivamente è di profonda insoddisfazione, anche se, nel merito delle norme, distinguiamo tra quelle che incontrano il nostro totale disappunto, la nostra contrarietà e quelle che, invece, ci vedono favorevoli. Il punto è però che proprio il cuore del disegno di legge, la filosofia che lo ispira, suscita in noi maggiori perplessità e anche alcune avversità.

Il disegno di legge ha preso poi, alla fine, il titolo di «Interventi a favore dell'occupazione». A ben guardare però, in questo disegno di legge ed in funzione della sua applicazione, c'è ben poco di occupazione. Forse l'unica occupazione certa sarà quella degli addetti alla formazione professionale che inseigneranno nei corsi che, con generosità, con questo disegno di legge, vengono finanziati. In più, poi, il disegno di legge contiene alcune norme che, a nostro giudizio, sono fortemente distorsive e in qualche caso (uso il termine tra virgolette) «eversive» del nostro attuale ordinamento. A parte la questione dei giovani dell'articolo 23, che ha una sua specificità e un suo spessore particolare.

L'impianto della legge, a nostro giudizio, si risolve in definitiva su due punti essenziali: nella previsione di un megapiano per la formazione professionale, non a caso definita alta — probabilmente per distinguerla da quella bassa — e nella liberalizzazione del mercato del lavoro, sostanzialmente nell'abolizione di fatto del collocamento.

Ciò che tuttavia risalta maggiormente — e questo è il punto su cui concentriamo le nostre maggiori critiche — è la differenza grande che c'è, e rimane e rimarrà anche dopo l'attuazione di questa legge, tra le persone che saranno interessate da questo disegno di legge e la gran quantità di soggetti giovani, disoccupati che non troveranno alcuna risposta alle loro esigenze. I dati sono noti; ne ha parlato il relatore nel suo intervento iniziale e, sostanzialmente, si possono riassumere così: 205 mila sono i giovani (dati del 1990) in cerca di prima occupazione, di questi l'80 per cento in età giovanile, cioè nella fascia che va fino ai ventinove-trenta anni; il 23 per cento di disoccupazione, che è la punta più alta tra le Regioni d'Italia;

118 mila (sempre per il 1990) sono i diplomati e i laureati, nella fascia di età fino a ventinove anni, in cerca di prima occupazione; 154 mila in totale i disoccupati in possesso di diploma o di laurea; e, insieme a questo, l'altro dato, che sembra in contraddizione e paradossale, ma che è esattamente speculare a questo: vi è anche una evidente e forte sottoqualificazione dell'offerta di lavoro giovanile.

Il sistema economico regionale è un sistema economico, nel suo complesso, debolissimo, che ha subito in misura estremamente limitata i processi innovativi, nelle strutture, nell'organizzazione e anche nei prodotti che, invece, hanno investito il resto del nostro Paese e hanno consentito a quelle industrie di adeguarsi in qualche modo ai tempi nuovi; anche se questo adeguamento è stato pagato in maniera pesante dal punto di vista dei tagli all'occupazione e in maniera pesante anche dal punto di vista finanziario, in considerazione dei grandi finanziamenti che sono stati concessi allo Stato sotto le varie forme, a cominciare dal finanziamento della cosiddetta fiscalizzazione degli oneri sociali, ai contributi alla cassa integrazione ordinaria e straordinaria e così via. Un sistema economico che è particolarmente sorretto dalla spesa pubblica, in cui la spesa pubblica regionale ha un ruolo predominante, in considerazione della specificità del nostro ordinamento regionale. Un sistema amministrativo pubblico estremamente arretrato e contorto cui si accompagna una diffusa e grave penuria di servizi sociali e socialmente utili.

Un sistema di formazione professionale che ormai non «forma» più niente e si avvia rapidamente verso la più deleteria dequalificazione e obsolescenza. Questi dati, tutti insieme, ci avevano fatto riflettere sull'opportunità di presentare una proposta di legge che cogliesse innanzitutto un'esigenza: quella di concentrare sul tema dell'occupazione, e del sostegno al reddito delle masse giovanili della nostra Regione, uno sforzo finanziario, legislativo ed amministrativo di grande importanza, di grande contenuto ed estremamente concentrato.

È sulla base di queste riflessioni che alcuni mesi fa l'onorevole Galasso ed io abbiamo presentato un disegno di legge che si intitola «Norme per la corresponsione di un reddito di base ai giovani disoccupati», che sostanzialmente si articolava intorno a seri motivi di riflessione.

Il primo è che, nonostante la condizione di sottosviluppo esistente nella nostra Regione, tut-

tavia siamo parte, facciamo parte di uno Stato moderno, di uno Stato in cui la legislazione sociale è estremamente varia e avanzata sotto certi punti di vista; e, in ragione di questo, uno Stato che dovrebbe riconoscere, in quanto tale, il diritto ad un'esistenza dignitosa e quindi il diritto di ogni suo cittadino ad avere un reddito minimo che garantisca questa esistenza dignitosa.

Il secondo motivo: questo diritto ad un'esistenza dignitosa è da considerarsi, a tutti gli effetti, tra i diritti fondamentali di ogni persona umana. Quindi, un diritto che ha i caratteri della generalità e dell'inviolabilità. Fatto questo, peraltro, ampiamente riconosciuto nei Paesi europei, in particolare in quelli dell'Europa occidentale che nei loro ordinamenti prevedono tutti, sia pure sotto diverse forme, un sistema di reddito garantito, di reddito sociale, che assume in ogni Paese una denominazione specifica. Soltanto l'Italia, tra i Paesi della Comunità europea, non possiede un sistema di reddito minimo garantito. Questo, peraltro, alle soglie del 1992, quando cioè — anche se più ci avviciniamo e più lo dimentichiamo dopo averne parlato lungamente, e quasi sempre a sproposito, negli anni passati — non solo le economie ma anche i sistemi amministrativi e legislativi che intersecano in fatti economici, dovranno tendere ad egualarsi, ad equipararsi in questa Europa. Ciò significa, ineluttabilmente, a nostro giudizio, che anche l'Italia, anche il nostro Paese dovrà prima o poi — io credo abbastanza presto — pensare ad introdurre nel proprio ordinamento un qualche sistema di reddito minimo garantito.

Terza considerazione: proprio perché si tratta di un diritto che inerisce alla persona, è un diritto che va riconosciuto alla persona, e quindi a tutti, e non soltanto a quelli che, per circostanze varie — per fortuna, per casualità, perché si trovano in particolari condizioni, per clientelismo, o perché in qualche modo riescono ad afferrare una qualche occasione — si trovano ad avere un rapporto di qualsiasi tipo con il mondo del lavoro, meglio se con quella parte del mondo del lavoro fornito dalla pubblica Amministrazione.

Sostanzialmente, cioè, si inverte il rapporto tradizionale per cui il reddito è funzione del lavoro; il reddito è corrispettivo di un'attività lavorativa, e quindi viene concesso soltanto a chi questa attività lavorativa, in un modo o nell'altro, riesce a conquistare, anche se in misura parziale, come è il caso dei giovani dell'arti-

colo 23. Ci siamo resi conto perfettamente delle difficoltà che incontra l'introduzione di un sistema di reddito minimo garantito in una Regione sia pure a statuto speciale, come quella siciliana, ed anche, in qualche modo, della improponibilità di un simile progetto di legge se esso fosse rimasto affidato alla generalità dei suoi contenuti. Ed è anche per questo che abbiamo agganciato il disegno di legge a due elementi: il primo, quello di concentrarlo sulle fasce giovanili (dai sedici ai ventinove anni); il secondo, un disegno di legge temporaneo che prevede un intervento concentrato in tre anni, ma agganciato anche ad alcune cose — altro punto di riflessione — cioè a processi di qualificazione professionale, non soltanto attraverso la casualità, ma anche e soprattutto attraverso la disponibilità che la Regione creerebbe, corrispondendo, essa, direttamente, al salario al giovane, della formazione professionale in azienda, senza passare attraverso il meccanismo distorcente e gravemente lesivo delle leggi sul collocamento, meccanismo previsto dal disegno di legge in esame.

Quarta condizione: il recupero della dispersione e della evasione scolastica; è un fatto, credo, di grande rilevanza. Ho già detto poco fa che uno degli elementi che caratterizzano l'offerta di lavoro nella nostra Regione è quello della sua sottoqualificazione; cioè, ci sono moltissimi giovani che non completano neanche la scuola dell'obbligo, e che quindi si presentano sul mercato del lavoro come un sottoprodotto, non quindi, nelle condizioni di offrire quel minimo di qualificazione che oggi il mercato del lavoro richiede. Allora, agganciare la corresponsione del reddito all'obbligo del recupero dell'evasione e della dispersione scolastica, ci sembra una grande possibilità, un progetto di grosso spessore.

Quinto punto: la disponibilità dei giovani ad essere avviati a progetti di utilità collettiva, che è sostanzialmente il meccanismo, però rovesciato, che ha presieduto a tutto l'impianto dell'articolo 23. Perché rovesciato? Perché l'articolo 23 è in qualche modo la necessità di dare comunque un minimo di lavoro a un certo numero di giovani, necessità che spinge innanzitutto le cooperative che li organizzano e li assumono a far sì che facciano alcuni progetti presso la pubblica Amministrazione, anche con un ruolo che travisa un po' la natura delle cooperative, le quali diventano non organizzatrici di lavoro e di imprenditorialità, ma meri strumenti

di intermediazione finanziaria tra il soggetto pubblico e i giovani, e comunque con questo effetto perverso per cui c'è una richiesta che viene da questo mondo organizzato, e non invece una ricerca sistematica della possibilità di lavoro effettivo e socialmente utile presso le pubbliche Amministrazioni.

Sesto punto: l'impegno finanziario. Noi abbiamo fatto i conti: la corresponsione di un reddito minimo in un anno, a tutti i giovani (quindi li abbiamo messi tutti, quelli che si trovano in questa condizione, fascia di età sedici-ventinove anni, che non godono di altre forme di salario o di stipendio e che sono circa 200 mila), significherebbe un impegno finanziario annuo di 1.200 miliardi. Questa, detta così, sembra una cifra spaventosa, ma, a considerarla nella sua reale consistenza, non lo è per nulla, innanzitutto se si considerano soltanto i residui passivi o anche le somme non impegnate, almeno negli esercizi passati, da questa Regione, che hanno toccato spesso cifre superiori ai 3 mila miliardi; tremila miliardi di somme che non hanno avuto alcuna destinazione. Ci rendiamo conto, invece, di quale grande beneficio verrebbe se soltanto una parte di questi tremila miliardi potesse essere utilizzata in questa direzione, soprattutto, anche senza ricorrere agli avanzi, ai residui passivi; ne trarremmo tutti un beneficio, i giovani, l'ambiente, le amministrazioni, se questi mille e duecento miliardi venissero trovati attuando una riconversione della spesa che oggi è particolarmente concentrata in una serie di opere pubbliche, molte delle quali assolutamente inutili, anzi spesso dannose. Se non ricordo male, proprio l'onorevole Placenti stamattina, riferendosi ai famosi settemila miliardi di opere pubbliche che sono state attivate dalla Presidenza della Regione, si poneva l'interrogativo (peccato che se lo ponga adesso e non se lo sia posto qualche anno fa) se questi settemila miliardi, in effetti, avessero dato lavoro, progresso, se effettivamente avessero portato benefici alla Sicilia. Credo che molti di questi settemila miliardi in realtà non abbiano portato alcun beneficio, alcun progresso per la Sicilia, anzi, hanno apportato più di una devastazione ambientale. Basti guardare cosa è successo con la cementificazione dei fiumi, per un costo di centinaia di miliardi. Quindi, operare una riconversione della spesa, in direzione proprio della copertura finanziaria del reddito di base, avrebbe sicuramente apportato notevolissimi benefici, soprattutto ai giovani, che avreb-

bero avuto assicurato un percorso formativo, un percorso lavorativo, il recupero della evasione scolastica, senza la necessità di dovere ricorrere a forme di lavoro precario o, peggio ancora, senza doversi piegare al ricatto del clientelismo, del favore di qualsiasi tipo: di tipo politico, di tipo sindacale o di qualsiasi altra natura.

Questa impostazione non è stata presa nella dovuta considerazione, anzi, da parte del Governo è stata nettamente respinta, per sostenere invece la linea che oggi troviamo espressa in larga misura in questo disegno di legge, con il quale, credo, si corre il rischio di dar vita a provvedimenti che generano nuove discriminazioni, qualche privilegio addirittura, e possono diventare occasione per nuove subordinazioni.

Della ispirazione del reddito di base sopravvive soltanto quel minimo legato, come dicevo poco fa, ai progetti di utilità sociale dell'articolo 23. Anche su questo, però, credo occorra fare una riflessione. Per esempio, ritengo vada rivisto l'articolo 7 per la soluzione che in esso è stata trovata di prevedere una riserva del cinquanta per cento di tutti i posti messi a concorso nei prossimi tre anni presso la pubblica Amministrazione, soprattutto perché penso che illusoriamente con questa previsione si dà una prospettiva ai giovani dell'articolo 23, mentre in realtà, poi, analizzando i meccanismi della legge, si crea una situazione di privilegio tutta a favore dei corsisti piuttosto che dei giovani dell'articolo 23. Comunque, nel corso della discussione degli articoli chiarirò meglio questo punto.

Il disegno di legge sull'occupazione avrebbe dovuto, a mio avviso, innanzitutto concretizzare i diritti: il diritto al lavoro, alla formazione, al reddito, e non creare nuove discriminazioni e nuovi privilegi con norme, ripeto, che presentano aspetti piuttosto discutibili sotto il profilo politico e sono anche abbastanza discutibili sotto il profilo della legittimità costituzionale. È opportuno invece prevedere (ed è quello che abbiamo cercato di fare con la presentazione di alcuni emendamenti) alcuni strumenti che avvicinino ad esempio i giovani dell'articolo 23 al posto di lavoro effettivo, non inventato: a quelli già esistenti. Per esempio, attraverso l'incremento della riserva per proseguire percorsi formativi; per esempio, attraverso la previsione di un punteggio aggiuntivo che valga come titolo nella selezione per i concor-

si, e altre misure che illustrerò meglio nel corso dell'esame dell'articolato.

Questo disegno di legge, dicevo all'inizio, si riduce essenzialmente a formazione professionale, alta si dice, evidentemente per distinguerla da quella che rimarrà bassa; perché se ce n'è una alta, ce ne sarà anche una bassa...

CUSIMANO. C'è l'importo: 40.000 contro 8 mila.

GUELI. Non esiste più alta e bassa, legga bene il disegno di legge.

CUSIMANO. Il concetto è rimasto, anche il relatore lo ha definito con questo termine.

PIRO. Diciamo che questa formazione è meglio di una che è peggio, e si prevedono centinaia di miliardi — sono cifre piuttosto consistenti — per nuovi corsi; quindi nuova corsualità, chiaramente decine e decine di enti, qualcuno anche di recentissima costituzione, in fibrillazione, perché è evidente che, come dire, il pacchetto è consistente e appetitoso, e naturalmente qui prevedo ancora nuovo personale per la formazione professionale. Mi chiedo: ma l'attuale formazione professionale, in tutto questo, che fine fa?

La formazione professionale ormai è da anni oggetto di analisi e critiche spietate. Si dice che ci sono migliaia di corsi inutili, si dice che seimila addetti sono veramente una enormità, si dice che vengono spesi centinaia di miliardi ogni anno, molti dei quali assolutamente non finalizzati, quindi praticamente inutili. Allora mi chiedo: non sarebbe stato meglio, preferibile, più utile, riformare l'attuale sistema della formazione professionale e riqualificare i corsi che già ci sono? Chiudere, invece di aprire ulteriormente gli accessi al personale; sottrarre la formazione professionale agli attuali sistemi di gestione di enti che sostanzialmente hanno come compito principale soltanto quello di riprodurre se stessi? Il risultato evidente — almeno a me sembra evidente, onorevole Culicchia, ecco perché dicevo meglio e peggio — è che da questa legge in poi ci saranno due formazioni professionali. Si darà vita ad un doppio canale, a due livelli: la formazione professionale di serie B, cioè quella che oggi abbiamo conosciuto come formazione professionale, che resterà non qualificata, con tutte le cose brutte che ci diciamo ogni tanto, e poi la forma-

zione professionale di serie A, che è quella che viene prevista con questa legge, che viene peraltro gestita in maniera molto diretta. I meccanismi, infatti, sono gestiti dal Governo della Regione con la mediazione dei nuovi enti che, si prevede, entreranno massicciamente, e che tra l'altro, al contrario di quella che non assicura niente a nessuno, assicurerà, se rimane tale e quale la previsione dell'articolo 7, una corsia molto privilegiata per l'accesso ai posti della pubblica Amministrazione. Gira e rigira: mercato, 1992, 1993, sostegno all'economia, grandi fattori dello sviluppo, l'asino casca nel momento in cui l'unico sbocco concreto e possibile che si immagina, anzi che si costruisce, è quello di andare dritti dritti nella pubblica Amministrazione.

Ma non c'è soltanto questo. Il disegno di legge ignora totalmente il ruolo, le competenze e le funzioni dell'Agenzia regionale per l'impiego, organismo costituito con ritardo in questa Regione, ma che esiste e che è stato costituito con la legge regionale numero 36 dell'anno scorso; in più si abolisce, credo di fatto, certamente per tutta una serie di passaggi, il collocamento. Ed è forse per questo che non si fa la riforma, perché ormai lo stiamo abolendo? A che serve, quindi, fare una riforma? Sooprattutto perché si consente alle aziende di assumere per chiamata diretta per quanto riguarda i contratti di formazione-lavoro, di assumere per chiamata nominativa diretta per la formazione in azienda. Tutti e tre questi meccanismi vengono abbondantemente finanziati dalla Regione e le aziende in relazione a ciò usufruiranno di contributi generosi da parte della Regione.

Ebbene, qui, innanzitutto, mi pongo un problema: vorrei spiegato che rapporto c'è tra chiamata nominativa e allargamento dell'occupazione. Si sostiene, infatti, che uno dei punti attraverso i quali passa l'allargamento della occupazione nelle aziende è rappresentato dall'abolizione della chiamata dal collocamento autorizzando, quindi, le aziende a chiamare direttamente chi vogliono. Questo non l'ho capito, non riesco a cogliere il nesso, il legame stretto che c'è tra queste due cose: chiamata nominativa ed allargamento dell'occupazione. Piuttosto mi pare che in una Regione ed in un mercato del lavoro come quello siciliano, fortemente distorto e caratterizzato da sistemi clientelari, di favoritismo, spesso dall'illegittimità nelle assunzioni e nelle chiamate, introdurre que-

sto elemento di abbattimento di una minima barriera di oggettività, di certezza, sia un contributo che vada nella direzione opposta, cioè nell'approfondire i temi del clientelismo, del favoritismo e, in qualche caso, dell'illegittimità.

Allora, se sommiamo queste previsioni negative alla portata limitata del provvedimento — che, per esempio, se non venisse preso in esame e non venisse approvato il disegno di legge sull'allargamento delle piante organiche negli enti locali, si ridurrebbe a ben poca cosa — ne viene fuori un giudizio complessivo che in questo momento è abbastanza negativo.

Credo che — e con ciò concludo — le questioni grandi e complesse dell'occupazione si possano affrontare in questa nostra Regione soltanto se si affrontano i nodi che restano irrisolti del nostro sviluppo distorto e dipendente, e mi pare chiaro che in questo disegno di legge non c'è nulla che vada in questa direzione.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Magro. Ne ha facoltà.

MAGRO. Signor Presidente e onorevoli colleghi, farò due considerazioni: una di carattere generale ed una di carattere più particolare.

La prima: questo disegno di legge tanto atteso dell'intera società siciliana, soprattutto dai giovani e da alcuni di essi in particolare, costituisce un tentativo di risposta alla grande questione dell'occupazione, primo problema politico vero rispetto al quale le forze politiche si sono attardate a dare o ad avviare una strategia complessiva che mettesse in movimento un processo capace di risolverlo, sia pure non certamente in un anno o due.

Occorreva che le forze politiche avvistassero uno strumento capace di allineare la Sicilia alle aree forti del Paese, a superare quindi il problema della disoccupazione.

I dati che questa mattina ci ha forniti il Presidente della Commissione nella sua relazione testimoniano il grande disagio in cui si trovano i giovani siciliani e l'ormai gravissima percentuale di disoccupazione raggiunta, che supera per due volte la media nazionale. La questione, quindi, non può non essere considerata centrale e meritevole dell'impegno e dell'attenzione delle forze politiche.

Il disegno di legge in discussione non dà certamente una risposta risolutiva né può avere questa pretesa: la dimensione del problema è tale che, a mio avviso, bisogna impostare una

strategia che superi la portata di un disegno di legge e che investa la politica complessiva della Regione siciliana. Occorre allargare il discorso al problema più complessivo di un nuovo sviluppo in Sicilia, quindi di una programmazione seria e razionale delle risorse, di una nuova utilizzazione della spesa regionale, meglio: di una sua qualificazione, riconducendo essa in una logica di rapporto tra costi-benefici, cioè complessivamente in uno sforzo razionalizzatore della spesa; se non faremo ciò, non risolveremo mai questo problema. Conosciamo le condizioni finanziarie in cui si trova la Regione, sappiamo che il nostro bilancio tende sempre più ad accrescere la spesa di parte corrente e a ridurre la spesa in conto capitale, il che significa che faremo sempre meno investimenti, al di là della qualità degli stessi. Va attuata, quindi, un'inversione di tendenza sulla politica della spesa regionale, una vera programmazione, una volontà politica ferma, determinata nell'affrontare i fattori dello sviluppo dell'economia, quindi investimenti che siano in grado di allargare la base produttiva e l'occupazione. Ritengo che questo tema sia oggi di grande attualità e che questo disegno di legge rappresenti un approccio al problema e non certamente una risposta risolutiva o esaustiva. Il tema sarà anche centrale nell'imminente campagna elettorale; sarà la prima questione che le forze politiche, nel confronto con l'opinione pubblica, nel confronto tra esse, porranno all'attenzione per la prossima legislatura. Il grado di consapevolezza di questo problema si traduce appunto in questo provvedimento legislativo, che quindi rappresenta una risposta che giudico positiva. Pertanto, l'auspicio che questo disegno di legge possa essere approvato è un fatto scontato, è un fatto ovvio e condivisibile da tutte le forze politiche.

Addentrando nel merito, cosa che certamente faremo nell'esame dettagliato degli articoli, noi possiamo constatare che si introducono alcuni meccanismi da attivare soprattutto in riferimento al precariato che in Sicilia è tanto numeroso. Mi riferisco ai giovani dell'articolo 23, che hanno guardato giustamente a questa legge come ad un provvedimento capace di fornire una risposta al loro problema. Diciamo che sostanzialmente diamo due risposte: una, facilmente percepibile attraverso l'articolo specifico, che proroga il rapporto di lavoro dei giovani dell'articolo 23 (nel testo del disegno di legge viene proposto il 30 giugno 1992); l'al-

tra che prevede una serie di meccanismi per far sì che alla fine del loro rapporto di lavoro i soggetti interessati possano attivarsi e quindi trasformarlo in un rapporto stabilizzato, consentendo loro l'inserimento a pieno titolo nel mondo del lavoro.

Ricordo di avere firmato, insieme ad altri colleghi della Commissione «Lavoro», un emendamento tendente a prorogare per tre anni il rapporto di lavoro dei giovani dell'articolo 23. Partivamo da una considerazione: siccome alcuni di questi progetti erano stati precedentemente (cioè l'anno scorso) prorogati, volevamo mettere tutti i giovani nelle stesse condizioni.

Alla base di questa proposta stava un principio di uguaglianza. Questo emendamento è stato sottoposto ad una discussione, ed è stato oggetto di alcune osservazioni del Governo che hanno un loro fondamento ed una loro legittimità partendo dalla considerazione che la proroga *sic et simpliciter* dei giovani dell'articolo 23 voleva significare (se ci si fosse limitati soltanto a questo) una permanenza del rapporto precario tra questi giovani e le pubbliche amministrazioni con le quali intrattengono un rapporto di lavoro. Invece, il problema di fondo, e quindi la sostanza vera, era quella di trasformare questo rapporto, oggi precario, in un rapporto stabile e definitivo.

Nella legge sono previsti i corsi di formazione professionale, sono previste anche assunzioni per chiamate nominative (per altri giovani) da parte del mondo imprenditoriale.

I corsi di formazione professionale, che sono diversi da quelli tradizionali, nascono da un'analisi del mercato del lavoro; cioè, si presume che questi corsi siano finalizzati ad una occupazione stabile e definitiva.

Onorevoli colleghi, anch'io ho qualcosa da ridire — e l'ho espresso in qualche sede — sulla formazione professionale in Sicilia: tutti avvertemmo l'esigenza che essa vada ripensata, migliorata, razionalizzata e, soprattutto, maggiormente finalizzata. Quindi, si presume che questi corsi, almeno così come sono prefigurati e prescritti in questo disegno di legge, si ispirino a tutt'altra logica. Intanto c'è una forte finalizzazione che parte dalle indagini di mercato sul lavoro: si tende ad avviare alcuni corsi di formazione professionale alla fine dei quali questi giovani possano trovare a pieno titolo uno sbocco nel mondo del lavoro. Infatti, se si perde questa caratteristica — ha ragione l'onorevole

Piro — non si farà altro che ripetere i vecchi meccanismi esistenti della formazione professionale che non sempre sono mirati ad una piena occupazione. Ripeto: le giuste osservazioni formulate dal Governo nascevano dalla preoccupazione che questo rapporto dei giovani dell'articolo 23, da precario dovesse diventare stabile, permanente. Da qui la proposta di proroga al 30 giugno 1992. Non so se in questo lasso di tempo effettivamente questa legge dispiegherà tutte le proprie potenzialità, tutti i propri meccanismi in modo da mettere concretamente ed operativamente in atto queste possibilità. Io mi auguro di sì. Certamente ho condiviso la posizione del Governo con questo spirito e con questo obiettivo. Se è questo l'obiettivo, certamente è un obiettivo da preferire rispetto ad una proroga di tre anni disposta senza prevedere gli strumenti che consentano di inserire i giovani, a pieno titolo, nel mondo del lavoro. Quindi, volevo fare questa sottolineatura. Certamente, ci sarà un confronto, ci sarà un dibattito, credo che il Governo illustrerà in maniera puntuale questi meccanismi ed avremo così un ulteriore elemento di riflessione.

Onorevoli colleghi, concludo il mio intervento, perché ritengo più urgente che si passi all'esame dell'articolato, nella speranza, e forse nella certezza, che nell'attuale seduta si possa approvare questo importante disegno di legge.

GIGLIUCCIO, Assessore per il Lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIGLIUCCIO, Assessore per il Lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione. Signor Presidente, onorevoli colleghi, alla fine di questo lungo dibattito, vorrei innanzitutto ringraziare il Presidente della quinta Commissione e la Commissione tutta per la relazione puntuale, attenta e documentata che ci ha fornito questa mattina; vorrei altresì ringraziare tutti i colleghi che hanno svolto interventi in questa discussione generale.

Credo sia importante dire alcune cose su quello che è stato l'*iter* di questo disegno di legge, e particolarmente sulla volontà politica del Governo per arrivare a predisporlo e farlo giungere all'approvazione da parte dell'Assemblea.

Rendendo le dichiarazioni programmatiche, il Presidente della Regione aveva preso l'im-

pegno di considerare, tra gli interventi più importanti e più significativi, quelli tendenti all'occupazione ed al lavoro. E il Governo ha tenuto fede a questo impegno, avviando, con molto scrupolo e con molta convinzione, una serie di incontri con le forze sociali, le forze politiche, le forze produttive e quelle sindacali. Un progetto di tale dimensione, infatti, non può essere soltanto frutto dell'inventiva o della personale iniziativa di un singolo o di alcuni, ma deve avvalersi — ed è appunto questo lo spirito con cui il Governo si è posto dinanzi al problema — del contributo di tutte le parti interessate per creare uno strumento legislativo — lo dico subito — che non servirà certamente a cancellare «di botto» la disoccupazione nella nostra Regione, ma che potrà essere, invece, utile per aggredire questo grave fenomeno che oggi attanaglia la nostra Regione. Ed è per questo motivo che il ringraziamento che poco fa facevo al Presidente della Commissione vorrei estenderlo all'intera Commissione legislativa, per il contributo che ha dato e per le soluzioni che sono state approntate. Ringrazio altresì coloro i quali, pur rappresentando posizioni diverse rispetto a quelle sostenute dal Governo, le hanno espresse con chiarezza.

Dicevo che il disegno di legge non si prefigge di risolvere i problemi dello scibile umano, ma di puntualizzare alcuni aspetti che, attraverso questa normativa, possono assicurare una migliore accessibilità sul mercato del lavoro. È questo lo spirito che abbiamo voluto e che intendiamo mantenere come Governo della Regione. È per questo motivo che devo dirle, onorevole Tricoli, al di là della consistenza finanziaria peraltro robusta, che il problema non è tanto dei cento miliardi in più o in meno, quanto di ciò che questo disegno di legge riuscirà a mobilitare per gli anni che verranno.

Anche perché il Governo, nell'affrontare il problema dell'occupazione, ha voluto — in Commissione «Finanza» prima e nelle Commissioni di merito poi — presentare un progetto che non si esaurisce con questo disegno di legge, ma che si ricollega ad altri disegni di legge che saranno posti in discussione nell'immediato futuro. Mi riferisco, in particolare, al disegno di legge sulle nuove norme in materia di personale dei Beni culturali ed ambientali ed a quello sull'istituzione di nuovi servizi presso gli enti locali: adeguamento delle piante organiche e relativa copertura dei posti.

Abbiamo voluto, in altri termini, individua-

re due filoni che a noi sembra indispensabile seguire: il filone del lavoro nel privato e il filone del lavoro nel pubblico. Sbaglia chi considera che il disegno di legge si muove nella direzione del pubblico impiego. Affronta certamente anche il problema del lavoro nel pubblico impiego, ma in modo particolare s'impiega a creare nuovi istituti e nuovi strumenti per creare maggiore sviluppo e, pertanto, per accentuare il lavoro nel privato.

È per questo motivo che la strategia non può esaurirsi nell'ambito della normativa che ci apprestiamo a votare, ma deve guardare al complesso molto più generale delle iniziative legislative nei settori produttivi della nostra Regione. Infatti, soltanto attraverso un complesso di incentivazioni produttive potremo esaltare il ruolo di questo disegno di legge.

Non possiamo perdere di vista in nessun momento questo quadro di riferimento generale ed affrontare l'argomento come se fosse esaustivo di tutti i problemi. Sbaglieremmo e devierranno da quella che è stata la nostra impostazione.

Ed è su questa impostazione che devo dire all'onorevole Piro il motivo per cui il Governo della Regione, ed io personalmente, pur avendo seguito con attenzione ed apprezzato sul piano intellettuale la proposta e l'iniziativa della creazione del reddito minimo garantito, ha dichiarato la sua contrarietà. E ciò per due soli motivi (non ne elencherò altri) a mio avviso fondamentali. Il primo: un intervento di questo genere si inquadra in una visione diversa di stato sociale e non in un'ottica di interventi a favore dell'occupazione. È quindi un argomento di grande importanza per un dibattito parallelo e diverso da quello che si sta svolgendo. Si tratta di un altro dibattito, di un altro argomento.

La seconda considerazione: se in Stati moderni ed avanzati la creazione dello stato sociale attraverso il reddito minimo garantito può essere un'occasione di civiltà, certamente una diversa considerazione ci impone la realtà della nostra Regione. In nazioni che hanno una disoccupazione fisiologica, come da tante parti ricordato, ed inoltre di poca durata, iniziative di questo genere possono trovare spazio. Ma in una Regione nella quale la disoccupazione non è certamente di breve, ma di lunga durata, creremmo un meccanismo distorto che non risponderebbe per nulla all'obiettivo del Governo che è quello di intervenire a favore della occupa-

zione. Non starò qui (è stato già fatto da tutti) a richiamare l'impostazione del disegno di legge, anche perché lo affronteremo nei singoli articoli, però vorrei dire che quando qualcuno si scandalizza perché con il provvedimento si introducono alcuni istituti (tra l'altro già esistenti), relativi all'assunzione con richiesta nominativa, ciò mi lascia fortemente perplesso. In Italia e nella nostra Regione sono già operativi alcuni istituti, primo fra tutti quello dei contratti di formazione-lavoro rispetto ai quali, per la verità, lamentiamo una scarsa accelerazione, così come capita nelle altre Regioni, dove, ovviamente, l'iniziativa privata è più sviluppata. Non fa certamente scandalo il discorso dei contratti di formazione-lavoro, così come non può farne il sistema delle assunzioni con richieste nominative, che non stravolgono il collocamento in quanto, fra l'altro, fanno riferimento ai disoccupati di lunga durata, ai disoccupati in mobilità, ai portatori di handicap, cioè a quelle categorie socialmente deboli per le quali un intervento di questo genere può consentire realmente, con una concreta incentivazione alle imprese, di accentuare la loro produttività e quindi dando nuovi sbocchi occupazionali.

Queste sono state le spinte che hanno portato il Governo a realizzare questo progetto. All'interno di questo disegno di legge, possono essere presentati emendamenti; ma chiaramente, siccome il Governo ha voluto disegnare, d'intesa con la Commissione, un percorso entro il quale devono rientrare gli interventi, la sua posizione rimarrà di legittima difesa della linea che insieme alla Commissione è stata tracciata.

Un'ultima considerazione vorrei fare a proposito dei cosiddetti giovani dell'articolo 23, le cui istanze hanno trovato e trovano spazio all'interno di questo progetto. E ciò non perché si è regalato, con una proroga *sic et simpliciter*, un percorso assolutamente preferenziale, per creare una categoria che vive parallelamente e separatamente dal resto del progetto. Le iniziative predisposte per i giovani dell'articolo 23, servono soltanto a farli reinserire in un progetto più generale — l'intero progetto — per cui anche i tempi delle cosiddette (fra virgolette) «proroghe» servono esclusivamente a consentire la fruizione, così come accade a tantissimi altri giovani disoccupati, della normativa in esame. Inoltre, non va dimenticato che i giovani dell'articolo 23 sono stati selezionati attraverso gli uffici di collocamento con una graduatoria pub-

blica. Credo che lo sforzo del Governo non sia senza significato; esso serve a ricondurci in un ambito più complessivo e certamente mirato allo sviluppo della nostra Regione e ad una serie di interventi tendenti alla creazione di nuove opportunità di lavoro. E non è stato dimenticato (mi rivolgo in particolare all'onorevole Piro) l'aggancio con l'Agenzia regionale per l'impiego e con l'Osservatorio del lavoro in quanto vi è un riferimento alla normativa vigente, cioè alla legge regionale numero 36 del 1990. Questo raccordo è stato previsto perché tutto possa svolgersi in un ambito più complessivo che, appunto, è quello della suddetta legge regionale. È auspicabile, quindi, che l'Assemblea approvi questo disegno di legge per fare in modo che la Regione si doti di due strumenti con i quali fare fronte ai problemi della disoccupazione nella nostra Regione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale. Pongo in votazione il passaggio all'esame degli articoli.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Invito il deputato segretario a dare lettura dell'articolo 1.

FERRANTE, segretario:

«TITOLO I

Interventi per l'occupazione

Articolo 1.

Interventi formativi a favore di laureati e diplomati di scuole secondarie

1. Per il triennio 1991/1993 l'Assessore regionale per il Lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione è autorizzato a predisporre e finanziare con propri decreti, previo parere della Commissione regionale per l'impiego, di cui all'articolo 1 della legge regionale 5 marzo 1979, numero 18 e successive modifiche ed integrazioni, nonché della competente Commissione dell'Assemblea regionale siciliana, piani di formazione riservati a soggetti privi di occupazione di età compresa tra i 18 ed i 40 anni, in possesso di diploma di laurea o di diploma di scuola media di secondo grado, residenti in Sicilia ed iscritti

nelle liste di collocamento di un comune dell'Isola.

2. Nell'ambito dei piani di cui al comma 1, l'Assessore regionale per il Lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione istituisce e finanzia corsi di formazione professionale di durata non inferiore a sei mesi, rivolti al conseguimento di qualificazioni o specializzazioni in settori, e per profili professionali, aventi specifica rilevanza ai fini dell'inserimento nel mondo del lavoro, sia nel comparto pubblico che in quello privato, con particolare riferimento ai settori dell'informatica e della telematica, dell'agricoltura specializzata, dei servizi sociali, dell'animazione socio-culturale, della tutela ambientale, del turismo, dei beni culturali, della innovazione tecnologica.

3. Ai fini della predisposizione dei piani formativi e della progettazione dei corsi possono essere chiamati a partecipare alle sedute della Commissione regionale per l'impiego esperti di settore appartenenti ad amministrazioni, enti ed organismi pubblici o privati in numero non superiore a due per ciascuna seduta, ai quali sarà corrisposto un gettone di importo pari a quello spettante ai componenti della Commissione stessa e, ricorrendone i presupposti, il trattamento di missione spettante al funzionario regionale con qualifica di dirigente superiore.

4. La realizzazione dei corsi di formazione di cui al comma 2 sarà affidata, mediante stipula di apposite convenzioni, a soggetti aventi i requisiti necessari per essere ammessi alla gestione del Fondo sociale europeo.

5. Con i piani di formazione saranno individuati le qualifiche ed i profili professionali, gli indirizzi formativi, il numero dei partecipanti, la durata, le modalità per l'individuazione dei costi, i titoli di studio e professionali richiesti ai fini dell'ammissione ai corsi ed i criteri per la relativa valutazione.

6. Con i decreti approvativi dei piani sarà disposta l'assunzione degli impegni di spesa occorrenti per la copertura degli oneri scaturenti dall'effettuazione dei corsi, con imputazione a carico dell'esercizio finanziario in corso alla data di emanazione dei decreti medesimi».

PRESIDENTE. Comunico che sono stati presentati i seguenti emendamenti:

— dagli onorevoli Gueli ed altri:

al comma 1, dopo le parole «finanziare con propri decreti» aggiungere «avvalendosi dell'Agenzia per l'Impiego e la formazione professionale, di cui all'articolo 9 della legge numero 36 del 1990»;

— dagli onorevoli Tricoli ed altri:

all'ottavo rigo, dopo le parole «piani di» aggiungere «alta»;

— dagli onorevoli Gueli ed altri:

sostituire il comma 3 con il seguente:

«La predisposizione dei piani formativi e della progettazione dei corsi è affidata all'Agenzia per l'Impiego e la formazione professionale, di cui all'articolo 9 della legge numero 36 del 1990»;

— dagli onorevoli Tricoli ed altri:

al comma 4, dopo la parola «convenzioni» aggiungere «a dipartimenti ed istituti universitari nonché a»;

— dagli onorevoli Culicchia, Gueli, Burgarella Aparo e Ordile:

al comma 4 sostituire «alla gestione del» con «a fruire dei finanziamenti del».

GULIANA, Assessore per il Lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GULIANA, Assessore per il Lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione. Signor Presidente, onorevoli colleghi, vorrei invitare l'onorevole Gueli a ritirare gli emendamenti modificativi ai commi 1 e 3 in quanto il Governo ha presentato un emendamento all'articolo 5 che prevede ci si avvalga dell'Agenzia regionale per l'impiego e la formazione professionale, nell'ambito appunto delle competenze che vengono assegnate dalla legge numero 36 del 1990.

GUELI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUELI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, prendo atto delle dichiarazioni del Gover-

no e dichiaro, anche a nome degli altri firmatari, di ritirare gli emendamenti.

PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto.

Si passa all'esame dell'emendamento a firma degli onorevoli Tricoli ed altri aggiuntivo all'ottavo rigo dell'articolo 1.

TRICOLI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TRICOLI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, questo emendamento è collegato a quello successivo, presentato pure dal mio Gruppo, con il quale si chiede il ripristino della collaborazione con gli istituti ed i dipartimenti universitari. Posso anche ritirare questo emendamento perché saranno i risultati a dire se la formazione, la specializzazione sarà alta, media o infima. Il problema fondamentale è invece quello di ripristinare la collaborazione con le Università, a mio avviso indispensabile per dare una qualificazione adeguata ai giovani.

PRESIDENTE. L'Assemblea prende atto del ritiro dell'emendamento.

Si passa all'esame dell'emendamento a firma Tricoli ed altri aggiuntivo al comma 4.

Si procede alla votazione. Il parere della Commissione?

CULICCHIA, Presidente della Commissione e relatore. Favorevole.

PRESIDENTE. Il parere del Governo?

GIULIANA, Assessore per il Lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione. Favorevole.

PRESIDENTE. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Si passa all'esame dell'emendamento della Commissione modificativo all'articolo 1.

Il parere del Governo?

GIULIANA, Assessore per il Lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione. Favorevole.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Pongo in votazione l'articolo 1 nel testo risultante.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Invito il deputato segretario a dare lettura dell'articolo 2.

FERRANTE, segretario:

«Articolo 2.

Modalità di ammissione ai corsi

1. Le modalità di ammissione ai corsi di cui all'articolo 1 sono disciplinate mediante appositi bandi da approvarsi con decreto dell'Assessore regionale per il Lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

2. Alla selezione degli aspiranti ai fini dell'ammissione ai corsi di cui all'articolo 1 provvedono apposite commissioni nominate con decreto dell'Assessore regionale per il Lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione, composte da un direttore del medesimo Assessorato e da due esperti di settore, scelti dal medesimo Assessore, il quale nomina, altresì, il presidente nella persona di uno dei due predetti direttori.

3. Le mansioni di segretario delle commissioni previste dal comma 2 sono svolte da un funzionario in servizio presso gli uffici dell'Amministrazione regionale del lavoro, con qualifica non inferiore a dirigente o equiparato.

4. Le commissioni istituite ai sensi del comma 2, in conformità ai criteri stabiliti in applicazione del comma 5 dell'articolo 1, procedono alla valutazione dei titoli di studio e professionali prodotti dagli aspiranti, nonché alla formazione delle graduatorie di merito, per ciascun profilo professionale.

5. Le graduatorie sono approvate con decreto dell'Assessore regionale per il Lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale.

le e l'emigrazione e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

6. Gli aspiranti sono ammessi ai corsi secondo l'ordine della graduatoria ed in numero pari a quello dei posti previsti.

7. I corsi, quale che sia il relativo profilo professionale, potranno essere frequentati per una volta soltanto.

8. Gli idonei non ammessi ai corsi hanno titolo a subentrare secondo l'ordine della graduatoria, qualora si verifichi la disponibilità di posti, sempreché il numero delle ore di lezione già effettuato non abbia ancora superato il 20 per cento delle ore di durata complessiva del corso.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Invito il deputato segretario a dare lettura dell'articolo 3.

FERRANTE, segretario:

«Articolo 3.

Sostegno al reddito degli allievi

1. Agli allievi che frequentano i corsi previsti dall'articolo 1 è corrisposto un assegno giornaliero di lire 40.000 per ogni giorno di effettiva presenza».

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 3.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Invito il deputato segretario a dare lettura dell'articolo 4.

FERRANTE, segretario:

«Articolo 4.

Prove finali

1. Al termine dei corsi gli allievi saranno ammessi a sostenere, previo giudizio favorevole

del corpo docente, una prova finale d'esame davanti a commissioni nominate con decreto dell'Assessore regionale per il Lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione e composte da un funzionario con qualifica non inferiore a dirigente o equiparato, in servizio presso gli uffici dell'Amministrazione regionale del lavoro, in qualità di presidente, e da due docenti del corso, nominati dal medesimo Assessore. Le mansioni di segretario delle commissioni d'esame sono svolte da un funzionario in servizio presso gli uffici dell'Amministrazione regionale del lavoro, con qualifica di dirigente o equiparato.

2. Ai fini dell'ammissione alle prove finali d'esame è richiesta una frequenza non inferiore ai 2/3 delle ore di insegnamento complessivamente previste.

3. Agli allievi che abbiano superato la prova finale d'esame è rilasciato l'attestato di qualifica a norma delle vigenti disposizioni.

4. Ai presidenti, ai componenti ed ai segretari delle commissioni di cui al presente articolo ed all'articolo 2 è corrisposto, per ciascuna seduta, un gettone di presenza nella misura spettante ai membri delle commissioni d'esame operanti in seno all'Amministrazione regionale e, ricorrendone i presupposti, il trattamento di missione spettante al funzionario regionale con qualifica di dirigente superiore».

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Comunico che è stato presentato dagli onorevoli Lombardo Raffaele ed altri il seguente emendamento articolo 4 bis:

«Articolo 4 bis: La licenza per l'esercizio dell'arte ausiliare delle professioni sanitarie di odontotecnico, ottico, meccanico ortopedico ernista e massofisioterapista, rilasciata, ai sensi dell'articolo 140 del testo unico della legge sanitaria approvato con regio decreto 27 luglio 1934, numero 1265, dagli Istituti professionali di Stato per l'Industria e l'artigianato ai sensi dell'articolo 9, secondo comma, del regio decreto 21 settembre 1938, numero 2038, può essere conseguita presso gli istituti professionali

legalmente riconosciuti ai sensi della legge 19 gennaio 1942, numero 86.

Le sezioni relative sono istituite con decreto dell'Assessore regionale per i Beni culturali, ambientali e per la pubblica istruzione, d'intesa con l'Assessore regionale per la Sanità, ed hanno durata analoga a quella delle corrispondenti sezioni istituite presso gli Istituti professionali di Stato.

Al termine di ciascun corso gli alunni sostennero esame di qualifica di abilitazione all'esercizio dell'arte ausiliaria relativa presso apposite Commissioni scolastiche costituite in base alla vigente normativa ed integrate da un rappresentante dell'Assessorato regionale della Sanità.

È confermato, ai fini dell'abilitazione all'esercizio della professione di ottico, odontotecnico e massofisioterapista, il valore degli esami di idoneità ed abilitazione svolti, sino all'entrata in vigore della presente legge, presso gli Istituti professionali di stato o legalmente riconosciuti con decreto dell'Assessore regionale per la Pubblica istruzione».

Dichiaro, ai sensi dell'articolo 111, comma 2, del Regolamento interno, l'emendamento improponibile.

Invito il deputato segretario a dare lettura dell'articolo 5.

FERRANTE, segretario:

«Articolo 5.

Corsi di formazione per la gestione di impianti pubblici

1. L'Assessore regionale per il Lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione istituisce e finanzia, con le modalità di cui agli articoli da 1 a 4, anche attraverso la predisposizione di appositi piani di settore, corsi di formazione professionale di durata non superiore ad un anno, destinati alla acquisizione di specifiche professionalità occorrenti per la gestione e la manutenzione di opere ed impianti di rilevante utilità sociale, con particolare riferimento ai sistemi idrici ed acquedottistici, ai dissalatori, ai depuratori, alle discariche controllate ed all'impiantistica sportiva.

2. Le competenti amministrazioni provvedono a fornire all'Assessorato regionale del Lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione i dati e gli

elementi riguardanti le esigenze formative, in relazione all'entità ed alle caratteristiche delle opere e degli impianti.

3. La gestione dei corsi di cui al comma 1 sarà effettuata dai soggetti di cui al comma 4 dell'articolo 1.

4. I soggetti i quali abbiano frequentato con esito favorevole i corsi previsti dal presente articolo hanno diritto di precedenza nelle assunzioni da effettuarsi da parte degli enti o delle società, anche a capitale misto, che risultino aggiudicatarie degli appalti o concessionarie per la gestione e la manutenzione degli impianti e delle opere di cui al comma 1.

5. Le imprese anche a capitale misto ed i consorzi che assumano la gestione e la manutenzione delle opere e degli impianti previsti dal comma 1, hanno facoltà di assumere con richiesta nominativa, per l'effettuazione dei lavori relativi, i lavoratori in possesso dell'attestato di qualifica conseguito a seguito della frequenza ai corsi previsti dal presente articolo».

PRESIDENTE. Comunico che sono stati presentati i seguenti emendamenti:

— dal Governo:

aggiungere il seguente comma:

«6. Ai fini della predisposizione degli interventi formativi previsti dall'articolo 1 e dal presente articolo, l'Assessorato regionale del Lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione può avvalersi dell'Agenzia regionale per l'Impiego e per la formazione professionale, nell'ambito delle competenze ad essa assegnate dall'articolo 9 della legge regionale 21 settembre 1990, numero 36»;

— dagli onorevoli Tricoli ed altri:

sopprimere il comma 5.

GUELI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUELI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, ho ritirato gli emendamenti all'articolo 1 in quanto era stato annunciato un analogo emendamento del Governo all'articolo 5. Mi pare, però, che ci sia una leggera differenza tra gli emendamenti da me presentati e successivamente

te ritirati e quello del Governo. Noi dicevamo che l'Assessore regionale per il Lavoro deve avvalersi dell'Agenzia regionale per l'impiego; mentre nell'emendamento governativo si dice «può avvalersi». Chiedo, pertanto, al Governo di presentare un emendamento al suo emendamento e di precisare che l'Assessore dovrà avvalersi obbligatoriamente dell'Agenzia. Credo, infatti, trattarsi di un dato assolutamente pacifico rispetto alla legge che abbiamo approvato.

TRICOLI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TRICOLI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, con riferimento all'emendamento da me proposto, di sopprimere il comma 5 dell'articolo 5, a me sembra abnorme il fatto che dopo che gli allievi hanno conseguito il diploma di specializzazione ci possa essere una discriminazione da parte delle imprese a capitale misto e dei consorzi che assumono la gestione e la manutenzione delle opere e degli impianti previsti dal comma 1. Riteniamo che non possa esistere la richiesta nominativa per quanto riguarda l'assunzione di coloro i quali hanno acquisito il titolo; la richiesta deve essere numerica, perché non comprendo in base a quale criterio poi avvenga la scelta tra coloro i quali hanno conseguito lo stesso titolo. L'assunzione deve rispondere a criteri di equità, quindi, al limite, il comma 5 può rimanere, ma sostituendo il termine «richiesta nominativa» con «richiesta numerica». Questo è il punto.

PIRO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIRO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, sono assolutamente d'accordo con l'emendamento soppressivo del comma 5, proposto dagli onorevoli Tricoli ed altri. Inviterei anche l'onorevole assessore Giuliana a rileggere il testo. Infatti il comma 5 dice: «le imprese anche a capitale misto ed i consorzi che assumono la gestione e la manutenzione delle opere». Circa i consorzi, perché non vi è altra specificazione, per consorzi debbono intendersi quelli tra comuni o comunque tra enti pubblici, che vengono istituiti per la gestione consortile di impianti di depurazione o per impianti di smaltimento dei rifiuti. La previsione della chiamata

nominativa, non solo per le imprese a capitale misto — che potrebbero essere a capitale misto ma a prevalenza pubblica — ma, addirittura, per i consorzi che sono soggetti di diritto pubblico, viola apertamente la normativa sulle assunzioni presso gli enti pubblici. Abbiamo ribadito in tutte le leggi, che anche recentemente ha esaminato ed approvato l'Assemblea, il principio, secondo me inderogabile, che nella pubblica Amministrazione, sotto qualsiasi forma (rileggersi l'articolo 1 della legge sui concorsi varata da quest'Assemblea, che estende appunto la normativa sui concorsi anche ai consorzi costituiti tra comuni), sotto qualsiasi denominazione si accede soltanto attraverso forme pubbliche di selezione o pubblici concorsi. Questo articolo è una grave violazione di questo principio; è un *vulnus* che si introduce nel nostro ordinamento, oltre a presentare aspetti di «dubbia moralità». Quindi, lo ripeto, sono favorevole all'emendamento a firma dell'onorevole Tricoli. Per quanto riguarda (così non intervengo più) il secondo emendamento, quello aggiuntivo proposto dal Governo, sono d'accordo con l'eccezione sollevata dall'onorevole Gueli.

Onorevole Assessore, qui va detto non che l'Assessorato «può avvalersi» ma che «si deve avvalere» o che «si avvale dell'agenzia regionale dell'impiego»; diversamente questa norma agirebbe in deroga alla legge regionale numero 36 del 1990. Onorevole Assessore, non sto a rileggere tutti i compiti dell'Agenzia, gliene leggo uno solo: «punto i): provvedere alla progettazione di attività formative di elevato livello anche a carattere sperimentale». Se abbiamo previsto con la suddetta legge 36 una serie di compiti specifici relativi alla formazione professionale, è ovvio che l'Assessore debba avvalersi dell'Agenzia e, quindi, va scritto che «si avvale dell'Agenzia» e non che «può avvalersi dell'Agenzia».

GUELI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUELI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, intervengo per dire che condivido le preoccupazioni espresse dall'onorevole Tricoli per quanto riguarda il quinto comma dell'articolo 5. Dobbiamo almeno cambiare la dizione «con richiesta nominativa» con la dizione «con richiesta numerica», lasciando interamente il quinto

comma e fermo restando che debbono essere assunti i lavoratori che abbiano ottenuto il certificato di qualifica. In quest'ambito dobbiamo prevedere le richieste numeriche; diversamente creeremmo una grossa sperequazione tra un lavoratore e un altro, tra un corsista e l'altro.

PRESIDENTE. Comunico che è stato presentato dalla Commissione il seguente emendamento modificativo all'emendamento del Governo:

sostituire le parole «può avvalersi» con «si avvale».

L'articolo 5, con i relativi emendamenti, è accantonato.

Invito il deputato segretario a dare lettura dell'articolo 6.

FERRANTE, *segretario*:

«Articolo 6.

Riserve di posti per l'accesso ai corsi

1. Ai soggetti i quali abbiano partecipato, per periodi complessivamente non inferiori a novanta giorni, alla realizzazione dei progetti di utilità collettiva disciplinati dall'articolo 23 della legge 11 marzo 1988, numero 67 e successive modifiche ed integrazioni, è riservata una quota fino al 25 per cento dei posti previsti nell'ambito dei corsi di cui agli articoli 1 e 5, fermo restando il possesso dei requisiti richiesti ai fini dell'ammissione ai corsi medesimi. La sussistenza di tali periodi è comprovata attraverso apposita certificazione rilasciata dal competente Ufficio provinciale del lavoro.

2. Nei corsi di cui gli articoli 1 e 5 una quota non inferiore al 25 per cento dei posti previsti per ciascun corso è riservata ai soggetti di età compresa tra i 18 ed i 32 anni».

PRESIDENTE. Comunico che sono stati presentati i seguenti emendamenti:

— dagli onorevoli Tricoli ed altri:

al comma 1 sostituire «novanta giorni» con «sei mesi»;

— dall'onorevole Piro:

al primo comma sostituire «25 per cento» con «50 per cento».

PIRO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIRO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il mio emendamento è estremamente semplice, ed è semplice anche come dizione. Eleva la quota del 25 per cento, prevista a favore dei soggetti dell'articolo 23 per l'accesso ai corsi di formazione professionale, al 50 per cento. I motivi sono presto detti. Vi è innanzitutto un primo elemento di non molta coerenza, anzi di scarsa coerenza di questo articolo 6, in quanto nel primo comma si opera una riserva del 25 per cento a favore dei giovani dell'articolo 23, i quali sono compresi nella fascia che va fino ai 29 anni d'età. Con il comma secondo si opera una ulteriore riserva del 25 per cento per i giovani di età compresa tra i diciotto e i trentadue anni; in totale quindi si opera una riserva del 50 per cento per i giovani fino a 32 anni e si lascia il restante 50 per cento per gli altri: per coloro che hanno da 33 a 40 anni. Può anche darsi, onorevole Assessore, che io non abbia capito nulla, allora sarà lei a spiegarmi come funziona il meccanismo previsto dall'articolo 6. Ho qualche dubbio; comunque poi lei me lo spiegherà e io ne prenderò atto.

Questo è il primo motivo, ma non è quello principale.

Il secondo motivo, quello principale, è che io pongo in relazione l'incremento, fino al 50 per cento, della riserva a favore dei giovani dell'articolo 23 per l'accesso alle attività formative con la richiesta di rivedere la previsione operata all'articolo successivo, all'articolo 7, della riserva dei posti del 50 per cento.

Ho letto e riletto, credo non tutte, ma certamente alcune delle piattaforme che il movimento dei giovani dell'articolo 23 ha presentato nel corso del tempo e non ho trovato (almeno tra quelle che ho letto) nessuna richiesta che venisse operata una riserva così consistente dei posti disponibili presso la pubblica Amministrazione. Ho invece trovato la pressante richiesta del riconoscimento, anche in termini di punteggio aggiuntivo per le graduatorie di cui alla legge numero 56 del 1987, del servizio prestato presso la pubblica Amministrazione e la garanzia che venisse assicurato — in funzione del periodo di lavoro e della professionalità acquisita — un percorso agevolato per l'accesso ad ulteriori fasi della formazione professionale.

Allora, credo che faremmo una cosa saggia,

utile e giusta se incrementassimo la riserva per i posti di formazione professionale in modo da garantire un ulteriore percorso formativo ai giovani dell'articolo 23 e, contemporaneamente (quando verrà in discussione l'articolo 7), rivedessimo la previsione della riserva del 50 per cento che, a mio avviso, non è opportuno venga mantenuta così come è.

GIULIANA, *Assessore per il Lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione.* Il che significa, onorevole Piro, che lei propone l'accantonamento dell'articolo?

PIRO. Non lo propongo, se lo propone lei.

GUELI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUELI. Signor Presidente e onorevoli colleghi, ritengo che, per quanto riguarda l'accesso ai corsi, non sia opportuno elevare la percentuale di riserva per i giovani dell'articolo 23; mentre è opportuno fissare al 50 per cento la riserva per tale precariato nei concorsi pubblici da bandire. C'è una logica ed un senso in tutto questo: ritengo, rispetto a quanto abbiamo sentito qualche attimo fa dal deputato che mi ha preceduto, che dobbiamo dare come scontato il fatto che i giovani dell'articolo 23 abbiano, attraverso i progetti di pubblica utilità, già acquisito una certa esperienza formativa. Quindi non possiamo togliere spazio ad altri giovani. Per quanto riguarda, invece, la riserva di posti nei pubblici concorsi, va data precedenza a questi giovani proprio perché hanno già acquisito un minimo di esperienza. Quindi il 25 per cento per l'accesso ai corsi, mentre il 50 per cento per i pubblici concorsi. Anche perché, a chi obietta che i giovani non hanno avanzato queste richieste, si può dire che non è detto che il Parlamento siciliano debba seguire pedissequamente l'indicazione fornita dal movimento dei giovani. Bisogna farsi una ragione e vedere di approvare una legge che dia una risposta positiva al mondo giovanile siciliano.

TRICOLI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TRICOLI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, con questo articolo siamo entrati nella

complessa materia del precariato, in modo particolare del precariato derivante dall'applicazione dell'articolo 23 della legge nazionale numero 67 del 1988. È, dunque, questo un argomento che abbiamo il dovere di trattare con la massima serenità e soprattutto con grande senso di responsabilità, tenendo presente che, purtroppo, con questa nostra legge sull'occupazione certamente non siamo in grado di risolvere, come ho avuto già modo di affermare stamattina nel mio intervento, sotto la specie universale, il diffuso e drammatico problema della disoccupazione in Sicilia e, conseguentemente, il globale, vasto problema del precariato. Allora, dobbiamo seguire dei criteri ben precisi, con l'intento politico e legislativo certamente rivolto alla progressiva soluzione del problema del precariato, ma senza illudersi che questa possa essere la sede della soluzione finale. Il problema del precariato non si risolve certamente applicando il 25 ovvero il 50 per cento della riserva dei posti destinati per la formazione professionale a tale personale. Però c'è un dato fondamentale da tenere presente: con questo disegno di legge noi abbiamo inteso mandare un messaggio di speranza al vasto mondo della disoccupazione in Sicilia. Quando noi avremo riservato il 50 per cento dei posti ai giovani dell'articolo 23 non avremo risolto certamente il globale problema del precariato, ma avremo ristretto contemporaneamente i margini di praticabilità a favore del vasto mondo della disoccupazione giovanile.

Ecco, quindi, la necessità — ripeto — di tenere presente che questo disegno di legge è soltanto un momento, certamente importante ma non conclusivo e definitivo, per la soluzione del problema dell'occupazione. Ritengo che la riserva del 25 per cento per i giovani dell'articolo 23 sia già una risposta nei riguardi del loro problema, così come il 75 per cento è una risposta, sia pure molto parziale, al più vasto mondo della disoccupazione giovanile. Né l'una né l'altra sono, purtroppo, risposte di carattere globale, anche per i limiti finanziari del provvedimento, di cui ho avuto anche modo di parlare questa mattina; queste però mantengono un certo equilibrio tra le due esigenze: l'esigenza cioè a dire di dare risposta con il 25 per cento ai giovani precari dell'articolo 23 che sono circa ventimila e, con il 75 per cento, a tutto il resto della disoccupazione che ammonta a centinaia di migliaia. Mi pare che sia, diciamo, una soluzione equilibrata.

Certamente mi rendo conto che i giovani dell'articolo 23 sono estremamente preoccupati circa la loro sorte, ed appunto per questo deve essere mantenuta ancora aperta la porta relativa ai contratti di formazione e lavoro; in questo senso io ho presentato un emendamento ad un articolo successivo, per la proroga ulteriore dei contratti di utilità collettiva. Ma di questo avremo modo di parlare. Intanto, ritengo che bisogna mantenere, ripeto, il limite del 25 per cento di riserva dei posti per i giovani dell'articolo 23, ma nello stesso tempo — ed è questo il senso, in modo particolare, del mio emendamento — bisogna che sia normativamente chiaro che per giovani precari dell'articolo 23, quanto meno, si intendono quelli che hanno almeno compiuto 180 giorni di formazione di lavoro nell'ambito dei progetti di utilità collettiva. Mi pare, infatti, che i 90 giorni previsti dall'attuale disegno di legge siano un termine estremamente ridotto per l'acquisizione di un titolo adeguato che consenta di accedere alla riserva dei posti.

È questo il senso del mio emendamento: 180 giorni mi pare che rappresentino uno spazio temporale adeguato per dare diritto ad essere considerati precari ed utile per poter accedere alla riserva dei posti prevista dall'attuale disegno di legge.

GIULIANA, Assessore per il Lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIULIANA, Assessore per il Lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione. Signor Presidente, onorevoli colleghi, faccio riferimento ai due emendamenti che sono stati presentati dall'onorevole Tricoli e dall'onorevole Piro. Per quanto riguarda l'emendamento dell'onorevole Tricoli: «sostituire 90 giorni con sei mesi», devo dire che ci siamo posti il problema. Perché abbiamo indicato 90 giorni piuttosto che sei mesi? Perché ci sono stati casi di supplenza e di giovani che hanno abbandonato i progetti; perché vi sono stati alcuni giovani che hanno fatto delle supplenze di quattro, cinque mesi, i quali verrebbero ad essere esclusi e che, tra l'altro, per decisione della Commissione regionale per l'Impiego, avendo lavorato per oltre tre mesi, non sono stati ammessi a partecipare al successivo

bando o ad altri bandi. Ecco il motivo per cui inizialmente si è preferito indicare un periodo di sei mesi, mentre dopo una riflessione più attenta si è preferito ridurre tale periodo a 90 giorni. Questa è la reale motivazione...

BONO. E se eravate più attenti la portavate a 45 giorni. Vi siete distratti!...

GIULIANA, Assessore per il Lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione. No, la Commissione regionale per l'Impiego ha preso già da tempo la decisione che coloro i quali avevano svolto attività per un periodo superiore ai 90 giorni non avrebbero potuto essere avviati ad altri progetti; quindi questi giovani si verrebbero a trovare (una categoria minima) in una condizione di disegualanza assoluta. Questo come primo elemento. Quindi invito l'onorevole Tricoli, se queste motivazioni lo convincono, a ritirare l'emendamento.

Per quanto riguarda invece l'emendamento dell'onorevole Piro, sono perché si approvi il testo originario, con la riserva del 25 per cento, e anche, onorevole Piro, la previsione della riserva del 25 per cento (al comma 2) dei posti previsti per ciascun corso riservati ai soggetti di età compresa fra i diciotto e i trentadue anni. Ciò per evitare, siccome la selezione ai corsi avviene per titoli, e soltanto per titoli, e quindi anche in base al requisito della disoccupazione, che possa capitare che i giovani tra i diciotto e i trentadue anni vengano totalmente penalizzati. Ecco il motivo per cui si è previsto che per lo meno il 25 per cento dei posti vada comunque riservato ai giovani dai diciotto ai trentadue anni. Quindi vi sono, come si vede, motivazioni obiettive che ci consigliano di mantenere l'attuale formulazione dell'articolo 6.

COLOMBO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COLOMBO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, gli argomenti posti dagli emendamenti e le risposte date dal Governo accentuano le perplessità rispetto all'interpretazione dei due commi di cui è composto l'articolo 6 che riguardano i soggetti che hanno partecipato ai corsi per periodi non inferiori a 90 giorni. A questo punto si sta innescando il meccanismo

della legge numero 285 del 1977: i beneficiari sono i titolari e coloro i quali li hanno sostituiti in caso di impedimento o assenza. Ricordiamo tutti la lunga vicenda della «285» con i titolari che sono andati in maternità o in servizio militare o hanno subito incidenti e che hanno comunque avuto lunghi periodi di assenza, e gli altri soggetti che li hanno sostituiti. Ebbene, ritengo che occorra fare una scelta tra gli originari partecipanti alla realizzazione dei progetti di utilità collettiva e coloro che li hanno sostituiti, evitando di penalizzare coloro i quali hanno ultimato i corsi. Va evitata, comunque, la moltiplicazione dei soggetti beneficiari. Insomma, non può essere favorito colui il quale ha abbandonato il corso perché ha trovato di meglio o perché gli seccava andare lì per quattro ore al giorno guadagnando 40 mila lire al giorno. Allora, se si condivide questa mia preoccupazione, questa mia perplessità, fughiamola.

La seconda questione riguarda il secondo comma, se cioè la norma va intesa nel senso che, essendoci cento posti a disposizione, 25 sono riservati ai giovani di età compresa fra i 18 ed i 32 anni e settantacinque a tutti coloro di età compresa dai 18 ai 40 anni. Se è intesa così la norma del secondo comma, allora bisogna prevedere una riserva non inferiore al 25 per cento, in quanto, se è una riserva, deve essere ben definita. Bisogna prevedere una quota del 25 per cento perché la formula «non inferiore» significa che nel bando si può poi trovare la sorpresa di una quota riservata del 99 per cento che sarebbe rispettosa della legge, perché non inferiore al 25 per cento. Quindi, credo che su queste due questioni bisogna che l'esatto concetto che si vuole esprimere sia espressamente previsto dalla legge.

GUELI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUELI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, intervengo per la Commissione, per un chiarimento circa le questioni delle quote riservate. In Commissione la discussione si è svolta in questi termini: per quanto attiene ai soggetti di cui all'articolo 23 si prevedeva una riserva del 25 per cento; un altro 25 per cento era riservato ai giovani dai 18 ai 32 anni, il rimanente 50 per cento era a disposizione di tutti coloro che hanno dai 18 ai 40 anni. Se è così,

mi pare che non c'è contendere. Questo era l'indirizzo concordato in Commissione. Sapevamo, infatti, che i soggetti beneficiari di altra legislazione avevano più di 30/35 anni, andavano fino ai 40/45 anni e che erano rimasti esclusi i giovani dai 18 ai 29/30 anni. Quindi abbiamo scelto questo indirizzo per questo motivo.

CULICCHIA, Presidente della Commissione e relatore. Signor Presidente, stiamo predisponendo un emendamento all'emendamento dell'onorevole Tricoli.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, l'articolo 6, con i relativi emendamenti, è accantonato. Si passa pertanto all'articolo 7.

Invito il deputato segretario a darne lettura.

FERRANTE, segretario:

«Articolo 7.

Riserve di posti nei pubblici concorsi

1. Ai partecipanti ai corsi previsti dagli articoli 1 e 5, i quali abbiano conseguito il relativo attestato di qualifica, nonché ai soggetti in possesso del richiesto titolo di studio che per un periodo non inferiore a 180 giorni abbiano partecipato alla realizzazione dei progetti di utilità collettiva disciplinati dall'articolo 23 della legge 11 marzo 1988, numero 67 e successive modifiche ed integrazioni, è riservata, nell'ambito dei concorsi indetti dalle amministrazioni, enti ed aziende di cui all'articolo 1 della legge regionale 12 febbraio 1988, numero 2, e per il periodo di un triennio a partire dalla conclusione del corso, una quota del 50 per cento dei posti messi a concorso, per qualifiche o profili professionali uguali o strettamente affini a quelli oggetto del corso frequentato.

2. Ferme restando le quote di riserva prevista dalla legge 2 aprile 1968, numero 482, ai soggetti portatori di handicap di cui all'articolo 2 della legge regionale 18 aprile 1981, numero 68, in possesso dei requisiti richiesti per l'accesso al pubblico impiego relativamente alle categorie protette, è riservata una quota pari al 5 per cento dei posti messi a concorso dalle amministrazioni, enti ed aziende di cui all'articolo 1 della legge regionale 12 febbraio 1988, numero 2».

PRESIDENTE. Comunico che sono stati presentati i seguenti emendamenti:

— dall'onorevole Piro:

il primo comma è soppresso;

— dagli onorevoli Tricoli ed altri:

il primo comma è sostituito dal seguente: «I partecipanti ai corsi previsti dagli articoli 1 e 5, i quali abbiano conseguito il relativo attestato di qualifica hanno titolo di preferenza, a parità di merito, nei concorsi indetti dalla Amministrazione regionale e dagli enti ed aziende di cui all'articolo 1 della legge regionale 12 febbraio 1988, numero 2. Tale preferenza si applica con priorità rispetto ad ogni altro titolo di preferenza previsto dalla vigente normativa»;

— dal Governo:

al comma 1, dopo le parole «conclusione del corso», sono aggiunte le seguenti «positivamente frequentato e dalla conclusione del progetto secondo quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 18», e dopo le parole «oggetto del corso frequentato», sono aggiunte le seguenti «o del progetto»;

— dagli onorevoli Gueli ed altri:

al comma 1, rigo 11°, sostituire le parole «dalla conclusione del corso» con «dalla data di approvazione della presente legge»;

— dagli onorevoli Grillo, Tricoli, Magro ed altri:

dopo il comma 2 aggiungere:

«3. Il diploma rilasciato al termine del corso biennale di studi dalla Scuola di specializzazione per operatori socio-economici in agricoltura, istituita presso il Consorzio per il libero istituto di studi universitari della provincia di Trapani, è riconosciuto quale titolo valutabile nei concorsi pubblici banditi nel settore dell'agricoltura dell'Amministrazione regionale e degli Enti pubblici sottoposti alla vigilanza e/o alla tutela della Regione, ivi compresi gli Enti locali»;

dopo il comma 1 aggiungere il seguente comma 1 bis:

«Ai soggetti vincitori di concorso per la corresponsione di borse di studio bandite da Enti pubblici regionali è concesso il beneficio di cui al comma 1».

Dichiaro improponibile, ai sensi dell'articolo 111, comma 2, del Regolamento interno, l'emendamento aggiuntivo dopo il comma 2, degli onorevoli Grillo ed altri.

PIRO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIRO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, innanzitutto manifesto una certa perplessità a parlare su questo emendamento dal momento che è stato accantonato l'articolo 6, in quanto l'emendamento da me presentato, soppressivo all'articolo 7, come ho chiarito nel corso dell'intervento sull'articolo 6, è strettamente connesso alla soluzione che viene data all'articolo 6 stesso. Infatti ho presentato un emendamento all'articolo 6 che incrementa la quota di riserva a favore dei giovani dell'articolo 23 per l'accesso ai corsi di formazione professionale, sostenendo che, a mio avviso, quella è la strada più giusta. Ho detto, peraltro, che questo mi era parso di capire dall'insieme delle piattaforme che i giovani dell'articolo 23 avevano presentato, mentre avevo espresso ed esprimo ancora adesso delle perplessità in ordine alla soluzione adottata al primo comma dell'articolo 7, nel quale viene operata una riserva estremamente consistente (ben il 50 per cento dei posti su tutti i concorsi che verranno banditi da tutte le amministrazioni pubbliche in questa Regione) a favore dei giovani dell'articolo 23, ma anche, e qui secondo me sta la contraddizione più evidente, a favore dei corsisti, quelli cioè che usciranno dai corsi. Peraltro, così com'è formulato l'articolo, è una riserva che opera *sine die* perché...

CAPITUMMINO. Fino a giugno.

PIRO. No, si dice: per il periodo di un triennio a partire dalla conclusione del corso. Poiché i corsi avranno una loro durata, ognuno di essi determina automaticamente una riserva per tre anni su tutti i posti della pubblica Amministrazione.

L'elemento più grave, a mio avviso, è, però, che la riserva non viene operata solo a favore dei giovani dell'articolo 23 ma anche a favore di coloro che usciranno dai corsi di formazione professionale. Francamente, posso capire l'intento sociale nel favorire i giovani dell'articolo 23, ma non capisco proprio per niente

l'opportunità di operare una riserva a favore dei giovani che escono dai corsi della formazione professionale, per questi corsi della formazione professionale.

Vorrei che qualcuno mi spiegasse qual è la motivazione politica, storica, sociale in base alla quale va operata questa riserva; perché la riserva poi, nella fase di operatività, varrà prevalentemente a favore dei corsisti piuttosto che a favore dei giovani dell'articolo 23. Nell'ambito di questa riserva, infatti, non c'è dubbio che i giovani che avranno frequentato i corsi previsti da questa legge (che sono corsi finalizzati a determinare qualificazione professionale e per qualifiche professionali: gestori di impianti di alta tecnologia, esperti di informatica) avranno un — uso un termine inglese, l'onorevole Nicolosi mi perdonerà — *back-ground* da spendere indubbiamente molto più consistente di tutti gli altri giovani e quindi, proprio per aver frequentato corsi finalizzati e mirati, avranno appunto situazioni di indubbio favore nell'espletamento dei concorsi.

Ciò nonostante — ripeto e concludo — questo emendamento soppressivo era strettamente connesso all'emendamento da me presentato per l'incremento della quota di riserva sui corsi di formazione professionale. E dunque non insisto nel mantenere questo emendamento, anche se mi parrebbe più giusto, visto il collegamento logico che c'è, che venisse accantonato anche l'articolo 7. Se ciò non dovesse essere accettato, onorevole Presidente, ritiro l'emendamento.

PRESIDENTE. L'Assemblea prende atto del ritiro.

Si passa all'esame dell'emendamento degli onorevoli Tricoli ed altri.

TRICOLI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TRICOLI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, sempre per quel criterio di equità che ispira gli emendamenti presentati su questo argomento, ritengo che nel momento in cui noi operiamo una riserva dei posti per accedere ai corsi di specializzazione e formazione, non riteniamo debba essere una riserva continuativa a favore dei giovani dell'articolo 23. Nel momento in cui questi giovani accedono ai corsi e li svolgono assieme ad altri corsisti, si rag-

giunge un'equiparazione nella formazione e, quindi, non mi sembra logico prevedere una riserva di posti anche per quanto riguarda i concorsi. Il titolo acquisito dai giovani dell'articolo 23 a quel punto è esattamente uguale a quello degli altri giovani. Quindi ritengo che debba essere limitata la preferenza in favore dei giovani dell'articolo 23 nel caso in cui si trovino nella stessa posizione di graduatoria degli altri corsisti. Diversamente, si violerebbe addirittura un principio costituzionale. Insisto, pertanto, sul mio emendamento.

PRESIDENTE. Il parere della Commissione sull'emendamento degli onorevoli Tricoli ed altri?

CULICCHIA, *Presidente della Commissione e relatore*. Contrario a maggioranza.

PRESIDENTE. Il parere del Governo?

GIULIANA, *Assessore per il Lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione*. Contrario.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(Non è approvato)

Si passa all'esame dell'emendamento del Governo.

GUELI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUELI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, occorre stabilire con certezza, per quanto riguarda la quota di riserva per i pubblici concorsi, cosa debbono fare le pubbliche amministrazioni nel momento in cui avanzeranno la richiesta agli uffici di collocamento ovvero quando dovranno avviare le procedure dei concorsi. Così com'è formulato l'articolo e così come il Governo formula l'emendamento, ritengo che non abbiamo un termine preciso per l'applicazione temporale della norma che prevede la riserva dei posti. Infatti, l'emendamento del Governo: al comma 1 dopo le parole «conclusione del corso» sono aggiunte le seguenti «positivamente frequentato e dalla conclusione del progetto secondo quanto previsto dal com-

ma 1 dell'articolo 18» e dopo le parole «oggetto del corso frequentato» sono aggiunte le seguenti «o del progetto», significa che se ci sono ancora i progetti in atto, che stanno continuando, dobbiamo aspettare la conclusione del progetto o del corso per dare la possibilità di usufruire della quota di riserva dei posti. Per cui, nel nostro emendamento proponiamo che il triennio decorra dalla data di entrata in vigore della presente legge. Ritengo, pertanto, che si debba prestare un momento di attenzione a questo aspetto se vogliamo dare un effettivo sviluppo alla norma che ci accingiamo a votare. Il punto fondamentale rimane, quindi, quello di portare chiarezza nell'applicazione temporale della norma, fermo restando che il periodo di partecipazione ai corsi non dev'essere inferiore a 180 giorni.

GULINO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GULINO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, inviterei la Commissione e il Presidente della Commissione, onorevole Culicchia, ad una riflessione su questo articolo 7. Sarebbe veramente una grossa contraddizione se la riserva venisse legata alla durata del corso o del progetto; le amministrazioni pubbliche, infatti, non saprebbero quando bandire i concorsi e quando attuare la riserva. Il nostro emendamento, invece, risolve la questione, in quanto dal momento dell'approvazione della legge scatta la riserva; da quel momento, cioè dal momento in cui bandiscono i concorsi, i comuni sono tenuti a dire nel bando che il 50 per cento è riservato a quelle categorie. Non facendo così, il rischio quale sarebbe? Che noi avremmo un periodo di *vacatio* in cui i comuni sicuramente bandirebbero i concorsi e che al termine dei corsi o dei progetti non vi sarebbero posti disponibili. Invito, quindi, il Governo a ritirare l'emendamento consentendo l'approvazione di quello nostro che fissa una data certa.

GIULIANA, Assessore per il Lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIULIANA, Assessore per il Lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e

l'emigrazione. Signor Presidente, il Governo dichiara di ritirare l'emendamento.

PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto.

Si passa all'emendamento degli onorevoli Gueli ed altri. Il parere della Commissione?

CULICCHIA, Presidente della Commissione e relatore. Favorevole.

PRESIDENTE. Il parere del Governo?

GIULIANA, Assessore per il Lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione. Favorevole.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Si passa all'emendamento a firma degli onorevoli Grillo, Tricoli, Magro ed altri.

GUELI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUELI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, così come è formulato l'emendamento, non si capisce cosa voglia dire. Vorrei spiegato quali sono i soggetti e come vengono individuati, se sono quelli che hanno già completato un corso e che tipo di corso hanno completato! Vorrei capire meglio di cosa stiamo discutendo.

PRESIDENTE. Non avendo alcun deputato chiesto di parlare per illustrare l'emendamento, si procede alla sua votazione.

Il parere della Commissione?

CULICCHIA, Presidente della Commissione e relatore. Contrario.

PRESIDENTE. Il Governo?

GIULIANA, Assessore per il Lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione. Contrario.

PRESIDENTE. Chi è favorevole si alzi; chi è contrario resti seduto.

(Non è approvato)

Pongo in votazione l'articolo 7 nel testo risultante.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Onorevoli colleghi, si riprende l'esame dell'articolo 5 e dei relativi emendamenti in precedenza accantonati. Comunico che è stato presentato dalla Commissione il seguente emendamento modificativo all'emendamento del Governo: sostituire le parole «può avvalersi» con «si avvale qualora operante».

CULICCHIA, Presidente della Commissione e relatore. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CULICCHIA, Presidente della Commissione e relatore. Signor Presidente, onorevoli colleghi, la legge numero 36 del 1990 all'articolo 9, lettera i) dice chiaramente: «provvedere alla progettazione di attività formative di elevato livello anche a carattere sperimentale», e non credo che noi si possa ignorare una legge.

GIULIANA, Assessore per il Lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIULIANA, Assessore per il Lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il richiamo alla legge numero 36 del 1990 non può essere limitato al solo articolo che prevede tra i compiti dell'Agenzia anche quello, eccezionale, di fare una progettazione; se questo diventasse l'unico ruolo dell'Agenzia, avremmo creato una struttura con compiti formativi; il che non è affatto. Il ruolo dell'Agenzia non può essere quello della progettazione, bensì quello di assistenza ed anche di programmazione. Se vogliamo toglierle i compiti di programmazione per farla diventare un ente gestionale, sbagliamo. Allora, credo vada mantenuta la dizione che il Governo aveva proposto e che ha quasi scandalizzato.

CULICCHIA, Presidente della Commissione e relatore. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CULICCHIA, Presidente della Commissione e relatore. Signor Presidente, onorevoli colleghi, ritengo che nell'emendamento vada riportata, più esattamente, la seguente dizione: «si avvale anche dell'Agenzia». Quindi la Commissione lo corregge in questo senso.

PRESIDENTE. L'emendamento della Commissione pertanto si legge «si avvale anche».

Onorevole Tricoli, ritira l'emendamento soppressivo?

TRICOLI. Si, signor Presidente.

PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto.

Pongo in votazione l'emendamento della Commissione nel testo poc'anzi precisato.

Il parere del Governo?

GIULIANA, Assessore per il Lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione. Favorevole.

PRESIDENTE. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Pongo in votazione l'emendamento del Governo.

Il parere della Commissione?

CULICCHIA, Presidente della Commissione e relatore. Favorevole.

PRESIDENTE. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Pongo in votazione l'articolo 5 nel testo risultante.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Si riprende l'esame dell'articolo 6 e dei relativi emendamenti in precedenza accantonati.

Comunico che sono stati presentati dalla Commissione i seguenti emendamenti:

aggiungere il seguente comma 1 bis:
«Il periodo utile per accedere alla riserva del-

la quota di cui al precedente comma, è ridotto a 90 giorni nel caso di soggetti che siano subentrati come supplenti nella realizzazione dei progetti di utilità collettiva»;

al comma 2 sostituire «una quota non inferiore al 25 per cento» con «una quota del 25 per cento».

TRICOLI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TRICOLI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, i nuovi emendamenti presentati dalla Commissione sostituiscono l'emendamento da me presentato che, pertanto, dichiaro, anche a nome degli altri firmatari, di ritirare.

PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto. Si passa all'esame dell'emendamento dell'onorevole Piro. Il parere della Commissione?

TRICOLI, Vicepresidente della Commissione. Contrario.

PRESIDENTE. Il parere del Governo?

GIULIANA, Assessore per il Lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione. Contrario.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione. Chi è favorevole si alzi; chi è contrario rimanga seduto.

(Non è approvato)

Si passa all'esame dell'emendamento della Commissione aggiuntivo del comma 1 bis.

TRICOLI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TRICOLI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, i due emendamenti presentati dalla Commissione, come ho già ho avuto modo di chiarire, sostituiscono l'emendamento da me presentato, nel senso che viene recepito l'emendamento di aumento a 180 giorni del periodo utile per accedere alla riserva della quota in favore dei giovani dell'articolo 23. Nello stesso tempo viene accolta l'obiezione avanzata dal Governo in favore dei supplenti subentrati ai

titolari nei progetti di utilità collettiva. Ci sono, cioè, dei titolari che si sono ritirati dai corsi; a questi sono subentrati, successivamente, dei giovani: se questi ultimi hanno svolto un minimo di 90 giorni possono accedere alla quota di riserva. Questo è il senso dell'emendamento.

BONO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BONO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, mi pare che il collega Colombo abbia già posto questo stesso mio quesito: la riserva è valida sia per il soggetto che ha rinunciato al corso di formazione sia per quello — per il periodo ridotto di non meno di 90 giorni — che subentra; quindi si avrebbe un'ipotesi di allargamento non solo nella fattispecie temporale ma anche nel numero complessivo degli aventi diritto. Spiego ancora meglio: ipotizzando che i corsisti siano tredicimila in un anno, e con questa operazione siano subentrati cinquecento nuovi corsisti che hanno fatto sostituzioni per un periodo superiore ai 90 giorni, avremmo tredicimila corsisti più cinquecento. Oppure si intende, e qua allora andrebbe chiarito, che coloro che hanno rinunciato perdono il diritto all'accesso ai corsi? Ma se è così, se la seconda tesi è quella giusta, la disposizione va meglio articolata. Così come è scritto, si intende che tutti coloro che hanno partecipato ad un corso di formazione, un corso ex articolo 23, hanno diritto alla riserva dei posti. Inoltre, coloro che sono subentrati in sostituzione, per un periodo di almeno 90 giorni, hanno ridotto il periodo di cui al primo comma; e questa è una estensione numerica oltre che qualitativa.

PRESIDENTE. Si procede alla votazione dell'emendamento della Commissione aggiuntivo del comma 1 bis.

Il parere del Governo?

GIULIANA, Assessore per il Lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione: Favorevole.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Si passa all'esame dell'emendamento della Commissione modificativo al secondo comma.

CULICCHIA, *Presidente della Commissione e relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CULICCHIA, *Presidente della Commissione e relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, abbiamo chiesto di sostituire la dizione «una quota non inferiore al 25 per cento» con «una quota del 25 per cento», ma questo, chiaramente, non esclude che i giovani dai 18 ai 32 anni, non rientranti nella riserva del 25 per cento, possano partecipare alle altre graduatorie.

GUELI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUELI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, abbiamo già avuto modo di chiarire la *ratio* di questo emendamento. Questa è una quota di riserva assicurata ai giovani dai 18 ai 32 anni. Un'altra quota di riserva del 25 per cento abbiamo per gli articolisti. Per il restante 50 per cento concorrono tutti coloro che hanno dai 18 ai 40 anni. Quindi abbiamo voluto fare questa distinzione per garantire, intanto, un 25 per cento ai giovani dai 18 ai 32 anni, anche perché sappiamo che sono più del 60 per cento, ed è giusto dare loro questa garanzia in quanto abbiamo avuto modo di verificare, per quanto riguarda le assunzioni nella pubblica Amministrazione, che sono stati assunti coloro i quali avevano più di 35, 36 anni, mentre la fascia di giovani dai 18 ai 29-30 anni è risultata penalizzata.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, pongo in votazione l'emendamento della Commissione sostitutivo al secondo comma.

Il parere del Governo?

GIULIANA, *Assessore per il Lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione*. Favorevole.

PRESIDENTE. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Pongo in votazione l'articolo 6 nel testo risultante.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Invito il deputato segretario a dare lettura dell'articolo 8.

FERRANTE, *segretario*:

«Articolo 8.

Assunzioni con richiesta nominativa

1. Ferma restando ogni altra disposizione vigente in materia di assunzioni con richiesta nominativa, le imprese operanti nei settori dell'agricoltura, dell'industria, del commercio, del turismo, dell'artigianato e dell'ambiente hanno facoltà di avanzare richiesta nominativa per l'assunzione di lavoratori appartenenti alle seguenti categorie:

a) lavoratori di età compresa tra i 29 ed i 40 anni, iscritti da almeno tre anni nella prima classe delle liste di collocamento e privi di occupazione al momento della richiesta di assunzione;

b) lavoratori di età non superiore ai 45 anni, iscritti nelle liste di mobilità ai sensi della normativa vigente;

c) lavoratori di età non superiore ai 45 anni, iscritti nella prima classe delle liste di collocamento, i quali abbiano conseguito l'attestato di qualifica a seguito della frequenza ai corsi previsti dagli articoli 1 e 5;

d) soggetti «portatori di handicaps», ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 18 aprile 1981, numero 68;

e) soggetti di età non superiore ai 40 anni, i quali, trovandosi in condizioni di tossicodipendenza, abbiano seguito terapie di riabilitazione presso centri di riabilitazione convenzionati con la Regione o presso strutture pubbliche;

f) lavoratori iscritti nella prima classe delle liste di collocamento e privi di occupazione, i quali siano in possesso dei requisiti di cui al comma 1 dell'articolo 6.

2. I soggetti previsti dal comma 1, lettera e esibiranno la certificazione rilasciata dalla struttura pubblica o la dichiarazione del centro con-

venzionato, vistata dall'Assessorato regionale della Sanità, attestante che i soggetti stessi hanno portato a termine con esito favorevole la terapia di riabilitazione».

PRESIDENTE. Comunico che sono stati presentati i seguenti emendamenti:

— dall'onorevole Piro:

le lettere «a», «b», «c», «f» sono soppresse;

— dal Governo:

al comma 1, lettera a), le parole: «di età compresa tra i 29 ed i 40 anni» sono sostituite dalle seguenti: «i quali abbiano superato l'età massima prevista per l'assunzione con contratto di formazione e lavoro e che non abbiano superato il 40° anno di età»;

— dagli onorevoli Colombo ed altri:
emendamento modificativo all'emendamento dell'onorevole Piro:

sopprimere le lettere «c» ed «f».

PIRO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIRO. Signor Presidente, signori deputati, questo articolo 8 esprime compiutamente quella che ho definito la filosofia sostanziale di questo disegno di legge, i cui punti fondamentali, ripeto, sono: un megapiano di formazione professionale e l'abolizione delle norme sul collocamento della nostra Regione. Leggendo infatti attentamente l'articolo 8 notiamo che le imprese operanti nei settori dell'agricoltura, dell'industria, del commercio, del turismo, dell'artigianato e dell'ambiente (restano fuori le imprese della pesca e forse qualche impresa di trasporti) hanno tutte la facoltà di avanzare richiesta nominativa per l'assunzione di lavoratori appartenenti alle seguenti categorie: lavoratori di età compresa fra i 29 e i 40 anni iscritti da almeno tre anni nella prima classe delle liste di collocamento; lavoratori di età non superiore ai 45 anni iscritti nelle liste di mobilità ai sensi della normativa vigente, per i quali peraltro opera già la possibilità delle assunzioni con richiesta nominativa ai sensi della legislazione nazionale e per i quali, quindi, la previsione è assolutamente inutile; lavoratori di età non superiore ai 45 anni iscritti alla prima classe delle

liste di collocamento i quali abbiano conseguito l'attestato di qualifica a seguito della frequenza ai corsi; soggetti portatori di handicaps; soggetti di età non superiori ai 40 anni, tossicodipendenti; lavoratori iscritti alla prima classe delle liste di collocamento e privi di occupazione. Sostanzialmente si fa una elencazione delle categorie rispetto alla quale si sarebbe fatto prima a dire quali sono quelle escluse.

In realtà credo si tratti di scegliere: o si intende operare a favore dei soggetti deboli — ed è una cosa che io condivido pienamente — e quindi si lascia la possibilità dell'assunzione nominativa per i soggetti portatori di handicaps e anche per i soggetti in stato di terapia riabilitativa da condizione di tossicodipendenza — ed è la scelta che faccio, tanto è vero che queste due lettere con il mio emendamento vengono salvaguardate — ovvero si fa un altro tipo di operazione che corrisponde esattamente a quello che dico io, cioè alla abolizione di fatto del collocamento nella nostra Regione. Infatti, i soggetti interessati da questa elencazione sono centinaia di migliaia. Sarebbe, credo, più corretto modificare la normativa sul collocamento. Allora la scelta che opero è quella di far intervenire questo mio emendamento a favore dei soggetti deboli, per il resto invece rimandando alla normativa generale sul collocamento, considerando poi che a favore di un paio di categorie qui indicate opera già tutta una serie di meccanismi di riserva nei posti pubblici, di titoli di preferenza; mi pare, altresì, che introdurre il criterio della chiamata nominativa, più che agevolare la possibilità di occupazione, in realtà, operando sempre all'interno della occupazione comunque disponibile, agisca introducendo elementi di discriminazione, di clientelismo, di favoritismo che in una Regione come la nostra ritengo non ci sia veramente bisogno di incrementare.

COLOMBO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COLOMBO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, credo che questo articolo 8 dovrebbe mantenersi all'interno del tema trattato dal disegno di legge, cioè quello di istituire delle corsie preferenziali per lavoratori che hanno effettuato in questi anni ed effettueranno sino al prossimo anno progetti socialmente utili, lavoratori che frequentaranno i corsi di qualifica-

zione previsti dagli articoli 1 e 5, e lavoratori che sono più deboli rispetto anche a questi stessi, per esempio i portatori di handicap. Allargare la possibilità di richiesta nominativa, come se questo fosse un privilegio per una parte di lavoratori disoccupati, quelli di età compresa fra i 29 e i 40 anni, a noi sembra un modo di uscire dal tracciato principale del disegno di legge in discussione.

E chiaro, infatti, che con il punto a) dell'articolo 8 si prevede una norma che rompe il congegno oggi imperante nel collocamento e che è basato sulla legge regionale numero 52, con tutte le modifiche nel frattempo intervenute a livello nazionale, che hanno portato la norma base della suddetta «legge 52» ad essere praticamente svuotata dalle richieste nominative consentite dalla normativa statale. Abbiamo già, quindi, una norma di legge nazionale che indica per quali qualifiche, per quali categorie, per quali tipi di lavoratori è ammessa la richiesta nominativa; e c'è una casistica precisa. Se fosse approvato il punto a) dell'articolo 8 non ci riferiremmo più alla casistica di cui alla normativa statale e regionale sul collocamento, ma la richiesta nominativa sarebbe estesa a tutti. Mi chiedo, a questo punto, perché, se questo è un privilegio che diamo, se è una corsia preferenziale, dobbiamo penalizzare i giovani di età inferiore a 29 anni. Mi chiedo perché dobbiamo creare una categoria di handicappati fra i disoccupati in attesa che superino i 29 anni ed entrino fra quelli che sono privilegiati; avremo così una categoria di handicappati nel collocamento.

Per questo motivo noi abbiamo presentato l'emendamento all'emendamento dell'onorevole Piro, ritenendo che non tutte le lettere indicate dall'emendamento Piro debbano essere cassate. Le lettere c) ed f) configurano la fattispecie in cui è possibile ricorrere al sistema delle chiamate nominative restando coerenti con il contesto del disegno di legge: diamo la possibilità della chiamata nominativa per coloro i quali hanno maturato un'esperienza attraverso i progetti socialmente utili o attraverso i corsi finanziati da questa legge. Sarebbe incoerente rispetto al resto della legge togliere questa possibilità della chiamata nominativa quando addirittura a questi due tipi di lavoratori riserviamo i posti nei concorsi pubblici.

Siamo, però, contrari alle lettere a) e b) perché abbiamo sempre più volte manifestato, anche in questa sede, contrarietà a quanto al li-

vello nazionale si veniva verificando; il che aveva già in gran parte «smontato» la base della richiesta numerica. Non è la prima volta che, come Gruppo del Pds ora, e del Pci prima, abbiamo parlato contro questa espansione incontrollata della richiesta nominativa, che certamente non garantisce trasparenza al collocamento ma la ricerca della raccomandazione e del favore. Abbiamo, invece, difeso al massimo la richiesta numerica e credo che dovremmo essere coerenti (per questo abbiamo presentato l'emendamento) cassando le lettere a) e b).

PRESIDENTE. Comunico che sono stati presentati i seguenti emendamenti:

— dal Governo:

al comma 1, lettera e), sostituire le parole «con la Regione» con le parole «a norma di legge»;

al comma 2 sostituire le parole «dall'Assessorato regionale della Sanità» con le parole «dal competente servizio della Unità sanitaria locale»;

— dalla Commissione:

alla lettera f), dopo le parole «comma 1» aggiungere «e 2».

GIULIANA, Assessore per il Lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIULIANA, Assessore per il Lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione. Signor Presidente, onorevoli colleghi, vorrei intervenire a proposito dell'articolo 8 facendo riferimento alla normativa nazionale che prevede la predisposizione di liste speciali di iscritti al collocamento da almeno due anni ai fini della chiamata nominativa. Soltanto due anni. Noi, invece, prevediamo tre anni, rispetto ai due sanciti dalla legislazione statale, in quanto nella nostra Regione c'è una situazione diversa rispetto a quella presente nelle altre. Non ci siamo rifatti pedissequamente alla legge nazionale per un motivo pratico: bisognerebbe creare presso gli uffici di collocamento una graduatoria speciale (una graduatoria a parte, quindi) di tutti i disoccupati che hanno superato il secondo anno di disoccupazio-

ne; il che significherebbe per la nostra Regione avere almeno 400 mila iscritti. Ecco qual è il motivo per cui abbiamo presentato questa norma. Quindi non c'è nessun tentativo di mandare a quel paese la trasparenza; c'è soltanto il tentativo di rispondere ad alcune esigenze che, tra l'altro, la legge nazionale ci richiama.

Vorrei adesso, se la Presidenza lo consente, fare anche riferimento all'altro emendamento che il Governo ha presentato, precisando che siccome l'età per partecipare ai contratti di utilità collettiva è stata elevata al trentaduesimo anno di età, ovviamente facciamo riferimento ai giovani di età compresa tra i 32 ed i 40 anni.

Per quanto riguarda l'emendamento che abbiamo presentato adesso, e precisamente quello al comma 2, si tratta di un semplice adeguamento alla normativa vigente.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, si passa all'esame dell'emendamento degli onorevoli Colombo ed altri all'emendamento dell'onorevole Piro.

Il parere della Commissione?

CULICCHIA, Presidente della Commissione e relatore. Contrario.

PRESIDENTE. Il parere del Governo?

GIULIANA, Assessore per il Lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione. Contrario.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
Chi è favorevole si alzi; chi è contrario resti seduto.

(Non è approvato)

Si passa all'emendamento Piro. Il parere della Commissione?

CULICCHIA, Presidente della Commissione e relatore. Contrario.

PRESIDENTE. Il parere del Governo?

GIULIANA, Assessore per il Lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione. Contrario.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
Chi è favorevole si alzi; chi è contrario resti seduto.

(Non è approvato)

Si passa all'esame dell'emendamento del Governo al comma 1, lettera a).

Il parere della Commissione?

CULICCHIA, Presidente della Commissione e relatore. Favorevole.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Si procede alla votazione della prima parte dell'emendamento del Governo sostitutivo alla lettera e).

Il parere della Commissione?

CULICCHIA, Presidente della Commissione e relatore. Favorevole.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Si procede alla votazione dell'emendamento della Commissione.

Il parere del Governo?

GIULIANA, Assessore per il Lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione. Favorevole.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Si procede con la votazione della seconda parte dell'emendamento del Governo.

Il parere della Commissione?

CULICCHIA, Presidente della Commissione e relatore. Favorevole.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Pongo in votazione l'intero articolo 8 nel testo risultante.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Invito il deputato segretario a dare lettura dell'articolo 9.

FERRANTE, *segretario*:

«Articolo 9.

Contributi alle imprese per assunzioni a tempo indeterminato

1. L'Assessore regionale per il Lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione è autorizzato a corrispondere alle imprese operanti nei settori dell'agricoltura, della piccola e media industria, del turismo, del commercio, dell'artigianato e dell'ambiente, le quali procedano all'assunzione a tempo indeterminato di lavoratori appartenenti alle categorie previste dal comma 1 dell'articolo 8, per il periodo massimo di un triennio, contributi pari al 50 per cento, 40 per cento e 25 per cento della retribuzione spettante in applicazione dei contratti collettivi di categoria, rispettivamente per il primo, il secondo ed il terzo anno.

2. La misura dei contributi di cui al comma 1 è elevata al 65 per cento, 50 per cento e 50 per cento, rispettivamente per il primo, il secondo ed il terzo anno, nei riguardi dei soggetti previsti dal comma 1, lettere *d*, *e* ed *f* dell'articolo 8.

3. L'Assessore regionale per il Lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione è autorizzato altresì a concedere contributi, fino alla misura dell'80 per cento dell'onere sostenuto, in favore dei datori di lavoro che provvedano all'abbattimento delle barriere architettoniche in relazione alla assunzione dei soggetti previsti dall'articolo 8, comma 1, lettera *d*.

4. I contributi previsti dal comma 1 saranno corrisposti per ciascun lavoratore assunto ed occupato in Sicilia in aggiunta ai lavoratori a tempo indeterminato risultanti in organico alla data del 31 dicembre 1990 e per la durata effettiva del rapporto di lavoro, relativamente alle assunzioni effettuate nel periodo compreso tra il primo giorno del mese successivo a quello

di entrata in vigore della presente legge ed il 31 dicembre 1993.

5. I predetti contributi non sono cumulabili con analoghe agevolazioni previste dalla vigente legislazione statale e regionale.

6. La concessione dei contributi è subordinata all'applicazione da parte delle imprese nei confronti dei propri dipendenti di condizioni economiche e normative non inferiori a quelle previste dai vigenti contratti collettivi di categoria.

7. L'impresa è tenuta a rimborsare il contributo percepito per il singolo lavoratore, nel caso in cui quest'ultimo venga licenziato per riduzione di personale nei mesi successivi alla sua assunzione.

8. L'Assessore regionale per il Lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione ha facoltà di effettuare ispezioni presso le imprese beneficiarie dei contributi a mezzo degli Ispettorati del lavoro e dispone, in caso di accertate violazioni, la revoca dei contributi stessi.

9. L'Assessore regionale per il Lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione dispone con proprio decreto l'impegno degli stanziamenti annualmente autorizzati per le finalità del presente articolo, nonché l'accreditamento delle somme occorrenti ai direttori degli Uffici provinciali del lavoro, i quali provvederanno alla erogazione dei contributi.

10. Con decreto dell'Assessore regionale per il Lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione, da adottarsi entro 30 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, saranno emanate le occorrenti istruzioni attuative».

PRESIDENTE. Comunico che è stato presentato dall'onorevole Piro il seguente emendamento:

aggiungere il seguente comma 5 bis:

«I contributi di cui al primo comma sono concessi a condizione che le imprese avanzino richiesta numerica per almeno il 50 per cento delle assunzioni previste e sempre che tale rapporto percentuale permanga per tutto il periodo per il quale vengono erogati i contributi».

Il parere della Commissione?

CULICCHIA, Presidente della Commissione e relatore. Contrario.

PRESIDENTE. Il Governo?

GULIANA, Assessore per il Lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione. Contrario.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione. Chi è favorevole si alzi; chi è contrario resti seduto.

(Non è approvato)

Pongo in votazione l'articolo 9.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Invito il deputato segretario a dare lettura dell'articolo 10.

FERRANTE, segretario:

«Articolo 10.

Contratti di formazione e lavoro

1. L'Assessore regionale per il Lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione, anche nel quadro delle intese previste dall'articolo 8 della legge regionale 8 novembre 1988, numero 35, è autorizzato a concedere alle imprese operanti nei settori dell'agricoltura e del credito cooperativo, della piccola e media industria, del commercio, dell'artigianato, del turismo e dell'ambiente, nonché ai datori di lavoro iscritti agli albi professionali, i quali procedano ad assunzioni con contratto di formazione e lavoro ai sensi dell'articolo 3 del decreto legge 30 ottobre 1984, numero 726, convertito con legge 19 dicembre 1984, numero 863, e sulla base di progetti preventivamente approvati dalla Commissione regionale per l'impiego, contributi sulla retribuzione pari:

a) al 30 per cento della retribuzione spettante in applicazione dei contratti collettivi di categoria, per l'intera durata del contratto di formazione e lavoro. Tale percentuale è elevata al 50 per cento qualora le assunzioni avvengano in attuazione di progetti conformi alle intese previste dall'articolo 8 della legge regio-

nale 8 novembre 1988, numero 35, ovvero riguardino giovani iscritti da almeno tre anni nella prima classe delle liste di collocamento e privi di occupazione, o soggetti portatori di handicap, o ex tossicodipendenti, o soggetti in possesso dei requisiti di cui al comma 1 dell'articolo 6;

b) contributi pari al 50 per cento, 40 per cento e 25 per cento della retribuzione spettante in applicazione dei contratti collettivi di categoria, rispettivamente per il primo, il secondo ed il terzo anno, in caso di mantenimento in servizio a tempo indeterminato dei lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro. I contributi sono elevati della misura del 65 per cento, 50 per cento e 50 per cento, rispettivamente per il primo, il secondo ed il terzo anno, qualora le assunzioni riguardino i soggetti di cui al comma 1, lettere d, e, ed f dell'articolo 8.

2. Le provvidenze di cui al comma 1 trovano applicazione per le assunzioni con contratto di formazione e lavoro effettuate nel periodo compreso tra il primo giorno del mese successivo a quello di entrata in vigore della presente legge ed il 31 dicembre 1992.

3. Gli interventi previsti dal comma 1 si applicano ai datori di lavoro i quali mantengano in servizio a tempo indeterminato almeno il 50 per cento dei lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro a partire dalla data di entrata in vigore della legge 11 aprile 1986, numero 113.

4. L'Assessorato regionale del Lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione effettua controlli ispettivi a mezzo degli Ispettorati del lavoro anche per quanto concerne il regolare svolgimento delle attività formative e dispone, in caso di accertata inosservanza, la revoca dei contributi.

5. Qualora intervengano in campo nazionale provvedimenti di proroga dei benefici disposti dall'articolo 3 della legge 11 aprile 1986, numero 113, i contributi di cui al comma 1 saranno erogati detraendo dall'ammontare degli stessi l'importo del corrispondente trattamento statale.

6. Trovano applicazione i commi 4, 5 e 6 dell'articolo 6 della legge regionale 8 novembre 1988, numero 35».

PRESIDENTE. Comunico che sono stati presentati dall'onorevole Piro i seguenti emendamenti:

aggiungere il seguente comma 1 bis:

«Le provvidenze di cui al comma precedente trovano applicazione a condizione che le imprese avanzino richiesta numerica per almeno il 50 per cento delle assunzioni previste e sempre che tale rapporto percentuale permanga per tutto il periodo per il quale vengono erogate le provvidenze»;

alla fine del comma 2 aggiungere: «ed a condizione che le imprese nei due anni precedenti non abbiano effettuato riduzioni di personale».

PIRO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIRO. Signor Presidente, signori deputati, devo dire innanzitutto che sono molto preoccupato per il modo con cui si sta affrontando questa tematica relativa allo smantellamento delle norme sul collocamento in questa Regione. Sono molto preoccupato anche per il fatto che qui stiamo praticamente depositando nelle mani degli affaristi, dei politicanti da strapazzo, dei faccendieri di tutti i tipi, del clientelismo, del favoritismo, e di tutti gli «ismi» di questo mondo, una fetta consistente dei giovani che cercano lavoro in questa Regione. Avverto veramente una preoccupazione vivissima ed ho veramente una sensazione estremamente sgradevole nell'assistere al modo in cui questa Assemblea, con una *nonchalance* degna di ben altre situazioni, sta procedendo a fare ciò.

Mi chiedo perché siano state approvate le norme sulla trasparenza e sul controllo degli atti quando stiamo demolendo uno dei presupposti e dei pilastri su cui si regge la libertà, la dignità in questa Regione, e cioè la possibilità di non essere discriminati al momento in cui si cerca il lavoro. Qui, infatti, stiamo introducendo meccanismi selvaggi di discriminazione nei confronti dei giovani che cercano lavoro, dando la possibilità a chiunque — perché qui è chiunque operi nei settori economici — di assumere soltanto chi vuole, con tutti i meccanismi classici del clientelismo e del favoritismo.

Ho sotto gli occhi cosa è successo con i contratti di formazione e lavoro, che è l'argomen-

to di cui tratta l'articolo 10. Ebbene, a parte il fatto che i contratti di formazione e lavoro sono stati utilizzati prevalentemente dalle grandi imprese, private e pubbliche (Fiat, Enel, grandi banche), ho sotto gli occhi il meccanismo che è stato messo in piedi per esempio dalla Fiat: la Fiat ha operato in due anni una riduzione secca di personale di oltre 600 unità, incentivando l'autolicenziamento, licenziando essa stessa, operando una serie di pressioni, ricatti e intimidazioni nei confronti del personale. Ebbene, questo personale, che è stato espulso dal processo lavorativo, è stato sostituito gradualmente attraverso i contratti di formazione e lavoro per i quali la Fiat percepisce contributi consistenti da parte dello Stato; vengono assunti sostanzialmente per chiamata diretta, con una spartizione sapiente del senatore di turno, del sindaco di turno, del politico di turno, forse anche di qualche sindacalista di turno, del dirigente di turno. Si tratta di personale che, con il ricatto del licenziamento al termine dei due anni, subisce qualsiasi forma di condizionamento personale, che viene utilizzato per sostituire manodopera che viene espulsa e che alla fine dei due anni, soltanto se ha dimostrato di essere pienamente acquiscente alla volontà padronale, viene confermato al lavoro, altrimenti viene licenziato.

Allora mi chiedo se è veramente questo ciò che l'Assemblea vuole fare. Perché se è questo ciò che l'Assemblea vuole fare, mandate avanti l'articolo 10, così com'è. Ma se avete qualche dubbio che questo meccanismo, moltiplicato per tutte le aziende siciliane, possa provocare qualche guasto nella situazione sociale della nostra Isola, ebbene, vi chiedo — lo chiedo all'Assemblea — di riflettere un attimo su quello che si sta facendo.

Io ho proposto due meccanismi di correzione: con il primo si consente alle aziende di utilizzare i meccanismi incentivanti previsti qui, a condizione però che almeno metà delle assunzioni per i contratti di formazione e lavoro proceda con richiesta numerica: metà con richiesta numerica e metà con richiesta nominativa. Con il secondo correttivo, le aziende che usufruiscono dei contributi e delle provvidenze per stipulare i contratti di formazione e lavoro, almeno nei due anni precedenti, non devono avere operato riduzioni di personale; altrimenti instaureremmo un meccanismo perverso per cui si distruggono posti di lavoro e si mandano a casa lavoratori, i quali vengono so-

stituiti attraverso i contratti di formazione e lavoro pagati dalla Regione. E ciò con un indebolimento grave, peraltro, della forza, della consistenza dei lavoratori, del sindacato all'interno dell'azienda, che è il meccanismo che abbiamo vissuto, oserei dire, sulla nostra pelle, alla Fiat e in altre aziende.

Ecco perché, a conclusione dell'intervento, caldeggiò una riflessione sull'articolo 10 e su quelli che seguono e l'accoglimento di questi o altri emendamenti che di detti articoli mitighino la portata, a mio avviso devastante, dal punto di vista sociale.

GIULIANA, Assessore per il Lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIULIANA, Assessore per il Lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione. Signor Presidente, onorevoli colleghi, chiedo la parola perché, per le cose che ho sentito, anch'io sono interessatissimo a che i lavori si svolgano con molta celerità, però alcune affermazioni ascoltate questa sera dall'onorevole Piro, mi fanno obbligo di intervenire, anche per capire le cose. Per quanto riguarda l'articolo 10 «contratti di formazione e lavoro», per l'esperienza di un anno e mezzo che ho di Presidente della commissione regionale per l'impiego che approva, in tutto il territorio regionale, le richieste di contratti di formazione e lavoro, devo dire che le grandi imprese che fanno richieste in Sicilia di assunzione attraverso i contratti di formazione e lavoro sono le stesse grandi imprese che chiedono tre, quattro, cinque, dieci unità di personale, distribuite nell'intero territorio della Sicilia, senza che mai sia venuta una richiesta dalla Fiat, senza che sia venuta mai una richiesta dall'Enel. Anche la Fiat ha fatto richieste in Sicilia, non soltanto direttamente e attraverso il Ministero del Lavoro. E l'atteggiamento tenuto dalla Commissione è sempre stato quello del rispetto rigoroso della legge, e cioè, per quanto riguarda i licenziati, andando a guardare negli anni precedenti, e cercando di attivare quanto più possibile i contratti di formazione. Tant'è che la stampa nazionale fa risaltare ogni tanto come la Regione siciliana sia la Regione che utilizza meno i contratti di formazione e lavoro...:

CUSIMANO. È il Mezzogiorno d'Italia che ha il 10 per cento; il restante 90 per cento è utilizzato in altre parti d'Italia.

GIULIANA, Assessore per il Lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione. Ed è vero, onorevole Cusimano. Bene, io devo dire che non c'è, da parte del Governo della Regione, e quindi anche dell'Assemblea, nel momento in cui si dovesse approvare questa norma, nessun tentativo di creare canali preferenziali od altro. Tant'è vero che nell'ultimo comma noi abbiamo fatto riferimento alla normativa nazionale, qualora ce ne fosse stato ancora bisogno: infatti nel sesto comma dell'articolo si specifica che trovano applicazione i commi 4, 5 e 6 dell'articolo 6 della legge regionale 8 novembre 1988, numero 35, che recepisce la normativa nazionale. Abbiamo detto, al terzo comma, «Gli interventi previsti al comma 1 si applicano ai datori di lavoro i quali mantengano in servizio a tempo indeterminato almeno il 50 per cento dei lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro a partire dalla data di entrata in vigore della legge 11 aprile 1986 numero 133». E proseguendo, si prevede che «L'Assessorato regionale del Lavoro effettua controlli ispettivi, a mezzo degli ispettori del lavoro, anche per quanto concerne il regolare svolgimento delle attività formative e dispone, in caso di accertata inosservanza, la revoca dei contributi».

Io credo, signor Presidente, onorevoli colleghi, che questo articolo si muova nell'ambito della normativa nazionale relativa ai contratti di formazione e lavoro. Se vogliamo dare un contributo alla crescita dell'occupazione, credo che si possa considerare l'articolo 10, così come è stato presentato, un elemento utile a questo scopo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento dell'onorevole Piro, aggiuntivo del comma 1 bis.

Il parere della Commissione?

CULICCHIA, Presidente della Commissione e relatore. Contrario.

PRESIDENTE. Il parere del Governo?

GIULIANA, Assessore per il Lavoro, la pre-

videnza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione. Contrario.

PRESIDENTE. Chi è favorevole si alzi; chi è contrario resti seduto.

(Non è approvato)

CUSIMANO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CUSIMANO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, credo, anche dopo le spiegazioni dell'Assessore, che aggiungere alla fine del secondo comma questa norma, cioè «*a condizione che le imprese nei due anni precedenti non abbiano effettuato riduzioni del personale*», sia un fatto positivo, di garanzia, senza dubbio. Onorevoli colleghi, io sono preoccupato perché nella mia provincia, in determinati settori, c'è stato un movimento strano, di strani ricorsi alla cassa integrazione, facendo capire che c'è la possibilità di licenziamento, perché attraverso la formazione e lavoro, e ora anche attraverso questa legge, potremmo determinare fatti spiacevoli. Quindi sono stato convinto dalle osservazioni dell'Assessore in ordine al primo emendamento, ma questa dizione, prevista dal secondo emendamento relativo al secondo comma, la inserirei come garanzia e come tranquillità per tutti gli elementi che lavorano nelle aziende affinché anche le aziende non debbano ridurre il personale per poi ricorrere a questa forma prevista dall'articolo 10.

PARISI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PARISI. Signor Presidente ed onorevoli colleghi, a nome del Gruppo comunista-Partito democratico della Sinistra, dichiaro di essere favorevole a questo emendamento perché abbiamo dinanzi a noi casi concreti: uno degli ultimi quello della Keller, in cui si sono registrati licenziamenti di operai e contemporaneamente la pubblicazione di bandi, da parte della stessa ditta, per assumere con contratti di formazione e lavoro 90-100 giovani operai, nel momento stesso in cui se ne licenziavano 300. Quindi io credo che quella sia una norma di salvaguardia che deve essere approvata, perché una con-

dizione deve esserci; i contratti di formazione e lavoro non servono per sostituire operai pagati totalmente dall'azienda con operai per il cui pagamento interviene il contributo dello Stato. Se questi contratti vanno stipulati, vanno stipulati per impegnare nuova forza lavoro.

GIULIANA, Assessore per il Lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIULIANA, Assessore per il Lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione. Signor Presidente, onorevoli colleghi, la mia adesione a questo emendamento dovrei dichiararla immediatamente, perché è anche suggestivo; solo che questo emendamento, così come è posto, richiama in maniera non precisa la norma, che è invece già presente e a cui facevo riferimento, della legge regionale che richiama la legge nazionale. Infatti è già stabilito che non possano concedersi contratti di formazione e lavoro alle imprese le quali hanno operato nei due anni precedenti licenziamenti per le stesse qualifiche o per qualifiche affini. In questo modo noi avremmo una norma che crea una condizione, che non va a colpire la grande impresa che ha fatto i licenziamenti come la Keller. La Keller ha licenziato 350 operai ed ha fatto richiesta alla Commissione regionale per l'impiego per l'assunzione di 135 operai; la Commissione regionale per l'impiego, da me presieduta — e lo voglio dire — ha respinto la richiesta della Keller in quanto questa aveva operato dei licenziamenti di operai con le stesse qualifiche.

CUSIMANO. Questo è eclatante.

GIULIANA, Assessore per il Lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione. No, onorevole Cusimano, perché noi abbiamo rigettato l'istanza dal momento che parlava di ristrutturazione dell'attività; quindi aveva licenziato alcuni per assumere altri di categorie diverse, tranne per cinque unità di personale, che erano ingegneri, qualifica in riferimento alla quale non era stato licenziato nessuno. La norma statale, che è poi richiamata nella norma regionale, è precisa ed analizza caso per caso. Se noi invece inseriamo una norma che parla di effettuare riduzioni di personale ci verremmo a trovare in una condizione

per cui non agirebbe più con organicità tutta la normativa che oggi regola i contratti di formazione e lavoro. Quindi, poiché nello spirito e nella sostanza il Governo è perfettamente d'accordo, ma nella formulazione ci sarebbero mille e mille difficoltà nella attuazione di questa norma, io pregherei l'onorevole Piro, per le spiegazioni o per le delucidazioni che ho cercato di dare, di ritirare l'emendamento, in quanto, in caso contrario, noi metteremmo in moto un meccanismo senza sapere dove andiamo a parare. Infatti, quando vogliamo con un emendamento modificare una legge che ha la sua complessità, evidentemente qui dovremmo poi aggiungere, ripetendo quello che dice la legge nazionale, che già si attua, nelle stesse condizioni, con le stesse categorie, eccetera.

CUSIMANO. Questo per le grandi aziende, ma per le piccole aziende si può aggirare l'ostacolo.

GIULIANA, *Assessore per il Lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione*. Per le piccole aziende lo è stato dalla Commissione regionale per l'impiego, anche perché in caso contrario l'Inps non paga i contributi in quanto vengono inviate le ispezioni sia dall'Inps che dall'Ispettorato regionale del Lavoro.

CULICCHIA, *Presidente della Commissione e relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CULICCHIA, *Presidente della Commissione e relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, sul piano tecnico premetto che — in sede di coordinamento — alla lettera a) dell'articolo 10, al penultimo rigo, dopo le parole «in possesso dei requisiti di cui al comma 1 dell'articolo 6» bisogna aggiungere «e 2», per coordinare il testo con gli emendamenti che avevamo approvato.

PRESIDENTE. Così resta stabilito.

CULICCHIA, *Presidente della Commissione e relatore*. Aggiungo inoltre che anch'io sono convinto di quanto l'Assessore poco fa ha detto. Anche per la mia esperienza, so che in momenti in cui si è proceduto a licenziamenti non si possono stipulare contratti di formazione e

lavoro. Sarebbe assurdo, perché le aziende provvederebbero a licenziare per poi assumere successivamente allo scopo di ottenere il contributo.

CUSIMANO. Anche nelle banche si licenzia, e dopo un certo periodo si riassume.

CULICCHIA, *Presidente della Commissione e relatore*. A me questo non risulta. Non credo che possano farlo. Non credo che possano licenziare ed assumere perché (dice bene l'Assessore) in tal caso interviene la Commissione regionale per l'impiego. Noi siamo certi di questo perché la norma è condivisa da parte di tutti noi, perfettamente, dal momento che non si può consentire di licenziare in una certa maniera il lavoratore per poi assumere in maniera diversa al fine di avere il contributo. Su tutto questo siamo d'accordo, per cui io vorrei pregare la Presidenza di accantonare momentaneamente l'articolo 10.

PRESIDENTE. Non sorgendo osservazioni, l'articolo 10 è accantonato.

Invito il deputato segretario a dare lettura dell'articolo 11.

FERRANTE, *segretario*:

«Articolo 11.

Formazione in azienda

1. L'Assessore regionale per il Lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione, previo parere della Commissione regionale per l'impiego di cui alla legge regionale 5 marzo 1979, numero 18 e successive modifiche ed integrazioni, è autorizzato a stipulare convenzioni con imprese, gruppi di imprese e loro consorzi, aventi ad oggetto lo svolgimento di attività formative in azienda per la acquisizione di professionalità specifiche, ovvero diverse o più elevate rispetto a quelle possedute, da parte di lavoratori iscritti nelle liste di collocamento, disoccupati o occupati a tempo parziale, di età non superiore ai 45 anni. Tali attività saranno indirizzate, in particolare, ai giovani e potranno realizzarsi anche attraverso forme di alternanza tra studio e formazione.

2. Ai fini della stipula delle convenzioni previste dal comma 1, le imprese, gruppi di imprese e loro consorzi debbono obbligarsi ad assumere a tempo indeterminato, entro dodici me-

si dalla conclusione delle attività formative, almeno il 70 per cento delle unità da formare. In caso di inadempienza a tale obbligo l'Assessore regionale per il Lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione dispone la decadenza dai benefici concessi ai sensi del presente articolo ed il recupero delle somme erogate. Con le medesime convenzioni saranno individuati i criteri di selezione, la durata ed i contenuti delle attività formative, le modalità del loro svolgimento, nonché le strutture e le capacità organizzative da utilizzare.

3. Le attività formative previste dal comma 1 non potranno avere una durata complessivamente superiore a 12 mesi o, eventualmente, a 24 mesi per profili professionali elevati o che comportino l'acquisizione di cognizioni tecniche particolarmente complesse. Esse debbono essere finalizzate esclusivamente all'apprendimento, con esclusione di qualsiasi scopo di produzione aziendale e non sono ripetibili per i medesimi soggetti, relativamente a profili professionali di contenuto eguale o analogo, né presso la medesima impresa, né presso altre imprese.

4. L'Assessore regionale per il Lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione previo parere della Commissione regionale per l'impiego di cui alla legge regionale 5 marzo 1979, numero 18 e successive modifiche ed integrazioni, fissa i parametri per la determinazione dell'importo delle quote forfettarie da corrispondere alle imprese a titolo di rimborso delle spese sostenute per la formazione.

5. Ai lavoratori che svolgono attività formative in aziende ai sensi del comma 1, è corrisposto, per ogni giorno di effettiva presenza, un assegno nella misura prevista dall'articolo 16.

6. Qualora le imprese, per lo svolgimento delle attività formative previste dal comma 1, chiedano l'autorizzazione della Regione ai fini dell'accesso agli interventi del Fondo sociale europeo, l'importo delle quote di cui ai commi 4 e 5 è detratto dall'ammontare dei contributi concedibili, da porre a carico della Comunità europea ed eventualmente del Fondo di rotazione di cui all'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, numero 845.

7. Durante i periodi di formazione in azienda i lavoratori hanno diritto alle prestazioni sanitarie previste dalla legge 23 dicembre 1978, numero 833, nonché alla completa copertura dai

rischi di infortunio, attraverso apposita convenzione da stipularsi tra l'Assessorato regionale del Lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione e l'Inail.

8. La Commissione regionale per l'impiego, per lo svolgimento dei compiti previsti dai commi 1, 4 e 5, è facultata ad avvalersi di esperti di settore di amministrazioni, enti ed organismi pubblici o privati in numero non superiore a due per ciascuna seduta, ai quali sarà corrisposto un gettone di presenza di importo pari a quello spettante ai componenti e, ricorrendone i presupposti, il trattamento spettante al funzionario regionale con la qualifica di dirigente superiore.

9. L'Assessore regionale per il Lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione effettua controlli sullo svolgimento delle attività formative previste dal presente articolo a mezzo degli Ispettorati del lavoro, e può procedere, in caso di accertate inosservanze da parte dell'impresa, alla disdetta delle convenzioni.

10. L'Assessore regionale per il Lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione provvede con proprio decreto all'impegno dei fondi stanziati annualmente per le finalità del presente articolo e all'accreditamento delle quote occorrenti ai direttori degli Uffici provinciali del lavoro, i quali faranno luogo al pagamento delle spettanze previste dai commi 4 e 5.

11. Al termine dell'attività formativa l'impresa è tenuta ad attestare con annotazione sul libretto di lavoro i risultati formativi conseguiti dal lavoratore, dandone comunicazione all'Ufficio di collocamento territorialmente competente.

12. Entro dodici mesi dal termine dell'attività formativa le imprese hanno facoltà di assumere nominativamente a tempo indeterminato coloro che hanno svolto tale attività, per l'assolvimento di mansioni corrispondenti ai risultati formativi conseguiti. Le imprese che svolgono attività formative ai sensi del presente articolo non possono usufruire dei contributi previsti dall'articolo 10.

13. Le imprese operanti nei settori dell'agricoltura, della piccola e media industria, del turismo, del commercio, dell'artigianato e dell'ambiente, le quali, avvalendosi della facoltà di richiesta nominativa prevista dal comma 12, procedano alla assunzione di lavoratori a tempo in-

determinato, entro dodici mesi dalla conclusione dell'attività formativa in azienda e per quote non inferiori al 70 per cento delle unità che hanno svolto l'attività stessa, hanno titolo a fruire dei contributi di cui all'articolo 9.

14. Possono accedere alle convenzioni previste dal presente articolo le imprese, gruppi di imprese e loro consorzi, che applichino nei confronti dei loro dipendenti condizioni economiche e normative non inferiori a quelle previste dai vigenti contratti collettivi di categoria e che non abbiano effettuato sospensioni dal lavoro ai sensi dell'articolo 2 della legge 12 agosto 1977, numero 675, né abbiano proceduto a riduzioni di personale nei dodici mesi precedenti, salvo che le professionalità da acquisirsi da parte dei lavoratori da impegnare nelle attività formative oggetto delle convenzioni non siano diverse da quelle dei lavoratori interessati alle predette sospensioni o riduzioni di personale.

15. L'Assessore regionale per il Lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione è altresì autorizzato a stipulare, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, ultimo periodo, del decreto legge 30 ottobre 1984, numero 726, convertito con legge 19 dicembre 1984, numero 863, convenzioni con i datori di lavoro che procedano all'assunzione di giovani con contratto di formazione e lavoro, per la realizzazione dei relativi programmi formativi. I progetti approvati dalla Commissione regionale per l'impiego ai sensi della vigente normativa dovranno, in tal caso, precisare modalità e contenuti delle attività formative condotte in alternanza con quelle lavorative.

16. L'Assessore regionale per il Lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione è autorizzato a stipulare convenzioni con imprese e loro consorzi per la organizzazione e la gestione di corsi di formazione professionale a vantaggio degli apprendisti, conformemente alle previsioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro, in specie nel settore dell'artigianato».

PRESIDENTE. Comunico che dagli onorevoli Tricoli ed altri è stato presentato il seguente emendamento:

— aggiungere il seguente comma 4 bis:

«Le imprese, presso cui le attività formative debbono svolgersi, possono indicare nominativamente gli allievi da impiegare nelle stesse,

fino ad un massimo del 30 per cento del numero complessivo dei partecipanti al corso».

TRICOLI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TRICOLI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, al fine di agevolare la discussione del presente disegno di legge, mi sono astenuto dall'intervenire nel corso del dibattito, molto interessante, che si è svolto sul precedente articolo 8 che ha come titolo: «Assunzioni con richiesta nominativa». Non essendo intervenuto, la mia posizione favorevole al contenuto dell'articolo 8 è rimasta inglobata nell'ambito della maggioranza della Commissione che si è espressa a favore del mantenimento dell'articolo 8. Mi corre l'obbligo però, adesso, nel corso della discussione dell'articolo 11 e per illustrare l'emendamento da me presentato, esprimere in modo esplicito la posizione mia e del Gruppo del Movimento sociale italiano-Destra nazionale su questo argomento certamente di indubbio interesse.

Noi riteniamo che sia necessario finalmente, dopo decenni di demagogia che certamente non hanno contribuito a favorire lo sviluppo della nostra Regione siciliana, instaurare un tipo di rapporto diverso, rispetto al passato, fra incentivazione pubblica e iniziativa privata. Noi riteniamo che l'incentivazione pubblica deve essere attivata per far sì che l'iniziativa privata svolga veramente una funzione di autentico sviluppo e quindi di lievitazione occupazionale della manodopera siciliana. Le condizioni di sottosviluppo in cui noi ci troviamo non ci consentono di applicare certe norme che forse sono compatibili con un ritmo sostenuto di sviluppo, ma non certamente con le condizioni della società siciliana. Noi dobbiamo operare in modo che l'iniziativa privata si senta sempre più fortemente interessata a favorire lo sviluppo economico e, quindi, l'occupazione, attraverso una legislazione regionale veramente incentivante. Siamo stati e siamo d'accordo, perciò, col principio ribadito nell'articolo 8 di coinvolgere le aziende, le imprese private nel sostegno allo sviluppo e alla occupazione con la norma che consente a queste la richiesta nominativa della manodopera, per quanto riguarda le assunzioni di personale. Una richiesta nominativa che, nel caso specifico, non ritengo possa essere accusata di segno clientelare o discriminatorio perché l'impresa privata ha un solo in-

teresse: quello di avere personale non soltanto qualificato e specializzato, ma che abbia in sé quell'etica del lavoro necessaria per il funzionamento efficiente del sistema produttivo. Noi siamo stati, ripeto, favorevoli all'articolo 8, ma, allo stesso modo, riteniamo che l'impresa privata debba essere utilmente coinvolta nel settore della formazione.

Vogliamo, perciò, che l'impresa privata sia adeguatamente incoraggiata a sostenere il proposito di questa interessante legge sulla occupazione, facendo sì che la richiesta nominativa, già recepita per quanto riguarda le assunzioni, sia ugualmente praticata per la scelta degli allievi da ammettere alla formazione. Si tratta, appunto, di uno stimolo ulteriore al coinvolgimento dell'impresa privata nell'attività di formazione; questo interesse da noi è individuato nella partecipazione dell'impresa privata alla scelta degli allievi. Abbiamo proposto una percentuale del 30 per cento come un segnale, appunto, di fiducia e di collaborazione che la Regione, attraverso questa legge, ripone nel privato, nell'iniziativa privata. D'altro canto, mi sembra che una norma di questo genere era stata inizialmente prevista nel disegno di legge elaborato dalla Commissione, anche se successivamente e inopinatamente è stata soppressa. Io ritengo che, sia pure nel limite previsto dall'emendamento, questo principio debba essere accolto, tanto più che esso è stato sancito, nella sua generalità, nell'articolo 8. In questo caso, credo che debba essere utilmente riconfermato; ed è questo il senso dell'emendamento da me presentato.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento presentato dagli onorevoli Tricoli ed altri all'articolo 11. Il parere della Commissione?

CULICCHIA, Presidente della Commissione e relatore. Contrario a maggioranza.

PRESIDENTE. Il parere del Governo?

GIULIANA, Assessore per il Lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione. Contrario.

PRESIDENTE. Chi è favorevole si alzi; chi è contrario rimanga seduto.

(Non è approvato)

Pongo in votazione l'articolo 11.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Invito il deputato segretario a dare lettura dell'articolo 12.

FERRANTE, segretario:

«Articolo 12.

Disposizioni relative ai soggetti portatori di handicap

1. L'Assessorato regionale del Lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione in attuazione del piano di interventi approvato con legge regionale 28 marzo 1986, numero 16, entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentito il coordinamento delle associazioni per i diritti degli handicappati, adotta iniziative volte a favorire l'inserimento nelle imprese dei soggetti portatori di handicap, attraverso gli interventi specificatamente previsti dagli articoli 8, 9, 10 e 11.

2. Qualora non siano state costituite le "equipes" interdisciplinari previste dal piano indicato al comma 1, il tipo ed il grado di handicap dei soggetti di cui all'articolo 2 della legge regionale 18 aprile 1981, numero 8, sono accertati dai servizi sanitari esistenti presso le Unità sanitarie locali, che provvedono, altresì, alla relativa diagnosi funzionale.

3. Al fine di promuovere l'integrazione lavorativa dei portatori di handicap, le cooperative formate da un numero di soggetti handicappati compreso tra il 30 per cento ed il 50 per cento del numero totale dei soci lavoratori usufruiscono dei benefici previsti agli articoli 8, 9, 10 e 11 per tutti i soci lavoratori impegnati a tempo pieno nell'attività delle cooperative».

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Invito il deputato segretario a dare lettura dell'articolo 13.

FERRANTE, segretario:

«Titolo II

Disposizioni in materia di formazione professionale

Articolo 13.

*Programmazione e coordinamento degli interventi**in materia di formazione professionale*

1. L'Assessore regionale per il Lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione, in armonia con le linee della programmazione regionale, provvede alla programmazione delle iniziative di formazione professionale di propria competenza, ivi comprese quelle previste dalla presente legge, ed al coordinamento dei mezzi e delle risorse disponibili derivanti dai fondi regionali, statali e comunitari, avvalendosi della Commissione regionale per l'impiego, nel rispetto della legislazione vigente».

PRESIDENTE. Comunico che sono stati presentati i seguenti emendamenti:

— dagli onorevoli Gueli ed altri:

dopo le parole «linee della programmazione regionale, provvede» aggiungere «avvalendosi del programma predisposto dall'Agenzia per l'impiego e la formazione professionale di cui all'articolo 10 della legge del 21 settembre 1990, numero 36, alla programmazione...»;

— dal Governo:

Al comma 1 le parole «nel rispetto della legislazione vigente», sono sostituite dalle seguenti «nonché dell'Agenzia regionale per l'Impiego e per la Formazione professionale e dell'Osservatorio regionale del Mercato del lavoro, istituiti ai sensi della legge regionale 21 settembre 1990, numero 36».

GUELI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUELI. Anche a nome degli altri firmatari, ritiro l'emendamento a mia firma.

PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto.

Pongo in votazione l'emendamento presentato dal Governo all'articolo 13.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Pongo in votazione l'articolo 13 nel testo risultante.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Comunico che è stato presentato dall'onorevole Piro il seguente emendamento:

«Articolo 13 bis - In caso di contrazione dell'attività formativa o di chiusura di Enti della formazione professionale, al personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato e in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, si applicano le disposizioni previste dal contratto collettivo nazionale di lavoro vigente».

PIRO. Chiedo di parlare per illustrare l'emendamento.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIRO. Signor Presidente, onorevole Assessore, con una delibera di Giunta, la numero 88 dello scorso anno, la Giunta di governo ha accettato, recependolo nella nostra Regione, il contratto di lavoro per il settore della formazione professionale. In quella delibera si operava però una riserva nel senso che, per considerazioni che in realtà in quella sede non erano esplicitate, si recepiva interamente il contratto nazionale di lavoro per il settore della formazione professionale ad esclusione di quanto previsto dal contratto collettivo stesso, all'articolo 27, che disciplina la mobilità del personale della formazione professionale nel caso in cui vi sia una contrazione della censualità, dell'attività formativa, o nel caso in cui gli enti per qualche motivo siano chiusi o non siano più abilitati a condurre la formazione professionale. Questo ha suscitato qualche allarme e qualche perplessità, soprattutto perché era la prima volta che si operava questa riserva; infatti, essa non era stata operata per i contratti precedenti, anche se questa norma vi era già contenuta. Da questa preoccupazione, da questa perplessità legata al fatto che non sarebbe a questo punto chiaro quale normativa applicarsi nel caso in cui si sia in presenza di queste due fatispecie (contrazione di attività formativa e chiusura degli enti), è nata la proposta di questo

emendamento, che mira a rendere applicabile anche questa previsione del contratto collettivo nazionale di lavoro in Sicilia.

GULIANA, Assessore per il Lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GULIANA, Assessore per il Lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione. Signor Presidente, onorevoli colleghi, volevo dire all'onorevole Piro che la questione, per chi la conosce, è abbastanza chiara. Quando si parla della mobilità, intanto, l'Assessore regionale non firma il contratto, ma partecipa perché vuole partecipare, e sigla il contratto; non lo firma perché non c'è formazione diretta, sono gli enti e i sindacati che firmano il contratto, e questo non è senza significato. Negli anni passati, infatti, non era stato firmato o siglato il contratto da parte della Regione siciliana, quest'anno invece è stato siglato. È stato sempre escluso l'articolo 27 nella parte che riguarda la mobilità tra la Regione e gli enti, mentre si fa riferimento, nella stessa delibera di Giunta, espressamente, che la mobilità all'interno degli enti, per casi di necessità assoluta, viene consentita. Quindi, perché lo abbiamo introdotto? Per chiarire subito le idee a tutti che non c'era possibilità di fare in modo che dagli enti si passasse alla Regione con qualche operazione che magari poi, in un momento particolare, si poteva inventare. Quindi la garanzia che la mobilità, con i limiti consentiti dallo stesso contratto, esiste tra ente ed ente, c'è, ed è assoluta. Con i sindacati, che hanno manifestato una formale protesta, è stata abbondantemente chiarita la questione anche con un protocollo che abbiamo firmato assieme.

Per questi motivi inviterei l'onorevole Piro a ritirare l'emendamento.

TRICOLI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TRICOLI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, poiché sull'argomento ho avuto modo di presentare, qualche settimana fa, una interrogazione per chiedere al Governo, ed al Presidente della Regione in particolare, il motivo per

cui, dopo aver sottoscritto il contratto collettivo nazionale riguardante i docenti e i dipendenti degli enti di formazione professionale, di averlo firmato appunto con la partecipazione dell'Assessore regionale per il Lavoro della Sicilia onorevole Giuliana, poi in sede di delibera della Giunta di governo è stata esclusa una clausola prevista dal contratto collettivo nazionale. Non ho ricevuto una risposta ufficiale da parte del Governo, ne ho avuto una «ufficiosa» da parte dell'onorevole Assessore Giuliana, il quale mi ha spiegato che, poiché in Sicilia la formazione professionale non viene svolta direttamente dalla Regione, il principio della mobilità non può essere recepito *sic et simpliciter*, come avviene nelle Regioni in cui la formazione professionale viene svolta direttamente da quelle Regioni.

In base a questa spiegazione, che mi è sembrata convincente, ho presentato in un successivo articolo del presente disegno di legge un emendamento che, ritengo, sia utile per accettare il principio della mobilità, adeguandolo però nello stesso tempo, in modo corretto, a quella che è la situazione in Sicilia. Avrò quindi modo di discuterne, sia pure brevemente, nel momento in cui sarà esaminato l'articolo 16 a cui — se non ricordo male — ho presentato l'emendamento di cui ho detto.

PIRO. Signor Presidente, dichiaro di ritirare l'emendamento articolo 13 bis.

PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto. Invito il deputato segretario a dare lettura dell'articolo 14.

FERRANTE, segretario:

«Articolo 14.

Interventi per l'incentivazione della professionalità nel settore pubblico e privato e istituzione del "premio Giovanni Bonsignore"

1. Nel quadro delle proprie attività di programmazione ed allo scopo di incentivare le professionalità nel settore pubblico e privato, la Regione siciliana promuove ogni utile iniziativa volta a realizzare la diffusione e l'applicazione di nuovi modelli di gestione e di avanzate tecnologie di ricerca e sperimentazione.

2. Per le finalità di cui al comma 1 il Presidente della Regione è autorizzato ad erogare, al

Centro ricerche studi direzionali (CE.RI.S.DI.), un contributo annuo, a decorrere dal 1991, di lire 3.000 milioni da destinare:

a) quanto a lire 500 milioni, alla istituzione di dieci borse di studio, annuali o biennali, denominate "Premio Giovanni Bonsignore", per ricordare la figura e la professionalità del dirigente regionale dottor Giovanni Bonsignore;

b) quanto a lire 2.500 milioni, all'organizzazione e gestione di iniziative per il perfezionamento e l'aggiornamento del personale direttivo, dei funzionari e dei quadri nel settore pubblico, parapubblico e privato. Tali iniziative dovranno mirare sia all'adeguamento ai mutati processi gestionali, che alla sperimentazione di metodi per lo scambio delle risorse professionali, anche mediante convenzioni con altri istituti specializzati operanti nell'ambito comunitario.

3. Il Presidente della Regione, con decreto da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, provvederà a stabilire le modalità per l'assegnazione a giovani laureati delle università siciliane delle borse di studio di cui alla lettera *a*) del comma 2, destinandole ad attività di alta formazione e ricerca nel settore del "management" pubblico e garantendo criteri per la più ampia partecipazione alla selezione.

4. Il CE.RI.S.DI., entro il 31 dicembre di ciascuno degli anni di contribuzione, presenterà una dettagliata relazione sull'attività svolta e sui risultati conseguiti, formulando, se necessario, le proprie proposte per l'adeguamento dei modelli organizzativi regionali alle nuove realtà».

PRESIDENTE. Comunico che all'articolo 14 sono stati presentati i seguenti emendamenti:

— dall'onorevole Piro:

L'articolo è soppresso;

— dagli onorevoli Tricoli ed altri:

Sostituire l'intero articolo con il seguente:

«1. Nel quadro delle proprie attività di programmazione ed allo scopo di incentivare le professionalità nel settore pubblico e privato, la Presidenza della Regione siciliana istituisce il "Premio Giovanni Bonsignore", dotato di un fondo annuale di L. 500.000.000 per l'assegnazione di 10 borse di studio di L. 50.000.000, al fine di ricordare la figura morale e profes-

sionale del dipendente regionale dottor Giovanni Bonsignore.

2. Il Presidente della Regione, con decreto da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, provvederà a stabilire le modalità per l'assegnazione ai giovani laureati delle Università siciliane delle borse di studio di cui al precedente comma, destinandole ad attività di alta formazione e ricerca nel settore del *management* pubblico e garantendo criteri per la più ampia partecipazione alla selezione»;

— dal Governo:

Dopo il comma 3 è aggiunto il seguente comma:

«Delle predette borse di studio una, di carattere biennale, dovrà essere riservata a soggetti portatori di handicaps di cui all'articolo 2 della legge regionale 18 aprile 1981, numero 68, in possesso del diploma di laurea conseguito in una Università siciliana, che intendano impegnarsi nel campo della ricerca scientifica nel Centro siciliano di fisica nucleare avente sede in Catania, presso l'Istituto di fisica nucleare dell'Università. A conclusione di detta borsa di studio ed in relazione ai risultati conseguiti, il titolare della stessa potrà essere assunto, con contratto a tempo indeterminato da parte del predetto Centro, per lo svolgimento di attività di ricerca. Agli oneri derivanti dal predetto contratto si provvede ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale 8 luglio 1977, numero 47. Le relative somme saranno versate direttamente al Centro siciliano di Fisica nucleare».

PARISI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PARISI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, annuncio il voto contrario del Gruppo comunista-Partito democratico della Sinistra a questo articolo, come abbiamo già fatto in Commissione «Bilancio». La vicenda Bonsignore la conosciamo tutti e non vorrei ritornare a diffondermi su di essa. Spero che fra qualche giorno, almeno per l'aspetto amministrativo, quello dell'ingiusto trasferimento, la Magistratura dica la sua ultima parola. Una parola definitiva che, da quel che si sa, dovrebbe condannare chi ha trasferito ingiustamente e chi si è reso complice di questo trasferimento. Io considero assolutamente cinico utilizzare

il nome di Bonsignore, dopo che qualche mese fa qui vi è stato un dibattito su una nostra interpellanza in merito, a seguito della lettera indirizzatami dalla vedova Bonsignore; dibattito in cui il Presidente Nicolosi tornò a difendere i provvedimenti di cui egli stesso è stato complice in quanto Presidente della Giunta ed in quanto esecutore, in poche ore, del mandato di trasferimento del Bonsignore. Da quel trasferimento poi derivò il suo isolamento e tutto il resto, fino all'assassinio; ripeto quello che ho sempre detto, senza costruire nessun legame meccanico tra l'ingiusto trasferimento e l'assassinio. Ma abbiamo sempre detto di un funzionario messo, come dire, allo scoperto, destabilizzato, delegittimato rispetto a chi poi lo ha colpito a morte.

Dopo quel dibattito, in cui il Presidente Nicolosi ha fermamente difeso quell'atto ingiusto, mi sembra, ripeto, estremamente cinico utilizzare il nome di Bonsignore per devolvere un contributo al CERISDI, all'Istituto sito al Castello Utveggio, presieduto dall'ex Commissario per la lotta alla mafia, Verga — del quale si ricorda soltanto, a proposito della sua lotta alla mafia, che volle fare una indagine sulle cooperative giovanili perché trovava la mafia nelle cooperative giovanili; poi non la trovò in nessun altro posto — e quindi premiato per questo servizio al Paese ed alla Sicilia con la presidenza del CERISDI, nel cui Consiglio di amministrazione risiedono quelle che un giornale palermitano chiama «alcune delle teste d'oro», infilate pure lì dopo essere state infilate in tanti altri gangli del potere e del sottopotere. Oggi si vogliono devolvere tre-quattro miliardi — non so quanti, neanche voglio saperlo perché non ho voluto neanche leggere questo emendamento in Commissione finanze quando ho visto di cosa si trattava — a questo Centro, che è diventato soltanto un centro di potere, che non forma niente e nulla, che fa soltanto convegni per passare il tempo e per distribuire prebende, per istituire delle borse e dei corsi di formazione, in nome di Bonsignore: ciò mi sembra di estremo, cattivo gusto. Quindi, se il Governo vuole fare qualche cosa di utile, in ricordo di Bonsignore, intanto ristabilisca la sua memoria rivedendo l'atteggiamento che ha avuto in questi mesi, in questo ultimo anno, da quando è accaduto il fatto. Se poi si deve fare qualcosa in memoria di Bonsignore, la si faccia. Si faccia un disegno di legge, si faccia qualche cosa che, veramente, rappresenti un

fatto di civiltà, di risarcimento, diciamo così, alla memoria di una persona così barbaramente uccisa e così maltrattata dalla Regione; una persona colpevole soltanto di aver messo il dito sulla piaga di alcune «operazioni», da lui, e da noi indipendentemente da lui, considerate illegali e come tali denunciate in una conferenza stampa; si faccia qualcosa d'altro, si pensi meglio.

Ma il problema non è quello di devolvere soldi alla memoria. La memoria bisogna ristabilirla in un'altra maniera. In ogni caso, assolutamente, senza devolvere denaro ad un Istituto che, indubbiamente, della memoria di Bonsignore non è il migliore rappresentante, nella misura in cui non è un centro vero di formazione, non è un centro di alto livello, ma soltanto uno dei tanti centri di potere, una delle tante sedi di potere, di cui il Presidente Nicolosi, in questi suoi felici cinque o sei anni, ha disseminato la Sicilia.

PIRO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIRO. Signor Presidente, signori deputati, il mio atteggiamento rispetto a questo articolo 14 è reso chiarissimo dal fatto che ho presentato un emendamento interamente soppressivo. Questo serve, più di tante parole, a evidenziare come non ci possa essere un punto di accordo con le formulazioni contenute in questo articolo, in cui, io credo, gli elementi da sottolineare sono due. Il primo è l'istituzione di borse di studio intitolate al dottor Bonsignore (e di questo parleremo un attimo); il secondo motivo è che questo viene inserito all'interno di un contesto di cui il premio Bonsignore è una piccola parte, mentre la parte più consistente è la contribuzione che viene data al CERISDI, per cui, quindi, in maniera strumentale (è evidente che è così), il nome di Giovanni Bonsignore viene utilizzato per copertura di altra operazione, legittima o meno, non lo so. Io credo che non sia tanto utile né tanto qualificante fare questa operazione. Risulta insopportabile, però, se viene fatta nel nome di Bonsignore, rispetto al quale (io me la cavo con pochissime espressioni) noi abbiamo sentito qui, in occasione soprattutto della risposta che il Presidente della Regione ha fornito alle interrogazioni presentate da me e dall'onorevole Parisi alcuni mesi fa, sostenute

due concetti chiari: l'Amministrazione ha operato in piena legittimità nel trasferire il dottor Bonsignore; non c'era, in quello che il dottor Bonsignore ha scritto e detto a proposito di alcuni punti chiave, quale per esempio il mercato agroalimentare di Catania, nulla che potesse essere rilevato come fatto non legittimo. E pertanto, tutto ciò che il dottor Bonsignore aveva fatto rilevare come illegittimo, in realtà era sbagliato.

Ora, io mi chiedo: se il Governo della Regione ritiene di avere operato bene nel trasferire il dottor Bonsignore perché era un personaggio spigoloso, non compatibile ecc., e se il Governo della Regione ritiene che questo funzionario, nell'esprimere una serie di pareri importantissimi, abbia detto una serie di sciocchezze, perché mai questo stesso Governo della Regione ora si fa promotore di un riconoscimento formale dell'attività e del ruolo del dottor Bonsignore? Le due cose insieme non stanno! Se il Governo della Regione realmente vuole avere nei confronti della memoria del dottor Bonsignore un atteggiamento positivo, allora secondo me qui — ha ragione l'onorevole Parisi (non c'è dubbio) — deve riconsiderare tutto ciò che ha detto e complessivamente tutto il suo atteggiamento nei confronti del dottor Bonsignore. Io credo che questo sia, effettivamente, il modo migliore per contribuire alla sua memoria.

TRICOLI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TRICOLI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, non ripeterò quello che ho avuto modo di dichiarare stamattina sull'argomento dell'articolo 14, nel corso dell'intervento sulla discussione generale. Debbo ribadire qui (poiché all'articolo ho presentato un emendamento sostitutivo) che sono in verità rimasto molto turbato nel momento in cui ho visto, nella sede della V Commissione, in sede di presa d'atto, emergere questo emendamento, accolto a maggioranza dalla Commissione stessa ed inserito nel disegno di legge, relativo all'istituzione di borse di studio intestate a Giovanni Bonsignore. La vicenda di Giovanni Bonsignore è tale che, quanto meno, sull'argomento dobbiamo discutere e decidere con estrema sensibilità senza alcuna ineleganza — e quando dico ineleganza certamente uso un eufemismo — rispet-

to al sospetto che questo nome venga utilizzato in modo strumentale e quasi come copertura per conseguire fini diversi da quello che ci si propone in modo esplicito ed efficiente, cioè l'onoranza alla memoria del valoroso funzionario caduto vittima della mafia.

Io, in verità, ero sul punto di presentare, come d'altronde ha fatto il collega Piro, un emendamento soppressivo; non l'ho fatto per il semplice motivo che mi sembrava, questo, un modo inopportuno, ugualmente lesivo della memoria di Giovanni Bonsignore, quasi la si voglia completamente obliare e rimuovere dalla nostra coscienza. Mi sono perciò limitato a proporre un emendamento sostitutivo con cui viene istituito sì il premio Bonsignore, per la concessione di 10 borse di studio ai fini della formazione manageriale, ma, nello stesso tempo, ho eliminato tutto il resto della norma che a me ed al Gruppo del Movimento sociale italiano-Destra nazionale è apparso, in verità, il vero fine: e cioè il sostanziale finanziamento, con ben due-mila e 500 milioni, alla cosiddetta scuola di eccellenza, il CERISDI, un istituto che, almeno fino a questo momento, non eccelle certamente per trasparenza di modi ed obiettivi. Insomma, il CERISDI, fino a questo momento, rimane un oggetto misterioso e, per quanto non ha di misterioso, si appalesa come uno strumento dell'attuale potere politico-amministrativo della Regione siciliana, del Presidente della Regione, in particolare non certamente una istituzione al servizio della comunità siciliana.

Sull'argomento della formazione dei quadri della Regione siciliana è necessario operare con maggiore trasparenza rispetto a quanto è stato fatto con una precedente legge riguardante il funzionamento della pubblica Amministrazione regionale, in cui l'oggetto del Cerisdi fu inserito in Aula, all'ultimo momento e con un autentico colpo di mano. Il problema della formazione amministrativa dei quadri della Regione siciliana deve essere attenzionato con una legge che definisca, in modo preciso, le funzioni, le competenze di una Scuola della pubblica Amministrazione che dia risposte certe e trasparenti, utili alla comunità siciliana.

Per concludere: in questa sede noi riteniamo che si debba certamente onorare la memoria del dottore Giovanni Bonsignore, e perciò siamo d'accordo all'istituzione delle borse di studio a lui intestate; ma limitiamoci a questo, senza che il Governo usi un tono accorato a copertura di ulteriori provvedimenti clientelari. Con questo

atto non s'illuda l'Assemblea che abbia com- piutamente assolto il proprio compito in ricordo di Giovanni Bonsignore; ciò comunque rappresenta una dimostrazione di sensibilità vera e sincera nei riguardi di un valoroso dipendente della Regione siciliana che certamente è morto nell'adempimento del proprio dovere.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento soppressivo dell'articolo 14, presentato dall'onorevole Piro.

Il parere della Commissione?

CULICCHIA, Presidente della Commissione e relatore. Contrario a maggioranza.

PRESIDENTE. Il parere del Governo?

GIULIANA, Assessore per il Lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione. Contrario.

PRESIDENTE. Chi è favorevole si alzi; chi è contrario resti seduto.

(Non è approvato)

Pongo in votazione l'emendamento presentato all'articolo 14 dagli onorevoli Tricoli ed altri. Il parere della Commissione?

CULICCHIA, Presidente della Commissione e relatore. Contrario a maggioranza.

PRESIDENTE. Il parere del Governo?

GIULIANA, Assessore per il Lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione. Contrario.

PRESIDENTE. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(Non è approvato)

Si passa all'esame dell'emendamento del Governo.

CUSIMANO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CUSIMANO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, questo emendamento è una finzione:

sappiamo esattamente a chi si riferisce: si tratta di un giovane handicappato. Siamo in presenza di una «norma fotografia». Perché fare le cose di nascosto? Sarebbe meglio stabilire di assegnare una delle borse di studio a questo giovane per i meriti che ha avuto, per un fatto serio; che l'Assemblea prenda coscienza di questo fatto, ed esprima un voto cosciente! Io anticipo il nostro voto favorevole, senza nasconderci dietro il dito. Perché una impostazione del genere? Mi sembra veramente assurda.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento presentato dal Governo all'articolo 14.

Il parere della Commissione?

CULICCHIA, Presidente della Commissione e relatore. Favorevole.

PRESIDENTE. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Pongo in votazione l'articolo 14 nel resto risultante.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Invito il deputato segretario a dare lettura dell'articolo 15.

FERRANTE, segretario:

«Articolo 15.

Corsi di orientamento e di formazione di base

1. Per il triennio 1991/93 l'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione è autorizzato ad istituire e finanziare, con le modalità previste dalla legge regionale 6 marzo 1976 numero 24, corsi di orientamento e di formazione di base, riservati ai giovani di età non superiore ai 29 anni iscritti nelle liste di collocamento e privi di occupazione, i quali nel medesimo anno scolastico frequentino presso istituzioni scolastiche pubbliche corsi sperimentali di scuola media per lavoratori finalizzati al conseguimento del titolo di studio nella scuola dell'obbligo.

2. I corsi di formazione dovranno essere or-

ganizzati con modalità tali da consentire la contemporanea frequenza di quelli scolastici.

3. Essi dovranno essere finalizzati ad orientare i giovani circa le scelte lavorative ed a fornire strumenti culturali integrativi e complementari rispetto a quelli offerti dalla scuola dell'obbligo, nonché teniche e metodologie atte a potenziare le opportunità di adeguato inserimento nel mondo del lavoro, anche attraverso l'acquisizione di esperienze presso strutture produttive.

4. Ai giovani che dimostrino di aver superato positivamente gli esami finali dei corsi sperimentali di cui al comma 1 e che superino anche quelli finali del corso di formazione, l'Assessore regionale per il Lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione potrà concedere, per una sola volta, un assegno finale pari alla metà dell'importo complessivo degli assegni giornalieri spettanti per la frequenza del corso di formazione.

5. Gli enti cui venga affidata la gestione dei corsi di formazione previsti dal presente articolo dovranno utilizzare per lo svolgimento dei corsi medesimi esclusivamente personale in forza alla data di entrata in vigore della presente legge, dando la precedenza a quello impegnato in processi di mobilità, ove ricorrono i necessari requisiti professionali».

PRESIDENTE. Comunico che è stato presentato dal Governo il seguente emendamento:

«6. L'Assessore regionale per il Lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione è autorizzato a partecipare, anche attraverso idoneo concorso finanziario, alla realizzazione di iniziative innovative e/o sperimentali attuate in Sicilia dagli organi competenti in materia di pubblica istruzione, i cui programmi prevedono anche lo svolgimento di attività formative e/o di orientamento».

Onorevole Assessore, dal momento che l'emendamento comporta un nuovo impegno di spesa, la invito a ritirarlo, per non remorare il disegno di legge.

GULIANA, *Assessore per il Lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione.* Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GULIANA, *Assessore per il Lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e*

l'emigrazione. Signor Presidente, onorevoli colleghi, l'impegno di spesa è previsto nell'articolo che è stato approvato in Commissione finanza; il concorso finanziario è inteso nel senso che con i soldi che noi abbiamo a disposizione organizziamo dei corsi concorrendo assieme agli organi che si occupano di pubblica istruzione. Questo è l'unico modo che abbiamo di dare poi, attraverso questo rapporto con la pubblica istruzione, la possibilità di partecipare ad iniziative innovative e sperimentali, che sono già previste appunto con la dotazione finanziaria nel disegno di legge, negli articoli accolti in Commissione Finanza. Non c'è nessun aggravio di spesa.

PRESIDENTE. Onorevole Assessore, lei dichiara che non c'è impegno di spesa?

GULIANA, *Assessore per il Lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione.* Rientra nei due miliardi già stabiliti.

PRESIDENTE. L'Assemblea prende atto di questa dichiarazione del Governo.

Pongo pertanto in votazione l'emendamento del Governo. Il parere della Commissione?

CULICCHIA, *Presidente della Commissione e relatore.* Favorevole.

PRESIDENTE. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Pongo in votazione l'articolo 15 nel testo risultante.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Invito il deputato segretario a dare lettura dell'articolo 16.

FERRANTE, *segretario:*

«Articolo 16.

Assegno agli allievi per la frequenza dei corsi di cui alla legge regionale 6 marzo 1976, numero 24

1. Agli allievi che partecipano ai corsi istituiti e finanziati ai sensi della legge regionale 6 marzo 1976, numero 24, è corrisposto per

ogni giorno di effettiva presenza un assegno giornaliero dell'importo di lire 8.000.

2. Le disposizioni contenute nel comma 1 trovano applicazione a partire dall'anno formativo successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. L'Assessore regionale per il Lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione sentita la Commissione regionale per l'impiego, è autorizzato ad elevare con proprio decreto l'importo dell'assegno di cui al comma 1, anche in relazione alla tipologia ed ai contenuti dei corsi di formazione».

PRESIDENTE. Comunico che all'articolo 16 sono stati presentati i seguenti emendamenti:

— dagli onorevoli Tricoli ed altri:
al primo comma, sostituire «8.000» con «10.000»;

aggiungere il comma 4:

«Le norme di cui alla legge numero 12 del 22 aprile 1987, nel caso si verifichino le condizioni in essa previste, sono estese a tutto il personale dipendente dagli enti di formazione professionale con contratto di lavoro a tempo indeterminato e in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge».

Onorevole Tricoli, l'emendamento comporta nuovo impegno di spesa. Lo mantiene?

TRICOLI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, non c'è nessun impegno di spesa, perché questo riguarda l'argomento di cui ho avuto occasione di parlare poco fa, cioè a dire la mobilità del personale degli enti di formazione professionale. Noi abbiamo varato il 22 aprile del 1987 la legge regionale numero 12, con cui abbiamo previsto la mobilità del personale dell'Enipmi, cioè a dire un ente che cessava l'attività e il cui personale veniva quindi posto nelle condizioni di potere continuare l'attività lavorativa presso altri enti. Noi stabiliamo che questa mobilità configurata per il personale dell'Enipmi sia prevista, nel caso in cui si verifichino analoghe condizioni, anche ai dipendenti degli altri enti di formazione professionale. Il principio della mobilità deve essere considerato in generale...

GULIANA, Assessore per il Lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e

l'emigrazione. Nel contratto è tutto previsto esattamente.

TRICOLI. Penso che questo emendamento sia indispensabile per dare tranquillità e sicurezza al personale degli enti di formazione professionale, i quali si sentono già abbastanza lesi dal fatto che la delibera recentemente adottata dal Governo non abbia recepito integralmente il contratto nazionale di lavoro. Io ho accettato, come ho detto poco fa, i chiarimenti dati dall'Assessore alla mia interrogazione, sia pure in modo ufficioso. Ritengo però che questo emendamento sia indispensabile per dare certezza di mobilità ai dipendenti degli enti di formazione professionale, nel caso in cui si verifichino le stesse condizioni che purtroppo si sono verificate per l'Enipmi. Credo che questa norma sia indispensabile perché il principio della mobilità sia enunciato e sia previsto chiaramente per legge.

CULICCHIA, Presidente della Commissione e relatore. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CULICCHIA, Presidente della Commissione e relatore. Signor Presidente, onorevoli colleghi, credo che l'onorevole Tricoli si preoccupi, e giustamente, del problema della mobilità tra gli enti. Ma io debbo ricordare, a me stesso soprattutto, e ai colleghi, che, quando si trattò della mobilità dell'Enipmi, nel contratto non era ancora prevista la mobilità, ed io da Assessore la misi in atto. Il contratto successivo prevede la mobilità tra gli enti e quindi il Governo credo dovrebbe dare assicurazione circa questo rispetto della mobilità, che è previsto; l'aspetto sollevato in precedenza, con un emendamento poi ritirato, si riferiva invece alla mobilità dagli enti di formazione professionale all'ente-Regione, che il Governo non ha accettato, ma per tutto il resto risulta che il contratto collettivo di lavoro, che prevede la mobilità, è stato accettato e quindi fa parte integrante anche della formazione professionale siciliana.

PRESIDENTE. Qual è il parere del Governo a proposito del maggiore impegno di spesa derivante dall'emendamento dell'onorevole Tricoli, «al primo comma, sostituire «8.000» con «10.000»»?

GIULIANA, *Assessore per il Lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione.* Non posso dimostrare che non ci sia impegno di spesa. Certo che c'è impegno di spesa, ma è un impegno di spesa che parte da ora e continua. Il tema qual è? Noi siamo partiti dalla constatazione che, ad oggi, questi ragazzi che frequentano i corsi hanno una diaria giornaliera di duemila lire al giorno. Attraverso questo disegno di legge la stiamo portando a duemila lire l'ora. Il che significa un aumento, rispetto a tutto quello che c'è, in generale di gran lunga superiore. Certo, si può dire: «e perché diecimila e non ventimila?». Il problema è un altro, perché per quanto riguarda il Fondo sociale europeo i giovani che vi partecipano percepiscono soltanto duemila lire l'ora. Quindi, bisogna tener conto di queste condizioni.

TRICOLI. Signor Presidente, forse c'è un equivoco alla base, avendo io presentato due emendamenti all'articolo 16; dichiaro pertanto, anche a nome degli altri firmatari, di ritirare l'emendamento al primo comma.

PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto.

CUSIMANO. Non è così perché c'è un adeguamento di spesa.

CAPITUMMINO, *Presidente della Commissione Bilancio.* Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAPITUMMINO, *Presidente della Commissione Bilancio.* Signor Presidente, onorevoli colleghi, in Commissione «Bilancio» a questo capitolo abbiamo dato una copertura molto elevata. Nel 1991, dodici miliardi; 37 miliardi per il 1992; 67 miliardi per il 1993. Se teniamo conto che parliamo dei corsi dell'attività formativa che inizierà nel mese di ottobre, noi abbiamo in questi tre capitoli somme sufficienti per dare non 10 ma addirittura 20 mila lire l'ora. La mia osservazione è questa: il Fondo sociale europeo storicamente aveva una copertura di gran lunga superiore alle attuali duemila lire l'ora ed ha coperture e indennità in altri Stati superiori a quelle che noi diamo in Sicilia. Con direttiva regionale, con atto amministrativo, è stata limitata negli anni scorsi a duemila lire l'indennità ora/corso per non creare una concorrenza all'interno della stessa forma-

zione professionale. Proporre quindi al Governo di approfittare della normativa per riportare l'indennità a diecimila lire — non propongo di più — e di fare altrettanto col Fondo sociale europeo, visto che la parametrazione viene effettuata nell'ambito del finanziamento CEE con atto amministrativo e con direttiva da parte del Governo regionale. Questo perché le diecimila lire servono per mettere in condizioni il giovane che partecipa all'attività formativa, e che non ha altri redditi, di essere non solo autosufficiente ma di non servirsi dell'opportunità del lavoro nero. Molti giovani non riescono a frequentare un'attività formativa per acquisire una professionalità polivalente, oggi assolutamente necessaria per immettersi nel mercato del lavoro (su questo argomento parlerò tra un attimo).

Quando si parla di formazione professionale noi pensiamo soltanto a degli obiettivi ben precisi, individuati e, se gli obiettivi occupazionali fossero individuati, non ci sarebbe bisogno della formazione pubblica; la formazione diventerebbe un'occasione per il privato che potrebbe veramente effettuarla anche in maniera finalizzata. Non è così. Oggi più si è formati, maggiori capacità si hanno per una immissione nel mercato del lavoro. Non a caso oggi si parla di formazione polivalente. Questo è un dato importante quando si fa riferimento alla legge regionale numero 24 del 1976. Tutti ne parlano in negativo, però nessuno dice che la «legge 24», sulla formazione professionale, è comunque una legge che integra il fallimento della scuola dell'obbligo, che è collegata, intanto, ad un dato obiettivo: la scuola dell'obbligo non dà una cultura sufficiente per immettersi comunque nel mercato del lavoro e la scuola formativa polivalente serve a dare quelle nozioni necessarie, ad un giovane che partecipa ad un corso, per immettersi con un minimo di qualificazione e di conoscenza professionale nel mercato del lavoro. Quindi una formazione professionale, si diceva un tempo, di primo grado che non va sottovalutata e che ha un senso fino a quando non si procederà alla riforma della scuola media dell'obbligo.

Non a caso il Governo, in questo disegno di legge, prevede un intervento formativo per le 150 ore. Guarda un po', abbiamo scoperto che le 150 ore, così come sono gestite, non servono a niente, solo a dare un pezzo di carta. Visto che il pezzo di carta è necessario al lavoratore per fare un concorso o per fare carriera dentro la fabbrica; e visto che il pezzo di carta della terza

media non serve, gli diamo la possibilità di partecipare ad un corso di formazione e gli diamo anche una indennità. Lo stesso valore ha già avuto finora la formazione professionale della legge 24 per quanto riguarda la scuola dell'obbligo, fino a quando non si farà una riforma — cosa che non dipende certo da noi — necessaria per una integrazione e una interazione fra formazione professionale e scuola dell'obbligo anche nella nostra Regione. Per questo motivo mi permetterei di parlare su questo argomento, però con una conoscenza anche storica di esso, puntando ad una formazione professionale, che è quella individuata nel disegno di legge, avente come obiettivo non quello di creare formatori di serie A, ovvero formati di serie A e serie B, ma di creare delle linee formative — è questo che facciamo con questo disegno di legge — per chi ha un titolo di studio di scuola superiore o la laurea, visto che questi da soli oggi non bastano per entrare nel mercato del lavoro, e visto che la polivalenza professionale serve anche per queste qualifiche. È questa l'operazione grossa che si cerca di fare con questo disegno di legge; non diamo certamente una risposta globale al tema dell'occupazione nel nostro Paese.

L'unica risposta che diamo, ripeto, ai giovani delle prime quattro qualifiche riguarda anche i giovani dell'articolo 23, che sono stati comunque avviati tramite il collocamento e non certo tramite l'amico o avviati su motivazioni clientelari o assistite. Quindi l'operazione complessiva è motivata anche dalla necessità di dare, al giovane che vuole immettersi nel mercato del lavoro, non certo il salario garantito ma l'arma della polivalenza professionale, in quanto permette di conoscere più mestieri, avere più professionalità. Si tratta oggi dell'unica arma per immettersi nel mercato del lavoro, non solo siciliano ma nazionale ed europeo. Più mestieri conosci e più occasioni hai di immetterti nel mercato del lavoro: è questa l'unica regola che in questo Paese, in questo momento, portano avanti gli Osservatori, le agenzie del lavoro e tutte le politiche professionali. È per questo motivo che io chiedo al Governo di accettare questa proposta, che non vuole certamente scalfire la logica della formazione professionale dell'Assessorato del Lavoro ma vuole motivare di più e dare la possibilità, ai giovani che frequentano il corso, di avere un conforto di un minimo reddito che la Regione gli garantisce.

In ordine all'onere esso è stato ampiamente

previsto nell'articolo relativo alla copertura finanziaria. Per questo motivo volevo chiedere al Governo di rivedere — se possibile — la propria posizione ed accettare questa proposta che gli viene da parte dell'Aula.

Ai sensi dell'articolo 114, comma primo del Regolamento, faccio mio, pertanto, l'emendamento ritirato dall'onorevole Tricoli.

CUSIMANO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CUSIMANO. Ai sensi dello stesso articolo del Regolamento, anch'io faccio mio l'emendamento ritirato dall'onorevole Tricoli.

Presidenza del vicepresidente Damigella.

PRESIDENTE. Comunico che è stato presentato dagli onorevoli Capitummino e Cusimano l'emendamento in precedenza presentato dall'onorevole Tricoli e dallo stesso ritirato:

— *al primo comma, sostituire «8.000» con «10.000».*

CUSIMANO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CUSIMANO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, alle argomentazioni dell'onorevole Capitummino ne vorrei aggiungere qualcuna. Noi con l'articolo 3 abbiamo previsto per gli altri corsi professionali un'indennità di 40 mila lire al giorno. Si dice che si tratta di alta formazione, riservata a diplomati e laureati. Bene: la stragrande maggioranza dei giovani che partecipano ai corsi professionali, in base alla legge regionale 6 marzo 1976, numero 24, è formata anche da diplomati e laureati, quindi creeremmo una forte discriminazione. Non sono le due mila lire al giorno in più: è una questione psicologica e di facciata. Poiché diamo 40 mila lire al giorno per i corsi riservati a diplomati e laureati, per lo meno cerchiamo di dare un contributo più appetibile, altrimenti ci sarà una grande corsa per cercare di partecipare agli altri corsi professionali, mentre questi verranno declassati e non mi pare che sia il caso. Qui non si tratta di dare in meno ma è un fatto di immagine per invogliare i giovani a partecipare a questi corsi. D'altro canto, onorevoli colleghi, a proposito di copertura finanziaria, va

detto che la Commissione «Bilancio» ha dato una copertura generale, dopo di che, al di là di questa indicazione, la Commissione di merito ha modificato alcuni importi.

Allora dovremmo cominciare col dire che tutte quelle coperture modificate, in contrasto con quelle indicate dalla Commissione «Bilancio», dovrebbero essere ulteriormente modificate, rimodellate — cosa che non è stata fatta — in quanto la copertura ai disegni di legge ed agli articoli, che viene data dalla Commissione «Bilancio», non può essere modificata dalle Commissioni di merito. Questo per sostenere la tesi che, se c'è stato un movimento all'interno della legge, lo stesso movimento si può effettuare; non si tratta più di mancata copertura finanziaria, ma si tratta soltanto di un adeguamento.

In questo senso, invitiamo l'Assemblea a voler approvare l'emendamento firmato dall'onorevole Capitummino e da me.

PRESIDENTE. Comunico che sono stati presentati all'emendamento degli onorevoli Capitummino e Cusimano i seguenti emendamenti:

- dagli onorevoli Capodicasa ed altri: *sostituire «10.000» con «20.000»;*
- dagli onorevoli Mazzaglia ed altri: *sostituire «10.000» con «20.000».*

GUELI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUELI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, i lavori d'Aula di questa sera procedevano in maniera serena ed equilibrata. Sembrava che quest'Aula stesse per imboccare la dirittura d'arrivo per giungere alla conclusione della legislatura, nel senso di avere equilibrio, di procedere alla formazione di una volontà politica e di licenziare alcune leggi che sono attese da una parte della società siciliana. E i Gruppi parlamentari — tutti i Gruppi parlamentari, di maggioranza e di opposizione — avevano seguito un atteggiamento responsabile nella discussione del disegno di legge che interessa il mondo dei disoccupati; e che viene atteso da alcuni anni da un vasto mondo di giovani.

L'onorevole Giuseppe Tricoli, con atto di grande responsabilità, ha ritirato il suo emendamento che prevedeva l'aumento dell'importo

dell'assegno giornaliero da ottomila a dieci-mila lire, dopo che il Governo, per più volte, aveva dichiarato che non c'era la copertura finanziaria, per dare la possibilità all'Aula di andare avanti in maniera tranquilla e serena. Adesso, quindi non si capisce perché noi dobbiamo creare una tensione in Aula quando non ci sono i presupposti della tensione, visto che tutti i Gruppi stanno procedendo in maniera assolutamente corretta per quanto riguarda la legge.

Se noi già in Commissione, con la volontà unanime di tutti, abbiamo approvato l'emendamento di aumentare di quattro volte quella che era un'indennità di duemila lire, portandola quindi a ottomila lire, tenuto conto anche delle caratteristiche che noi stiamo osservando per quanto riguarda questa specifica categoria di corsisti, credo che attestarsi alla cifra di ottomila lire sia un fatto di responsabilità che tutti quanti dobbiamo assumere per evitare che ci sia questa corsa allo scavalco per quanto riguarda i vari gruppi. Quindi lasciamo quello che è stato stabilito nella Commissione. L'invito che rivolgo ai colleghi è appunto quello di ritirare tutti gli emendamenti per vedere se questa sera almeno possiamo essere soddisfatti.

CUSIMANO. Prima dovrebbe ritirare quello suo, strumentale...

GUELI. Io lo sto già ritirando, onorevole Cusimano, non è strumentale.

CUSIMANO. Il nostro non è strumentale!

GUELI. ...né quello mio né quello degli altri. Se noi dobbiamo parlare di strumentalità, onorevole Cusimano, non è strumentale nessun emendamento, perché io ritengo che noi possiamo benissimo procedere lasciando quello che abbiamo stabilito in Commissione. Per cui, se noi abbiamo volontà di procedere e di chiudere la legge, invito tutti i colleghi a ritirare gli emendamenti presentati, anche per rispetto a un collega che ha avuto la signorilità di volere fare andare avanti una legge.

CUSIMANO. Non lo dica lei, lo sappiamo!

GUELI. Onorevole Cusimano, io posso esprimere i giudizi che ritengo opportuni; non me

lo deve dire lei se debbo esprimere o meno questo apprezzamento!

(brusio in Aula)

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, vi chiedo un attimo di attenzione. Io credo che prima di dare la parola a chi l'ha chiesta, e che certamente l'avrà, sia opportuno chiarire in maniera, vorrei dire definitiva, che peraltro sono presenti in Aula in questo momento gli interlocutori più autorevoli del Governo. E, visto che è presente anche l'Assessore per il Bilancio e le finanze, forse è bene che sia lui a pronunziarsi su questo argomento, chiarendo se questi emendamenti presentati comportano aumento di spesa o meno. Una volta chiarito questo aspetto, sarà facile per tutti poi adottare i provvedimenti conseguenti.

SCIANGULA, *Assessore per il Bilancio e le finanze.* Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCIANGULA, *Assessore per il Bilancio e le finanze.* Signor Presidente, onorevoli colleghi, anche se sono stato preso di sorpresa, la risposta è ben precisa: le coperture finanziarie sono state parametrate alle norme previste nel disegno di legge; addirittura si è fatto un conteggio quasi alla lira, stabilendo per ogni singola norma quanto occorreva di provvista finanziaria. Il che mi induce ad affermare responsabilmente che non è possibile introdurre in Assemblea, tranne che non si voglia richiedere il rinvio della legge in Commissione Bilancio, modifiche che comportino sia spostamento dei parametri complessivi, sia, all'interno delle singole voci, incrementi che possano determinare, diciamo, lo sfondamento della copertura finanziaria. Quindi, se a me compete un obbligo, interpellato in questa veste dal Presidente dell'Assemblea, è quello di associarmi all'invito, rivolto dal collega onorevole Assessore per il Lavoro, agli onorevoli colleghi, a ritirare gli emendamenti.

CAPITUMMINO. Signor Presidente, anche a nome dell'onorevole Cusimano, ritiro l'emendamento che insieme abbiamo fatto nostro.

PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto. Pertanto decadono i due emendamenti, rispet-

tivamente degli onorevoli Capodicasa ed altri e Mazzaglia ed altri, presentati al predetto emendamento.

Si passa all'emendamento aggiuntivo al comma 4 degli onorevoli Tricoli ed altri.

PIRO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIRO. Signor Presidente, intervengo per dichiararmi d'accordo con l'emendamento presentato dall'onorevole Tricoli. Era mia intenzione presentare un articolo sostitutivo all'articolo 13 bis, che è quello concernente il problema della applicazione del contratto nazionale di lavoro per la formazione professionale, ma non l'ho presentato in funzione del fatto che esisteva già questo emendamento, sul quale, quindi, ho preferito concentrare il discorso.

Mi dichiaro d'accordo con l'emendamento dell'onorevole Tricoli per le motivazioni da me espresse in precedenza quando sono intervenuto sull'articolo 13 bis, ed anche per un'altra considerazione: ritengo, e questo giudizio è confortato poi dalla fase attuativa della legge, che la legge regionale numero 12 del 1987, che recava per titolo «Provvedimenti in favore del personale della formazione professionale», e cioè la normativa che fu approvata per porre rimedio alla disastrosa situazione dell'Enipmi, sia stata una legge buona, lo sia tuttora, e non ha dato origine a difficoltà né interpretative, né applicative; e questo aspetto lo rilevo con un pizzico di civetteria, dal momento che questa legge è stata elaborata nella Commissione lavoro quando anch'io ne facevo parte. Il Presidente della Commissione ricorderà che abbiamo lavorato intensamente e proficuamente, insieme all'Assessore per il Lavoro dell'epoca onorevole Leanza, ad elaborare questa legge che, ripeto, si è rivelata essere buona. Allora credo che fare riferimento a questa legge, che fu specifica dell'Enipmi ma che contiene delle procedure facilmente applicabili in situazione analoghe anche al personale di altri enti, risolveva tutti i dubbi interpretativi, tutte le difficoltà operative e quindi possa costituire, per la sua bontà, anche un punto fermo nel settore per la Regione siciliana.

Sull'ordine dei lavori.

PAOLONE. Chiedo di parlare sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PAOLONE. Signor Presidente, onorevoli colleghi, intervengo per dichiarare brevemente che sono d'accordo sull'emendamento presentato dal collega Tricoli. Signor Presidente, sia chiaro che voi non creerete forzature in questo fine di legislatura che costringono a un lavoro forzato, non mi interessa per chi e per come; diversamente, da questo momento in poi vi annuncio che interverrò su ogni emendamento. Allora ragionate correttamente, rispettando i termini di un atteggiamento civile! Per cinque anni avete fatto il vostro comodo! Non si determinano neanche le date per fissare la indizione dei comizi. L'attività dell'Assemblea è portata agli ultimi giorni. Ritenete che un individuo possa essere impegnato dalle 8.30 del mattino fino alle undici di sera o a mezzanotte? E voi avete la misura dell'impegno con il quale il nostro Gruppo sta operando? Otto deputati su otto, sono sistematicamente presenti per vedere (non mi fate fare apprezzamenti) degli irresponsabili che non ci sono e che sono a farsi gli affari loro altrove! Siamo qui per garantire il numero legale, ma non certo per garantire che, in questa fretta, le leggi vengano fatte con mille porcherie. Non si può lavorare in questa maniera. Allora sto avvertendo, signor Presidente, che se il discorso dovesse procedere al di là dei dati a noi rassegnati, si sappia che il nostro atteggiamento sarà conseguente. Nessuno vuol remorare, ma le leggi non le farete come volete voi. Le dobbiamo discutere, valutare e approfondire. E quindi si sappia tutto questo.

Allora, signor Presidente, non scherziamo: possiamo fare anche le sedute notturne, ma che tutti siano qui presenti. Starete qui con il numero legale; starete qui a battervi sulle leggi, e così il discorso sarà alla pari. Io non sono un individuo che dice queste cose per gioco. Ve le dico sul serio!

Se pensate di procedere, in finale, facendo approvare le sporche cose che sono contenute in tante di queste leggi di fine legislatura, sbagliate, perché a questo riguardo scatterà un'altra reazione: il sottoscritto, in modo assoluto, su questo piano si impegna a comportarsi di conseguenza.

Si è detto di chiudere ad una certa ora ed abbiamo conseguentemente a ciò programmato i

nostri numerosi impegni. Signor Presidente, a quell'ora per me scatterà, in modo determinante, questo comportamento; lo sappiano tutti dentro e fuori da quest'Aula.

PRESIDENTE. Onorevole Paolone, la Presidenza ha l'obbligo di portare avanti i lavori dell'Aula secondo calendari e programmi concordati nella Conferenza dei presidenti dei Gruppi parlamentari. Evidentemente a tutti i Gruppi ed a tutti i deputati competono obblighi di presenza e di partecipazione ai lavori dell'Aula; tutti i Gruppi e tutti i deputati sono a conoscenza degli strumenti regolamentari che consentono iniziative che, quando vorranno, potranno responsabilmente assumere.

Riprende la discussione del disegno di legge numeri 873 - 708 - 785 - 840 - 842 - 843 - 844 - 852 - 913 - 934/A.

PRESIDENTE. Ricordo che era in discussione l'emendamento dell'onorevole Tricoli aggiuntivo al comma quarto dell'articolo 16.

CULICCHIA, *Presidente della Commissione e relatore.* Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CULICCHIA, *Presidente della Commissione e relatore.* Signor Presidente, onorevoli colleghi, prima di entrare nel merito dell'emendamento che è stato presentato dall'onorevole Tricoli (e a nome della Commissione dichiaro di essere d'accordo sull'emendamento stesso), volevo dire all'onorevole Paolone che, al di là degli orari e di questi orari che ci siamo dati, credo sia necessario il sacrificio di tutti, ed è un sacrificio per i colleghi i quali hanno le ragioni, tutte le ragioni di questo mondo. Ma la preghiera che rivolgo è quella di considerare che ormai siamo in chiusura, e che rimangono due, tre articoli: chiedo se possiamo concludere, e questo certamente affidandolo alla cortesia, alla comprensione ed alla benevolenza di tutti i colleghi, al di là degli orari delle 22.30 e di tutto il resto. Mi pare che, se noi andiamo avanti, in mezz'oretta possiamo completamente chiudere questo argomento.

CUSIMANO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Onorevole Cusimano, sull'emendamento Tricoli?

CUSIMANO. Signor Presidente, io le chiedo di parlare.

PRESIDENTE. No, lei lo deve dire su che cosa chiede la parola.

CUSIMANO. Se chiedo la parola la chiedo sull'argomento in discussione. Sull'emendamento dell'onorevole Tricoli dichiaro che sono d'accordo perché tra l'altro ne sono anche firmatario. Siccome lei, signor Presidente, ha introdotto anche un altro argomento, a proposito della Conferenza dei Capigruppo, come se qualcuno qui non fosse stato presente a quella riunione (ed io come Presidente del mio Gruppo parlamentare ero presente), desidero ricordare che in quella occasione si è redatto un calendario delle giornate e si è detto che eventualmente si sarebbe potuti arrivare a delle sedute notturne, precisandosi — però — che in questo caso si sarebbero interrotte ad una certa ora, alle 20.00, per la cena, dopo di che si sarebbero proseguiti i lavori. Questo perché ci sono in questa Assemblea giovanissimi e persone anziane, come me, che evidentemente hanno bisogno anche (per assumere qualche farmaco ad esempio) di andare a cenare. Ed allora ho chiesto alla Presidenza se poteva darmi delle indicazioni per regolarmi. Si è detto di continuare sino alle ore 22.30, completando questa legge, per rimandare a domani. Nulla osta, per carità, resto qui anch'io, poi andrò a cenare quando sarà possibile. Ora si dice di completare l'esame del disegno di legge e quindi di lavorare fino a mezzanotte quando i deputati che hanno firmato nel foglio delle presenze sono 34 e quindi non c'è il numero legale! Noi dell'opposizione dobbiamo mantenere, con la nostra presenza, il numero legale, dobbiamo continuare a consentire l'approvazione delle leggi; dopo di che si dice alle 22.30, poi a mezzanotte o all'una del mattino. Non è possibile, signor Presidente, perché nella Conferenza dei Capigruppo non si è detto assolutamente che si deve continuare in questi termini. Nella Conferenza dei Capigruppo si è detto che dobbiamo andare avanti lavorando civilmente, con orari civili, dando la possibilità di ristoro ai deputati che lavorano. Perché poi la stragrande maggioranza è a farsi la campagna elettorale, e non è consentito che l'opposizione resti qui a man-

tenere in Aula il numero legale (che non c'è), per poi sentirsi dire che continuiamo fino a mezzanotte o all'una. Non siamo disponibili, ecco, voglio dirlo con molta chiarezza!

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento degli onorevoli Tricoli e altri, aggiuntivo del quarto comma all'articolo 16. Il parere della Commissione?

CULICCHIA, *Presidente della Commissione e relatore.* Favorevole.

PRESIDENTE. Il parere del Governo?

GIULIANA, *Assessore per il Lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione.* Favorevole.

PRESIDENTE. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Pongo in votazione l'articolo 16 nel testo risultante.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Comunico che è stato presentato dal Governo il seguente emendamento:

«Articolo 16 bis - Procedure per l'erogazione dei contributi per la formazione professionale.

1. I commi 1 e 2 dell'articolo 23 della legge regionale 21 settembre 1990 numero 36 sono sostituiti dai seguenti commi:

“1) L'Assessorato regionale del Lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione, entro il mese di luglio di ogni anno, approva il piano regionale per la formazione professionale secondo le modalità e le procedure previste dalla legge regionale numero 24 del 6 marzo 1976 e successive modifiche ed integrazioni. Entro 90 giorni dall'adozione del decreto approvativo del piano, l'Assessorato regionale del Lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione provvede al versamento delle somme impegnate con il medesimo decreto, in favore degli Enti cui è affidata la gestione delle attività formative.

All'impegno ed al versamento delle rimanenti somme, necessarie a coprire l'intero fabbisogno

gno delle spese per il personale, fino alla conclusione dell'attività inclusa nel piano, l'Assessorato regionale del Lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione provvederà entro il mese di gennaio. A tal fine gli Enti gestori inoltreranno i prospetti dei costi globali da sostenere, per il completamento delle attività formative, all'Assessorato regionale del Lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione, il quale, effettuato l'esame dei prospetti medesimi, corrisponderà altresì le somme occorrenti alla copertura delle spese di gestione, fino alla concorrenza del 90 per cento delle stesse.

2) Le somme saranno versate su due appositi conti correnti destinati, rispettivamente, al pagamento delle competenze da corrispondere al personale impegnato nell'attività formativa, compresi gli oneri riflessi, ed alle spese di gestione.

Gli interessi attivi maturati sui predetti conti correnti, il cui tasso di interesse non può essere inferiore a quello praticato dagli Istituti di credito che gestiscono il servizio di cassa della Regione ai sensi della legge regionale 6 marzo 1976, numero 45 e successive modifiche ed integrazioni, sono versati in entrata nel bilancio della Regione, al netto delle spese per la tenuta dei conti medesimi, il cui ammontare non può comunque essere superiore a quello determinato a norma dell'articolo 2, numero 2, della predetta legge 6 maggio 1976, numero 45 e successive modifiche ed integrazioni.

I pagamenti relativi alle spese del personale sono disposti mensilmente dagli Enti previa apposizione, sui prospetti contenenti l'indicazione delle somme da erogare, del visto da parte degli U.P.L.M.O., i quali verificheranno preventivamente l'avvenuto pagamento delle somme dovute al personale ed il versamento dei relativi oneri riflessi riguardanti il mese precedente”.

2. - Al comma 4 dell'articolo 23 della legge regionale numero 36 del 21 settembre 1990 dopo le parole “10 per cento” sono aggiunte le seguenti “delle spese di gestione”.

3. - Le disposizioni contenute nel presente articolo hanno effetto a partire dall'anno formativo successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge».

PIRO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIRO. Signor Presidente, signori deputati, l'emendamento proposto dal Governo sostituisce integralmente i primi due commi dell'articolo 23 della legge regionale numero 36 che, ricordo all'Assemblea, è una legge del 21 settembre 1990, cioè una legge che è stata approvata da quest'Assemblea non più di sette mesi fa.

I primi due commi dell'articolo 23, innovando radicalmente nel sistema di corresponsione delle somme spettanti agli enti, avevano previsto che, per quanto riguarda innanzitutto la corresponsione degli emolumenti al personale e il pagamento degli oneri riflessi per il personale, questi pagamenti non fossero più affidati direttamente agli enti mediante accreditamento diretto agli stessi, ma venissero effettuati attraverso gli Uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione di modo che si creasse un passaggio che rendesse certa la corresponsione degli emolumenti e certo il versamento degli oneri contributivi. Perché questo? Perché negli anni passati si erano verificati numerosi episodi di non corretta gestione dei fondi da parte degli enti. Il caso più clamoroso è stato rappresentato dal già ricordato Enipmi, che è andato verso lo scioglimento anche perché, avendo l'ente o chi lo dirigeva la possibilità di utilizzare le somme accreditate per il pagamento delle spese del personale, in realtà le utilizzava in maniera del tutto diversa da questo loro scopo principale. Ma non si tratta solo dell'Enipmi; a carico di altri enti, ad esempio, si è scoperto che esistevano numerose illegittimità per quanto riguarda il versamento degli oneri, contributi previdenziali, contributi di malattia, versamenti a carico del Tfr, cioè del trattamento di fine rapporto.

E allora i primi due commi dell'articolo 23 tagliavano radicalmente la testa al toro, come suol dirsi, in quanto prevedevano che queste somme fossero gestite attraverso gli Uffici provinciali del lavoro e non direttamente da parte degli enti.

Il Governo, a distanza di soli sette mesi dall'approvazione di questa legge, propone di innovare un'altra volta il sistema. Io immagino che il Governo (e l'Assessore qui presente) fornirà delle indicazioni, dei chiarimenti sul perché presenti questi emendamenti. Ciò che non mi è chiaro è questo passaggio. Delle due l'una: o si intende ritornare in qualche modo al

vecchio sistema per cui sono gli enti che gestiscono le somme in quanto si intende privilegiare la celerità dei pagamenti, o si intende rimanere invece al controllo di queste somme, e ritenendosi prevalente il dato del loro controllo effettivo si mantiene quindi fermo il passaggio attraverso gli Uffici provinciali del lavoro. Ciò che mi è veramente poco comprensibile è perché si affidino le somme all'ente e però si attribuisca il controllo all'Ufficio provinciale del lavoro. Delle due l'una: o si sceglie il primo sistema, perché si privilegia la celerità; o si sceglie il secondo, facendo restare ferma la previsione dell'articolo 23 della legge numero 36, volendo privilegiare il dato di controllo. Ed è ovviamente per questa seconda ipotesi che io propendo.

CULICCHIA, Presidente della Commissione e relatore. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CULICCHIA, Presidente della Commissione e relatore. Signor Presidente, onorevoli colleghi, credo che le osservazioni sollevate dal collega Piro su questo emendamento del Governo non siano fondate. Essendo stato io allora il presentatore di quell'emendamento che diventò poi articolo 23 nella «legge 36», riconosco che ha portato, per la verità, nella formazione professionale, una serie di obiettive difficoltà nei pagamenti. Ritengo invece che questo emendamento articolo 16 bis del Governo puntualizzi perfettamente la situazione, sgravando gli Uffici provinciali del lavoro da interventi che non sono dovuti, assicurando però al personale degli enti di formazione professionale la possibilità del controllo da parte dell'Ufficio provinciale del lavoro. La Commissione pertanto esprime parere favorevole sull'emendamento del Governo.

TRICOLI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TRICOLI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, intervengo brevemente, per esprimere le mie perplessità circa l'utilità di questo emendamento, per lo meno nei riguardi della vasta fascia dei dipendenti della formazione professionale; forse, potrebbe essere considerato positivamente dai gestori degli enti. Io so soltan-

to una cosa: quando abbiamo varato la normativa dell'articolo 36, che a questo argomento si riferisce, lo si è fatto per mettere ordine alla gestione finanziaria degli enti, molti dei quali (e l'Enipmi è un caso clamoroso) non utilizzavano i fondi in maniera corretta nel momento in cui essi venivano versati direttamente agli enti stessi. Si è quindi previsto, con la legge 36, il meccanismo del filtro dell'Ufficio provinciale del lavoro proprio per assicurare che la destinazione dei fondi avvenisse in modo certo e corretto e quindi anche con il puntuale versamento dei contributi relativi agli oneri previdenziali. Ora, si vuole restaurare il vecchio meccanismo, può darsi che la modifica proposta riscuota fiducia e successo presso gli enti gestori, i quali in verità non hanno brillato e non brillano ancora per correttezza, perlomeno per una certa parte, di gestione finanziaria; credo però che molto meno favorevolmente possa essere accolta dai dipendenti degli enti della formazione professionale che si ritengono meglio garantiti dall'attuale normativa. Consentimi, quindi, di esprimere questa mia perplessità circa l'utilità di questa normativa per quanto riguarda gli aspetti, quanto meno, della trasparenza.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento articolo 16 bis, presentato dal Governo.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Invito il deputato segretario a dare lettura dell'articolo 17.

FERRANTE, segretario:

«Articolo 17.

Attività formativa nel settore sanitario

1. Per un periodo di cinque anni, a decorrere dall'anno scolastico 1990-1991, sono prorogati con le modalità ivi stabilite gli assegni di studio e le indennità di cui all'articolo 10 della legge regionale 24 luglio 1978, numero 22, così come modificata ed integrata dalle leggi regionali 6 gennaio 1981, numero 7 e 13 giugno 1984, numero 40, da corrispondere agli allievi che frequentano i corsi di formazione. L'am-

montare dei predetti assegni di studio è elevato a lire 20.000 milioni.

2. All'onere ricadente nell'esercizio finanziario 1991, valutato in lire 12.158 milioni, di cui lire 3.000 milioni per i corsi istituiti presso le università dell'Isola e lire 9.158 milioni per i corsi istituiti presso le unità sanitarie locali, si fa fronte, quanto a lire 1.300 milioni, con la disponibilità del capitolo 42822 e, quanto a lire 10.158 milioni, con parte delle disponibilità del capitolo 42840 del bilancio della Regione per l'esercizio in corso.

3. Agli oneri ricadenti negli esercizi successivi si farà fronte con parte delle assegnazioni di parte corrente del Fondo sanitario regionale».

PRESIDENTE. Comunico che è stato presentato dagli onorevoli Lombardo Raffaele ed altri il seguente emendamento:

Aggiungere il seguente comma 1 bis:

«È abrogata la norma contenuta nell'articolo 19, comma 3, legge regionale numero 68 del 18 aprile 1981, che precludeva alla Coresi-Aias la continuazione dell'attività formativo-didattica, autorizzata con decreto del Ministro della Pubblica istruzione di concerto con il Ministro della Sanità del 25 novembre 1977, pubblicato nella G.U.R.I. numero 276 dell'8 ottobre 1980».

Ai sensi dell'articolo 111, comma 2, lo dico chiaro improponibile.

Pongo in votazione l'articolo 17.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Comunico che è stato presentato dagli onorevoli Xiumè ed altri il seguente emendamento:

«Articolo 17 bis - L'Assessore per la Sanità, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge emanerà il decreto-regolamento per il funzionamento e la didattica delle scuole che svolgono i corsi di cui alla legge regionale 24 luglio 1978, numero 22.

Agli allievi dei corsi di formazione, nelle Unità sanitarie locali che ne hanno il servizio, vengono dati gratuitamente buoni mensa in ragione di uno al giorno.

Agli allievi che frequentano corsi di formazione vengono concessi a spese della unità sanitaria locale le divise, le scarpe e i libri di testo.

Le Unità sanitarie locali hanno obbligo di provvedere gratuitamente alla vaccinazione degli allievi e di tutto il personale delle scuole con-

tro l'epatite B ed altre patologie che saranno in seguito determinate».

XIUMÈ. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

XIUMÈ. Signor Presidente, onorevoli colleghi, questo emendamento serve a portare un pochino di ordine nelle scuole professionali per paramedici, in quanto attualmente ogni scuola ha un regolamento e disposizioni proprie. Ci sono delle scuole che danno le divise, altre che non le danno, e quindi abbiamo un arcobaleno di divise; ci sono delle scuole che danno le scarpe, altre che non le danno; lo stesso succede per i libri. Soprattutto non c'è un regolamento per quanto riguarda la didattica nelle scuole.

I nostri allievi infermieri sono abbandonati a loro stessi nelle corsie e apprendono i vizi dagli infermieri anziani, dato che non sono seguiti assolutamente, né dai capi-sala didattici, previsti dalla legge, né dagli istruttori di corsia.

Con l'emendamento desidero richiamare l'attenzione dell'Assemblea su questo capitolo molto delicato della vita ospedaliera, in quanto noi affidiamo alla scuola per paramedici del personale che dovrà qualificare i nostri ospedali. Per conseguenza noi proponiamo che all'entrata in vigore della presente legge l'Assessore regionale per la sanità emani un decreto-regolamento uguale per tutte le scuole; che gli allievi dei corsi di formazione usufruiscono dei buoni mensa (e non si vedano gli allievi sbocconcellare un panino in corsia, magari con le mani sporche o mentre tentano di fare della terapia ai malati); che agli allievi frequentanti i corsi di formazione vengano fornite le divise e le scarpe ed i libri di testo; e soprattutto che si provveda ad una tutela degli allievi rendendo gratuita, ma obbligatoria, la vaccinazione contro l'epatite B ed altre patologie che verranno identificate. Che cosa intendo dire con questa frase «altre patologie»? Per esempio, per allieve che sono gravide deve essere obbligatoria la vaccinazione antirubeolica, perché se una allieva contrae la rosolia i danni poi li paga la Usl. Lo stesso potrà succedere, speriamo in un domani non molto lontano, con l'Aids; quando avremo un vaccino per l'Aids dovremo vaccinare gli allievi per evitare che possano essere contagiati.

Mi affido al buon senso dell'Aula per questo emendamento che non ritengo comporti ag-

gravio di spesa, in quanto si tratta di spese che le Unità sanitarie locali sono tenute a fare per il mantenimento delle scuole per paramedici.

SCIANGULA, Assessore per il Bilancio e le finanze. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCIANGULA, Assessore per il Bilancio e le finanze. Signor Presidente, onorevoli colleghi, chiederei alla Presidenza dell'Assemblea di determinarsi autonomamente, senza l'intervento dell'Assessore per il Bilancio, per quanto riguarda tutti gli emendamenti che comportano modifiche del tetto della provvista finanziaria. La risposta di allora e di oggi non può che essere quella, e me ne dispiace per l'onorevole Xiumè: non c'è possibilità. Oltretutto già l'emendamento si rende improponibile nella stessa in quanto non prevede la copertura finanziaria che, in ogni caso, non ci sarebbe.

XIUMÈ. Ma non c'è spesa.

SCIANGULA, Assessore per il Bilancio e le finanze. Come, non c'è spesa? Per comprare anche un paio di scarpe ci vuole sempre una provvista finanziaria!

XIUMÈ. La Unità sanitaria locale...

SCIANGULA, Assessore per il Bilancio e le finanze. Ma all'Unità sanitaria locale bisogna dare, per questa specifica motivazione, i soldi. Fra l'altro sto facendo la figura di chi dice no, essendosi riservato l'Assessore per il Lavoro la parte di chi dice di sì. Mi spiace svolgere questo ruolo odioso, però, secondo me, l'emendamento è improponibile.

PRESIDENTE. Qui non si è posto il problema circa la proponibilità o meno dell'emendamento, in quanto esso è proponibile; il problema è se debba essere inviato o meno alla Commissione "Finanza" per il relativo parere.

CUSIMANO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CUSIMANO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, ho ascoltato con interesse le dichiarazioni dell'Assessore per il Bilancio, che coin-

cidono esattamente con le dichiarazioni da me esposte in quest'Aula in occasione di altro disegno di legge. Addirittura si è arrivati a sostenere, onorevole Assessore, che su alcuni emendamenti presentati su un certo disegno di legge inviato in Commissione, questa non aveva espresso il proprio parere e non aveva dato la copertura finanziaria entro 24 ore, come prevede il Regolamento. E allora l'interpretazione era che, non avendo dato la Commissione «Bilancio» la copertura entro 24 ore, questa si intendeva data. Non si poneva l'interpretazione inversa: che, non avendo dato la Commissione «Bilancio» la copertura, la copertura stessa si intendeva negata, cioè l'interpretazione corretta che abbiamo sempre dato.

Altra interpretazione è che per quanto riguarda la materia sanitaria, e qui siamo in materia sanitaria, c'è una copertura senza fondo data con il Fondo regionale siciliano. Questa è una copertura inesistente (su questo aspetto abbiamo già insistito diverse volte): la copertura per quanto riguarda anche il Fondo sanitario regionale è limitata e di volta in volta si deve dare. Quindi, onorevole Assessore, apprezzo le sue dichiarazioni (evidentemente le avrà apprezzate anche l'onorevole Xiumè) che però rimarranno sempre per tutti i disegni di legge, per tutti gli emendamenti, anche per gli emendamenti che riguardano Unità sanitarie locali, e la sanità in generale, essendo questo un emendamento che riguarda la sanità. Io la ringrazio, onorevole Presidente, intendevo soltanto sottolineare questo aspetto.

PRESIDENTE. La Presidenza si ripromette di sottolineare, a sua volta, questo aspetto.

XIUMÈ. Signor Presidente, dichiaro, anche a nome degli altri firmatari, di ritirare il mio emendamento.

PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto. Comunico che è stato presentato dagli onorevoli Gulino ed altri il seguente emendamento:

«Articolo 17 bis/A - 1. È confermato, ai fini dell'abilitazione all'esercizio della professione di ottico e odontotecnico, il valore degli esami di idoneità ed abilitazione svolti, sino all'entrata in vigore della presente legge, presso gli Istituti professionali di Stato o legalmente riconosciuti con decreto dell'Assessore regionale per la Pubblica istruzione.

2. Rimangono validi i corsi di ottico e odontotecnico svolti presso gli Istituti professionali di Stato o legalmente riconosciuti con decreto dell'Assessore regionale per la Pubblica istruzione prima dell'entrata in vigore della presente legge. Le relative commissioni d'esame saranno integrate da un rappresentante dell'Assessore regionale per la Sanità».

Ai sensi dell'articolo 111, comma 2, l'emendamento è improponibile.

Invito il deputato segretario a dare lettura dell'articolo 18.

FERRANTE, *segretario:*

«Titolo III

Interventi a favore dei soggetti di cui all'articolo 23 della legge 11 marzo 1988, numero 67

Articolo 18.

Interventi integrativi dell'articolo 23 della legge 11 marzo 1988, numero 67, e dello articolo 22 della legge regionale 21 settembre 1990, numero 36.

1. La Commissione regionale per l'impiego è facultata ad estendere fino al 30 giugno 1992 la durata massima dei progetti di utilità collettiva di cui all'articolo 22, comma 1, della legge regionale 21 settembre 1990, numero 36, con le modalità previste dall'articolo 22 della medesima legge regionale numero 36 del 1990.

2. Per quanto attiene ai settori dell'informatica e della telematica, dell'agricoltura specializzata, dei servizi sociali, dell'animazione socio-culturale, della tutela ambientale, del turismo, dei beni culturali, della protezione civile e degli interventi a favore degli immigrati possono essere stipulate convenzioni con gli enti locali da parte di cooperative costituite in maggioranza dai soggetti impegnati nelle iniziative di cui all'articolo 23 della legge numero 67 del 1988».

PRESIDENTE. Comunico che all'articolo 18 sono stati presentati i seguenti emendamenti:

— dagli onorevoli Tricoli ed altri:

Sostituire l'intero articolo con il seguente:

«1. La Commissione regionale per l'impiego è facultata ad elevare a 24 mesi la durata massima dei progetti di utilità collettiva di cui all'articolo 22, comma 1, della legge regionale

le 21 settembre 1990, numero 36, con le modalità previste dalla medesima legge.

2. La Commissione regionale per l'impiego è altresì facultata ad approvare ed a mettere a finanziamento progetti di utilità collettiva della durata massima di 24 mesi, aventi per oggetto lo svolgimento di attività integrative o di completamento di quelle realizzate in attuazione dei progetti approvati negli anni 1989 e 1990 ai sensi dell'articolo 23 della legge 11 marzo 1988, numero 67. Trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 22 della legge regionale 21 settembre 1990, numero 36»;

— dagli onorevoli Gueli ed altri:

Al primo comma sostituire i seguenti due commi:

«1. La Commissione regionale per l'impiego è facultata ad elevare a 24 mesi la durata massima dei progetti di utilità collettiva di cui all'articolo 22, comma 1, della legge regionale 21 settembre 1990, numero 36, con le modalità previste dalla medesima legge.

2. La Commissione regionale per l'impiego è altresì facultata ad approvare ed a mettere a finanziamento progetti di utilità collettiva della durata massima di 24 mesi, aventi per oggetto lo svolgimento di attività integrative o di completamento di quelle realizzate in attuazione dei progetti approvati negli anni 1989 e 1990 ai sensi dell'articolo 23 della legge 11 marzo 1988, numero 67. Trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 22 della legge regionale 21 settembre 1990, numero 36»;

sostituire il primo comma con il seguente:

«1. La Commissione regionale per l'impiego è facultata ad estendere fino al 31 dicembre 1992 la durata massima dei progetti di utilità collettiva approvati negli anni 1988, 1989 e 1990 ai sensi dell'articolo 23 della legge 11 marzo 1988, numero 67, con le modalità previste dall'articolo 22 della legge regionale 21 settembre 1990, numero 36»;

— dal Governo:

il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. La Commissione regionale per l'impiego è facultata ad estendere fino al 30 giugno 1992 la durata massima dei progetti di utilità collettiva dell'articolo 23 della legge 11 marzo 1988, numero 67 e successive modifiche ed integrazioni, con le modalità previste dall'articolo

22 della legge regionale 21 settembre 1990, numero 36;

— dagli onorevoli Gueli ed altri:
dopo la parola «fino» al secondo rigo sostituire «al 30 dicembre 1992»;

— dall'onorevole Piro:
al comma 1 dopo le parole «21 settembre 1990, numero 36» aggiungere le parole «nonché dei progetti finanziati con la seconda annualità dell'articolo 23 della legge 11 marzo 1988, numero 67»;

— dagli onorevoli Grillo ed altri:
al comma 2, dopo le parole «agricoltura specializzata» aggiungere «dell'agriturismo»;

— dall'onorevole Piro:
al comma 2. sostituire il periodo «costituite in maggioranza... legge numero 67 del 1988» con il periodo «che utilizzino in maggioranza soggetti già avviati per le iniziative di cui all'articolo 23 della legge numero 67 del 1988»;

— dal Governo:
al comma 2 le parole da «dai soggetti» fino a «1988», sono sostituite dalle seguenti «da soggetti impegnati per almeno 90 giorni nella realizzazione delle iniziative di cui all'articolo 23 della legge 11 marzo 1988, numero 67 e successive modifiche ed integrazioni e che utilizzi almeno il 50 per cento dei medesimi soggetti»;

— dalla Commissione:
alla fine del comma 2 aggiungere: «o da cooperative che si impegnino ad assumere, per la gestione di tali servizi, personale la cui maggioranza è costituita da soggetti che sono stati impegnati per almeno 90 giorni nelle iniziative di cui all'articolo 23 della legge numero 67 del 1988».

Onorevoli colleghi, propongo che si svolga una discussione sul complesso dell'articolo 18 e dei relativi emendamenti.

Non sorgendo osservazioni, così rimane stabilito.

SCIANGULA, Assessore per il Bilancio e le finanze. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCIANGULA, Assessore per il Bilancio e le finanze. Signor Presidente, onorevoli colleghi, invito i colleghi deputati che hanno presentato

emendamenti con riferimento alla proroga dei progetti di cui all'articolo 23 — io mi ritengo un «ventitreista» insieme a loro — di ritirarli in quanto la data del 30 giugno 1992 è stata concordata sul piano del consenso più generalizzato possibile anche in Commissione di merito.

In ogni caso, poiché gli emendamenti comportano ulteriore provvista finanziaria, e questa non c'è, essi non vanno dichiarati improponibili nel senso che il Regolamento li considera tali, ma nel senso che, qualora gli onorevoli colleghi dovessero insistere, dovrebbero essere inviati in Commissione «Bilancio» per ottenere la provvista finanziaria. Si tratta infatti di emendamenti improponibili nel senso che, malgrado la buona volontà, gli onorevoli colleghi che li hanno presentati, oggettivamente rischierebbero o ci farebbero rischiare di interrompere l'esame della legge.

PRESIDENTE. Onorevole Assessore, da questo punto di vista, di volta in volta questa Presidenza su ciascun emendamento chiederà il suo parere.

GUELI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUELI. Signor Presidente, onorevole Assessore, onorevoli colleghi, ho avuto già l'opportunità in Commissione di fare presente che, per il modo in cui è stato scritto da parte del Governo l'articolo che ha sostituito quello già votato dalla Commissione, non sarà possibile attuarlo in Sicilia. Infatti, quando si prorogano i progetti di pubblica utilità al 30 giugno 1992, dicendo che c'è la copertura finanziaria, non significa nulla. Ho avuto modo, dicevo, di spiegare in Commissione e di esprimere il mio pensiero dicendo che i progetti di pubblica utilità funzionano ad annualità, in quanto l'articolo 23 della legge numero 67 del 1988 prevedeva la possibilità di mettere in campo progetti che avessero una durata di 12 mesi, prorogabili per 24 mesi, così come era previsto dall'articolo 23 della 67. Quando noi, invece, nell'articolo riportiamo termini di scadenza che nulla hanno a che vedere con i progetti, voglio capire cosa significa prevedere la validità normativa fino al 30 giugno del 1992. Stan- no partendo i progetti del 1989, anzi il pri-

mo è scaduto e sta partendo la seconda annualità, relativa ai progetti che abbiamo rinnovato l'anno scorso. Per quanto riguarda i progetti che sono partiti ora, questi scadranno a settembre-ottobre e i tempi necessari per preparare il secondo progetto faranno arrivare queste cooperative almeno al mese di dicembre-gennaio; ciò significa quindi che ci troveremo con 4 o 5 mesi dinanzi. Voglio capire, allora, cosa farà la Commissione regionale per l'impiego, presieduta dall'Assessore per il Lavoro, nel momento in cui si troverà con i progetti da esaminare; che tipo di risposta darà quando si troverà dinanzi ad una legge che ci permette di prorogare i progetti fino al 30 giugno 1992.

Ripeto che noi dobbiamo parlare di annualità; non possiamo parlare di scadenze al 30 giugno o al 20 settembre o a qualsiasi data. Pertanto, se la volontà di questa Assemblea è quella di adire una via diversa rispetto alla proposta avanzata da noi e fatta propria dalla Commissione di merito in prima istanza, cioè la questione della triennalità, potremo verificarlo in quanto c'è un emendamento degli onorevoli Tricoli ed altri ed un altro a firma del sottoscritto ed altri dove si ripropone appunto la triennalità, così come già proposta in Commissione. Si tratta di un argomento che noi, peraltro, riprenderemo nella prossima legislatura: dobbiamo dare alle cooperative la possibilità di portare avanti per almeno due annualità i progetti, in quanto la previsione attuale non significa nulla, è solo una presa in giro nei confronti di tutti i giovani dell'articolo 23: La scadenza del giugno 1992 non significa nulla. Noi possiamo benissimo adire questo tipo di impostazione della biennalità dei progetti, perché già abbiamo ottenuto la copertura finanziaria da parte della Commissione «Bilancio».

Per quanto riguarda le prime cooperative che sono partite, e quindi stanno portando avanti il secondo progetto, noi abbiamo avuto già la copertura finanziaria; tutta questa massa finanziaria prevista per il 1992 può benissimo soddisfare le esigenze delle cooperative che stanno portando avanti il primo progetto, la prima annualità. Noi vogliamo parlare in termini corretti, senza demagogia alcuna e senza possibilità di giocare allo scavalco, tant'è che la proposta che sto avanzando è quella di permettere la biennalità per tutte le cooperative, sapendo che, per quanto riguarda il Gruppo del Partito democratico della sinistra, è un'iniziativa politica che noi lasciamo in piedi per quanto ri-

guarda la prossima legislatura, per chi sarà presente in quest'Aula.

Quindi, se vogliamo fare le cose correttamente, ritengo che da parte del Governo, da parte della Commissione e da parte dell'Aula ci debba essere questo spostamento di termini, al fine di dare una risposta complessiva corretta e che ci debba essere un termine di riferimento preciso per quanto riguarda l'impostazione, e al livello nazionale e al livello regionale, della questione dei progetti di pubblica utilità. D'altro canto questo noi abbiamo fatto l'anno scorso con la legge numero 36.

Onorevole Capitummino, quando è necessario intervenire noi non possiamo esimerci per la furia di chiudere, il mio è stato un chiarimento per aiutare a fare una legge completa e che non sia pasticciata e poi impossibile da applicare da chi deve portarla avanti.

TRICOLI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TRICOLI. Signor Presidente, non intervergo soltanto per onor di firma, in quanto l'oggetto della presente discussione, secondo me, rappresenta il nucleo centrale dell'attuale disegno di legge, anche se potrebbe apparire marginale rispetto alla filosofia globale della normativa. Noi però abbiamo il dovere, al di là delle valutazioni di carattere formale e finanziario fatte poco fa dall'Assessore per il Bilancio onorevole Sciangula, di essere estremamente onesti con noi stessi, se veramente vogliamo dare risposte utili ed efficaci alle aspettative che provengono da vasti settori precari e inoccupati della società siciliana.

Il problema dell'articolo 23 della legge numero 64, con riferimento al precariato che esso ha provocato nella Regione siciliana, è stato ed è oggetto di un vasto dibattito e, al di là del dibattito, di una notevole tensione di carattere sociale. Di fronte ad una problematica così vasta, già da diverse settimane, da diversi mesi, si assiste ad una presa di posizione delle varie forze politiche, posizioni che, da un canto, vogliono essere estremamente rassicuranti, dall'altro demagogiche in modo ultroneo rispetto alle attuali possibilità finanziarie della Regione siciliana. Abbiamo, invece, il dovere di essere estremamente onesti e io intanto pongo una domanda a questa Aula: riteniamo che con

questo disegno di legge riusciamo a dare una risposta definitiva al precariato dell'articolo 23? Riteniamo, cioè a dire, che con i meccanismi legislativi previsti, sia pure nel tempo, si possa arrivare a risolvere il problema della occupazione stabile per il vasto precariato determinato dall'articolo 23 della legge regionale numero 64? Io credo che onestamente, dal punto di vista politico e intellettuale, nessuno possa avere il coraggio qui di dare una risposta affermativa. Il problema non può essere risolto, non viene risolto, perché, con i meccanismi previsti, soltanto una parte, e potremmo anche aggiungere una minima parte, dei giovani precari dell'articolo 23 può aprirsi una nuova prospettiva di lavoro attraverso il procedimento dei corsi di specializzazione prima, ed i concorsi, poi.

E allora, se così è, se noi riteniamo che l'attuale disegno di legge, sia pure con le riserve di posti previsti, e per i concorsi e per i corsi, non chiude il problema, abbiamo il dovere di dire ai giovani che cosa li aspetta. Dobbiamo dire a questi giovani dell'articolo 23 che, quanto meno per la fascia che non riuscirà a trovare collocazione nell'ambito dei corsi di specializzazione, può permanere la validità giuridica del precariato; altrimenti noi diamo soltanto risposta a una minima parte dei giovani dell'articolo 23, e a tutti gli altri dobbiamo dire «Ve ne potete tornare a casa, perché nemmeno il precariato potrà continuare». E questo è stato il senso dell'emendamento, presentato in Commissione dal sottoscritto e da altri esponenti delle varie forze politiche, con il quale si vuole la proroga a tempo indeterminato dei progetti di utilità collettiva. Soltanto in seguito, l'ho ricordato questa mattina, all'intervento del Presidente della Commissione che ci ha richiamati doverosamente a quelle che sono le attuali possibilità finanziarie della Regione, abbiamo ripiegato su un nuovo emendamento con il quale la proroga prevista è di 24 mesi. Tale proroga risponde anzitutto ad un criterio di equità, perché consente ai giovani, quanto meno, di poter realizzare i progetti di utilità collettiva in modi e tempi uguali per tutte le cooperative che hanno ottenuto l'autorizzazione e il finanziamento.

Non creiamo disparità per quanto riguarda la durata, il termine temporale dei vari progetti: coi nostri emendamenti tutte le cooperative, qualunque sia stato l'anno di inizio del progetto, avranno la possibilità di poter svolgere un lavoro triennale.

Invece, con la proposta di bloccare la durata dei progetti al giugno 1992, avremo una chiara disparità tra precari che hanno potuto lavorare a progetti per tre anni ed altri, invece, che sarebbero limitati soltanto ad un anno. Questo, già di per sé, è iniquo, ma, a parte questa considerazione, noi abbiamo il dovere di mantenere aperta la condizione della precarietà per coloro che non potranno usufruire dell'attuale legge, perché, se in questo momento non ci sono ancora le possibilità finanziarie per risolvere il problema, niente vieta, nel corso della prossima legislatura, se si mantiene la validità del precariato, che ad altri giovani dell'articolo 23 si possa dare una risposta positiva. Questo è il senso dell'emendamento, presentato dal sottoscritto e dagli altri colleghi del gruppo del Movimento sociale italiano-Destra nazionale, che altro non fa se non ripristinare l'articolo, così come era stato previsto originariamente dalla Commissione, che poi è stato sostituito con la proposta della Commissione Bilancio e finanza, accettata a maggioranza dalla quinta Commissione in sede di presa d'atto. Comunque, signor Presidente, onorevoli colleghi, invito quest'Aula a dare una risposta onesta; nel momento in cui verranno bocciati, se verranno bocciati, gli emendamenti che intendono ripristinare l'originario articolo con la proroga a 24 mesi dei progetti, bisogna avere il coraggio di dire che, per la stragrande maggioranza dei precari dell'articolo 23, non ci sarà certamente alcun futuro nemmeno nei termini della precarietà. Questo deve essere chiaro e abbiamo il dovere di assumerne interamente la responsabilità; del resto, io lo dichiaro responsabilmente a nome mio personale e del mio gruppo.

SCIANGULA, Assessore per il Bilancio e le finanze. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCIANGULA, Assessore per il Bilancio e le finanze. Signor Presidente, onorevoli colleghi, dobbiamo essere chiari e ciascuno di noi deve assumersi le responsabilità proprie. Io non entro nel merito delle cose dette dall'onorevole Gueli e dall'onorevole Tricoli, che in larga misura potrei anche condividere, anche se so che l'obiettivo finale di questi disegni che porteranno ad una legge-quadro troveranno un appuntamento, nel tempo, nel piano di formazione predisposto e immaginato dal Governo. Cioè a

dire, poiché il punto di arrivo è quello, allora tutte le procedure, tutti i percorsi conducono a quel punto d'arrivo, per cui le date diventano passaggi temporali finalizzati a quell'obiettivo. Questo è il merito, quindi non intervergo sulle cose dette dall'onorevole Gueli.

Secondo: la data del 30 giugno 1992 è un fatto emblematico che l'Assemblea, le forze politiche, di governo, di maggioranza e di opposizione hanno voluto significativamente introdurre in questa legge per dare una risposta ai giovani dei progetti dell'articolo 23. Su questo siamo tutti d'accordo.

La terza cosa che volevo dire, e concludo, è che gli onorevoli colleghi che insistono nel portare avanti emendamenti di questa natura oggettivamente, al di là possibilmente della loro volontà, ci stanno dicendo questa sera di interrompere l'esame, da parte dell'Assemblea, del disegno di legge per andare in Commissione «Bilancio». L'Assessore per il Bilancio non ha i poteri, per Regolamento, di dare copertura finanziaria in Aula, e quindi, per potere dare copertura finanziaria a questi emendamenti, bisogna interrompere la seduta d'Aula, andare in Commissione «Bilancio» e poi ritornare eventualmente in Aula. Quindi queste esercitazioni, che io apprezzo anche perché mi arricchiscono di argomenti in cui non sono molto forte, non hanno senso e significato; tranne che l'onorevole Gueli e il suo Gruppo, o l'onorevole Tricoli dicano: «Sospendiamo la seduta, andiamo in Commissione "Bilancio" per provvigionare questi emendamenti» *Tertium non datur*, onorevoli colleghi.

CUSIMANO. Il Regolamento dice che l'Assemblea deve esaminarli entro ventiquattro ore.

SCIANGULA, *Assessore per il Bilancio e le finanze*. Il Governo ritiene invece che questa sera il disegno di legge debba essere esitato; questa sera, se gli onorevoli colleghi accettano l'invito dell'Assessore per il Bilancio, che peraltro è anche l'invito dell'Assessore per il Lavoro, noi entro mezz'ora potremo concludere l'esame di tutto l'articolato.

PAOLONE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Onorevole Paolone, su cosa intende prendere la parola? Sulla questione posta dal Governo o sugli emendamenti?

PAOLONE. Signor Presidente, soddisfo su-

bito la sua curiosità sulle ragioni che mi inducono a prendere la parola. Le ragioni che mi inducono a prendere la parola sono, per esempio, che lei è seduto lì da un paio di ore ed io sono seduto qui da otto ore; le ragioni che mi inducono a prendere la parola sono il fatto che otto persone siamo sedute qui da questa mattina, da quando si è aperta l'Aula e gli altri stanno invece comodamente nei loro divani o nei loro letti o nelle loro case e per fare...

LO CURZIO. Basta! Smettetela!

PAOLONE. Ma vattene a dormire. Vai sopra il ponte di Siracusa! Se tu fossi capace di fare smettere una cellula di noi! Dovreste cercare di non provocare più di tanto.

PRESIDENTE. Onorevole Paolone, mi ascolti. Io non ho curiosità, debbo semplicemente regolare il dibattito e quindi ciascun deputato quando chiede di parlare deve dire su che cosa intende intervenire, dovendo la Presidenza valutare l'opportunità o meno di dare la parola al deputato che l'ha chiesta.

PAOLONE. Io invece vorrei precisare cosa penso: lei dovrebbe riconoscere in me un determinato temperamento e sa che io so rispettare le regole. Così come lei vuole precisare, anch'io voglio precisare. Noi di che cosa stavamo parlando?

CUSIMANO. Dell'articolo 18 e di tutti gli emendamenti.

PRESIDENTE. ...e della pregiudiziale.

PAOLONE. Il problema è un altro. Insomma, che dobbiamo fare? Assessore Sciangula, lei che ci sollecita, lei indubbiamente è l'Assessore per il Bilancio e dovrebbe stare quasi sempre in Aula, come gli altri componenti del Governo, invece non ci sta quasi mai. Così come l'onorevole Giuliana dovrebbe starci sempre come gli altri Assessori e come il Presidente della Regione, ma il Presidente della Regione va volando per l'Italia e per l'Europa...

SCIANGULA, *Assessore per il Bilancio e le finanze*. Ma che cosa c'entra con l'articolo 18?

PAOLONE. Lasci perdere, assessore Sciangula. Invece l'assessore Giuliana c'è perché si

discute questa legge, ma quando finisce questa legge, non c'è più. Così come gli altri Assessori, quando finiscono le loro cose. Noi dobbiamo stabilire che, quando si discute una legge, facciamo qui una riunione tra amici, ed allora non c'è motivo di tenere tutte queste luci accese, di stare in una stanza così ampia, di mettersi qui a leggere e a rileggere le cose: avete deciso una certa cosa, veniamo qui, la ratifichiamo dandola per letta e diciamo che abbiamo approvato una legge. Ma siccome questo è un Parlamento e varà le leggi, le leggi si fanno valutandole, approfondendole e quindi definendole in questo senso. Diversamente si fanno delle pessime cose. Non si può strozzare il dibattito se, a un certo punto di una discussione, un parlamentare presenta un emendamento nel quale sono contenute delle ragioni molto serie, come quelle esposte dall'onorevole Gueli, dall'onorevole Tricoli o da altri componenti che possono avere presentato una proposta che trova riscontro non in una cosa campata in aria, ma in una cosa seria, per cui il definire 24 mesi, come termine relativamente a questi corsi, anziché la data del giugno del 1991, è una cosa importante che non può essere pretermessa col fatto che sono le ore 11 di sera e dobbiamo chiudere e fare presto.

Se è una cosa seria e se risponde a una questione che riguarda la materia e che riguarda questi giovani e che riguarda un atto di giustizia per non creare condizioni di disparità, allora è prevedibile, a norma regolamentare, si debba fare ricorso anche a una valutazione della quantificazione economica per soddisfare questa seria cosa richiesta. E se questo è il dato, è chiaro che si deve fare così; non si può fare in un altro modo. Salvo che voi volete, per comodità, fare sì che una cosa seria, un atto di giustizia non si debba perseguire. E allora, accantonatelo; facciamo le altre cose e questa questione la definiremo domani. Perché nel frattempo, entro i termini regolamentari, si riunirà la Commissione «Bilancio», deciderà se è nelle condizioni di dare risposte a questo tipo di richiesta seria, valida, giusta, e dopodiché verremo domani a fare questo discorso. Voi però non potete pensare che, siccome avete deciso in un certo modo, noi non discutiamo, e siccome avete deciso così, ogni cosa che può creare un inghippo su problemi seri deve essere annullata. E così vorreste approvare le leggi? Per ciò, per 5 anni avete ballato per conto vostro e adesso volete imporre un metodo, un mecc-

anismo, una procedura che ci potrebbe portare ad affermare atti di ingiustizia o di squilibrio? Questa è la ragione del mio intervento.

Se a norma regolamentare voi ritenete che questo problema debba essere necessariamente, perché è così, trasferito alla considerazione della Commissione «Bilancio», quindi per vedere se il Governo è pronto a dare copertura, è un conto; se voi ritenete che non sia così, non potete chiedere che ci sia il *harakiri* da parte dei parlamentari che sostengono delle tesi. Per ragioni di opportunità devono rimangiersi le loro convinzioni in ordine a un problema? Questo mi sembra incredibile! È una dichiarazione del perché, con questo metodo di pressione, si redigeranno male non solo questo articolo, questi emendamenti e questa legge, ma tutto quello che approveremo.

E siccome dietro avete la pressione dell'ultimo momento, coloro i quali vogliono correggere delle storture e vogliono fare delle leggi con un minimo di approfondimento vengono considerati degli individui che vogliono sabotare e non dare risposte di carattere sociale, loro e la tecnica eterna. Noi non ci stiamo! Ecco, Presidente, perché, in ordine all'emendamento, al suggerimento del Governo, al richiamo, alla pregiudiziale, a tutto quello che lei può considerare nell'intervento dell'onorevole Gueli, dell'onorevole Tricoli, dell'Assessore per il Bilancio, onorevole Sciangula, fatto a nome del Governo, io ho chiesto la parola. Perché non si fermerà qui il discorso. È chiaro che, quando si vuole fare muro e si vuole urtare su queste che sono questioni serie, occorre una reazione; noi non ne abbiamo fatte di discussioni inutili: siamo intervenuti quando l'abbiamo ritenuto, punto e basta. Ma questo non ce lo potete negare, nel corso dell'esame delle leggi, perché, come per questa, potrebbe verificarsi su tutte le altre un atteggiamento di questo genere, e noi non siamo disponibili. Come ve lo dobbiamo dire, in quale lingua, in quale modo?

E allora l'opportunità politica, la sensibilità, la intelligenza, il costume, la correttezza, la trasparenza, la lealtà ci dovrebbero indurre a capire che bisogna fare un conto diverso. Che poi ogni volta si richiamino, si richiedano, si restringano tempi, modalità, accordi; di che genere? Tutti gli accordi del mondo sono logici se non cozzano con quello che io sto affermando in questo momento. Diversamente non es-

ste accordo al mondo, di nessuna Conferenza dei Capigruppo, che possa impedire l'esercizio della discussione che deve essere pienamente concessa e riconosciuta ad un rappresentante del popolo, ad un parlamentare. Non esiste una cosa di questo genere. Si deve entrare sul piano della opportunità, della sensibilità, della duttilità. E per quel che riguarda la mia persona, in ordine a quello che è avvenuto, io come deputato e i colleghi di tutto il mio gruppo in ordine al loro comportamento su questa e sulle altre leggi, a me sembra che noi abbiamo dato dimostrazione di un alto senso di responsabilità, di compostezza, di una partecipazione che è continua. E allora, non si può chiedere la moglie ubriaca e la botte piena. Voi siete colpevoli per avere male usato la vostra maggioranza. Avete dissipato mesi, sessioni, anni e adesso in tre giorni, cinque giorni, vorreste fare queste cose. Il che non vi è consentito. Siamo esattamente a cinque secondi dal termine del mio intervento; ho finito. Questa era la curiosità che volevo chiarire alla Presidenza e a tutta l'Aula.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, solo per precisare, in termini regolamentari e certamente non per fare polemica con alcuno, che, nel momento in cui si inserisce una pregiudiziale, è chiaro che sulla pregiudiziale bisogna intervenire, proprio per cercare di dare ordine al discorso, altrimenti ci metteremmo nelle condizioni di parlare tutti e non sapere su che cosa e di che cosa stiamo parlando.

Per quanto concerne la questione nei termini in cui è stata posta dalla pregiudiziale posta dal Governo, credo che sia giusto che da parte della Presidenza venga data una indicazione, anche per il precedente che pochi minuti fa si è verificato in quest'Aula a proposito dell'emendamento dell'onorevole Xiumè, per il quale è stato rilevato dall'Assessore per il Bilancio che comportava un aumento di spesa, e l'onorevole Xiumè, con un atto di sensibilità che certamente gli va riconosciuto, ha ritenuto di dovere ritirare l'emendamento per evitare che l'emendamento medesimo dovesse seguire le vie regolamentari. Quali sono le vie regolamentari in questi casi? Una volta accertato che un emendamento presentato in Aula comporta un aumento di spesa, deve essere inviato alla Commissione «Bilancio» perché essa entro ventiquattro ore esprima un parere. Voglio aggiungere, onorevoli colleghi, che ove la Commissione «Bilancio» nel termine prescritto non dovesse

esprimere il parere, a mio giudizio, a norma di Regolamento, il parere si intenderebbe reso.

CUSIMANO. Veramente il Regolamento non dice questo.

PRESIDENTE. Poi lo potremo studiare insieme e per analogia, lei vedrà che forse mi darà ragione. Ad ogni modo, questo è un orientamento personale.

CUSIMANO. Non è scritto in nessun posto. È invece all'inverso: quando la Commissione non rende il parere, lo intende negare, altrimenti lo rende in positivo.

PRESIDENTE. Onorevole Cusimano, non credo che possiamo dibattere su questo argomento in questa sede ed in questo momento. Ne potremo parlare in qualsiasi altra sede e cercheremo di metterci d'accordo, confrontando le nostre opinioni.

PIRO. C'è da dirimere la pregiudiziale posta dal Governo!

CAPITUMMINO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAPITUMMINO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, intervengo sulla pregiudiziale per cercare...

PRESIDENTE. Onorevole Capitummino, anche su questo è bene ricordare cosa prescrive il Regolamento: in questi casi possono parlare due oratori a favore e due contro. Uno ha già parlato. Per Regolamento, lei dovrebbe precisarmi se parla a favore o contro la pregiudiziale.

CAPITUMMINO. Onorevole Presidente, io vorrei parlare per superare la pregiudiziale. Mi pare, dagli interventi di tutti gli onorevoli colleghi, che non c'era, né c'è, l'intenzione di rinviare, se non ho capito male io, il disegno di legge in Commissione; semmai c'è l'esigenza di un approfondimento che si può fare da stasera fino a domani mattina, per dare la possibilità agli onorevoli colleghi, se è il caso, dopo un attento approfondimento, di ritirare eventualmente domani mattina gli emendamenti. Per questo motivo, volevo chiedere il rinvio

della seduta, dando la possibilità agli onorevoli colleghi presentatori degli emendamenti di riflettere stanotte, e domani — se è il caso — ritirare gli emendamenti e quindi di andare avanti senza inviare gli emendamenti stessi alla Commissione «Bilancio». Mi pare che sia una proposta appoggiata ampiamente dall'Aula e la sottopongo alla saggezza della Presidenza dell'Assemblea.

PRESIDENTE. Non sorgendo osservazioni sulla proposta dell'onorevole Capitummino, la stessa è accolta.

Richiesta di procedura d'urgenza per l'esame di un disegno di legge.

GRAZIANO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GRAZIANO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, intervengo per chiedere la procedura d'urgenza per l'esame del disegno di legge: «Modifiche ed integrazioni della legge regionale 15 maggio 1986, numero 27 riguardante “Disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli scarichi degli insediamenti civili che non scaricano in pubbliche fognature”» (1076), annunziato nella seduta odierna.

PRESIDENTE. La richiesta sarà iscritta all'ordine del giorno della seduta successiva.

Onorevoli colleghi, la seduta è rinviata a domani mercoledì 24 aprile 1991, alle ore 9,30, con il seguente ordine del giorno:

I — Comunicazioni

II — Richiesta di procedura d'urgenza per il disegno di legge:

numero 1076: «Modifiche ed integrazioni della legge regionale 15 maggio 1986, numero 27, riguardante “Disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli scarichi degli insediamenti civili che non scaricano in pubbliche fognature”».

III — Discussione dei disegni di legge:

1) «Norme in materia di ordinamento

delle autonomie locali nella Regione siciliana» (879 - 814 - 854 - 864 - 867/A) (*Seguito*);

2) «Norme in materia di personale delle Unità sanitarie locali» (745 - 418 - 539 - 589 - 628 - 701/A) (*Seguito*);

3) «Provvedimenti per il funzionamento dei poliambulatori e dei servizi di medicina del lavoro delle Unità sanitarie locali» (772/A);

4) «Interventi a favore dell'occupazione» (873 - 708 - 785 - 840 - 842 - 843 - 844 - 852 - 913 - 934/A) (*Seguito*);

5) «Nuove norme in materia di personale dei beni culturali ed ambientali» (821 - 915/A);

6) «Incremento del mutuo a pareggio iscritto nel bilancio della Regione per l'anno 1991, assunzione a carico del bilancio regionale dell'onere relativo alla decurtazione del 10 per cento sulla quota di fondo sanitario nazionale assegnato alla Regione siciliana e rifinanziamento dell'articolo 5 della legge regionale 14 settembre 1979, numero 214, in materia di asili nido» (964/A);

7) «Istituzione di nuovi servizi presso gli Enti locali. Adeguamento piante organiche e relativa copertura dei posti» (957 - 173 - 184 - 250 - 307 - 377 - 425 - 502 - 815 - 948 - 1012/A);

8) «Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 5 settembre 1990, numero 35, in materia di riscossione dei tributi e di altre entrate e norme relative al riordino dell'Amministrazione regionale» (1002 - 760/A);

9) «Interventi per il settore industriale» (696/A).

IV — Elezione di nove esperti del Consiglio regionale di Sanità

V — Votazione finale dei disegni di legge:

1) «Nuove disposizioni per la disciplina dello stato giuridico ed economico del personale dell'Amministrazione regionale e per la contrattazione decentrata a livello regionale» (338/A);

2) «Integrazioni alla legislazione regionale in materia di appalti di opere e di forniture pubbliche e proroga dell'albo regionale degli appaltatori» (905 Titolo II - 862 - 820 Titolo III - 322/A);

3) «Disciplina dell'annullamento d'ufficio degli strumenti urbanistici generali ed attuativi illegittimi» (702/A).

La seduta è tolta alle ore 23,25.

DAL SERVIZIO RESOCONTI
Il Direttore

Dott. Loredana Cortese

Grafiche Renna S.p.A. - Palermo